

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 181° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	14
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	45
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	50
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	59
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	63
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	100
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	109
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	120

**Comitato paritetico**

6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro - Senato) e VI (Finanze - Camera) ...	<i>Pag.</i>	142
--	-------------	-----

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 10 <sup>a</sup> (Industria) .....	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

**Commissioni di inchiesta**

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i>	144
Sul sistema sanitario .....	»	155

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	159
RAI-TV .....	»	163
Informazione e segreto di Stato .....	»	165
Terrorismo in Italia .....	»	166
Riforma fiscale .....	»	169
Riforma del bilancio statale .....	»	198

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - <i>Giustizia - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	207
3 <sup>a</sup> - <i>Affari esteri - Pareri</i> .....	»	209
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> .....	»	210
7 <sup>a</sup> - <i>Istruzione - Pareri</i> .....	»	219

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	220
---------------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

### **Comunicazioni del Presidente**

(A008 000, C21ª, 0036º)

Il Presidente PREIONI informa che il Presidente del Senato in data di ieri ha deferito all'esame della Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri della Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al senatore Erminio Boso. Il Presidente avverte che tale questione verrà esaminata nella seduta della Giunta del 24 luglio 1997.

Comunica infine che, con lettera in data di ieri, è pervenuta da parte dell'ex senatore Boso la notizia che tra breve dovrebbero essere emesse le sentenze relative ai procedimenti a suo carico pendenti dinanzi al Tribunale di Bolzano, nell'ambito dei quali sono emerse questioni relative all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, esaminate dalla Giunta nella seduta del 15 luglio 1997. La Giunta ha già deliberato, nella medesima seduta del 15 luglio scorso, di richiedere copia degli atti dei procedimenti in questione al Tribunale di Bolzano.

***Seguito dell'esame della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0022<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 giugno 1997 e proseguito nella seduta del 17 luglio 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti. Prendono quindi la parola i senatori VALENTINO, CORTELLONI, FASSONE, RUSSO ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****10ª (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**12ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono il ministro dell'Industria, commercio e artigianato BERSANI e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero LADU e per l'università e la ricerca scientifica TOGNON.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il ministro BERSANI, dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in titolo, specie con riferimento agli interventi previsti a favore delle piccole e medie imprese, osserva che nel corso dell'esame svoltosi prima al Senato e poi alla Camera sono state introdotte nuove disposizioni che rendono il testo certamente più complesso, ma che contribuiscono a elevarne ulteriormente il rilievo.

Pur comprendendo le ragioni di un ulteriore approfondimento da parte del Senato delle modificazioni apportate dalla Camera, sottolinea l'esigenza di giungere alla approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute in tempi il più possibile rapidi. Si rimette, comunque alle valutazioni delle Commissioni riunite in ordine all'*iter* che sembrerà più opportuno seguire per giungere a tale risultato.

Il senatore FERRANTE dichiara di condividere la relazione svolta dal relatore e le considerazioni testè formulate dal ministro Bersani. Si è di fronte, in effetti, ad un provvedimento utile e necessario che potrà provocare effetti positivi immediati soprattutto per la piccola e media impresa e consentire la realizzazione di programmi anche di medio periodo.

Ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati diano luogo a taluni problemi che necessitano di un certo approfondimento. Appare tuttavia essenziale che il disegno di legge sia approvato prima della pausa estiva, anche in considerazione delle difficoltà che insorgerebbero nella prosecuzione dell'esame con l'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore RIPAMONTI è dell'avviso che la Camera abbia apportato modifiche molto significative al testo che era stato approvato in prima lettura dal Senato.

Alcune di esse riscuotono il consenso della sua parte politica: si riferisce, in particolare alle modifiche di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5.

Esprime invece una valutazione molto negativa sul contenuto dell'articolo 1, specie per i problemi di rappresentatività che si determinano con la istituzione di una ulteriore Commissione bicamerale e per i compiti amministrativi che ad essa vengono affidati. Negativa è anche la valutazione del suo Gruppo sull'articolo 16, sulla soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 e sull'attuale testo del comma 4, nonché sulle modifiche di cui agli articoli 28 e 31.

Ritiene che le Commissioni riunite debbano approfondire tali aspetti ed eventualmente giungere alla approvazione di alcuni emendamenti in tempo utile perchè il testo sia poi riesaminato dalla Camera prima della pausa estiva.

Il senatore DE CAROLIS sottolinea come il provvedimento sia finalizzato al rilancio di alcuni settori produttivi e particolarmente della piccola e media impresa, al risanamento finanziario attraverso una auspicabile espansione dell'economia e alla determinazione di effetti di stabilizzazione del sistema sociale mediante gli interventi a favore delle aree depresse.

Condivide l'impostazione di fondo del disegno di legge che introduce caute innovazioni, pur innestandosi nel precedente impianto normativo, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle norme e delle pubbliche amministrazioni che sono chiamate ad attuarle.

Richiama, infine, l'attenzione sulla esigenza di valutare le conseguenze che possono determinarsi nei confronti di certi settori produttivi quando si assumono iniziative di incentivazione a favore di singole unità industriali appartenenti a quegli stessi settori.

Il senatore VEGAS condivide l'esigenza di approvare il disegno di legge in tempi rapidi, anche in considerazione del fatto che si è determinato un notevole ritardo nella attuazione di previsioni finanziarie conte-

nute già nella legge finanziaria per il 1997 e che erano state modificate in senso migliorativo proprio su iniziativa della sua parte politica.

Sottolinea come il provvedimento in esame abbia un contenuto estremamente eterogeneo e come in esso non vi siano segni percepibili di una volontà del Governo di innovare l'impostazione della politica industriale. Si continua, in effetti, a prevedere interventi a favore dei settori produttivi senza dar luogo a misure volte a creare le condizioni per un sano sviluppo dell'economia. In particolare, sarebbe necessario intervenire con una efficace politica fiscale.

Fa presente, infine, che alcune disposizioni presentano problemi di copertura finanziaria su cui occorre il necessario approfondimento, prevedendo anche possibili modifiche.

Il senatore WILDE esprime una valutazione molto critica sulle modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, che si sostanzia sul rifinanziamento di vecchie leggi di incentivazione, è stato modificato attraverso l'introduzione di norme di favore per le aree meridionali, con una impostazione fortemente centralistica.

Si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'articolo 1 che attribuisce ad una Commissione parlamentare compiti di controllo che dovrebbero essere invece esercitati a livello locale, nonchè sulle disposizioni relative alla legge n. 317 del 1991 e alla Agenzia spaziale italiana, a proposito di cui ricorda che la sua parte politica aveva proposto la istituzione di una Commissione d'inchiesta per valutare l'attività compiuta in relazione alle risorse finanziarie utilizzate.

Ritiene, inoltre, che gli articoli sulla metanizzazione del Mezzogiorno, sugli interventi per i comuni colpiti dal sisma del dicembre 1990, sull'Istituto per il commercio con l'estero e sugli eventi alluvionali del novembre 1994 siano emblematici della volontà del Governo di perseguire con continuità una politica assistenzialistica, basata su criteri differenziati per le diverse aree territoriali. Il risultato che si determinerà sarà quello di acuire la distanza tra il nord e il sud del Paese. Preannuncia la ferma opposizione del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Il senatore VIVIANI auspica una rapida approvazione del disegno di legge, nel quale sono contenute norme importanti per le piccole e medie imprese. Nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati sono state inserite, peraltro, ulteriori disposizioni che richiedono il necessario approfondimento.

Ritiene, in proposito, che le Commissioni riunite debbano scegliere tra una linea volta a apportare limitate correzioni, soprattutto in senso soppressivo, ed una linea di interventi normativi più sostanziali. In considerazione della esigenza di consentire la sollecita operatività delle misure previste, è dell'avviso che sia preferibile concordare quelle modifiche che possono consentire di giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge prima della pausa estiva.

Esprime, quindi, perplessità sulla istituzione della Commissione bicamerale, sulla riforma della RIBS s.p.a., nonché sulla estensione degli incentivi automatici alle aree del centro-nord senza il necessario incremento delle risorse finanziarie disponibili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*  
(A007 000, R59ª, 0003ª)

Il presidente COVIELLO propone di fissare il termine per gli emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 20 di domani mercoledì 23 luglio.

Concordano le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

### **13ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(473) PALUMBO. – *Disciplina delle società fra professionisti***

**(2556) COSTA e FIRRARELLO. – *Disciplina delle società fra professionisti***  
(Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge n. 2071-B; discussione e rinvio dei disegni di legge n. 473 e n. 2556 e congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071-B)

Prima di riprendere la discussione del disegno di legge n. 2071-B, sospesa nella seduta pomeridiana, il presidente Coviello fa presente che sono stati assegnati, in sede deliberante, alle Commissioni riunite 5ª e

10ª i disegni di legge n. 473 e n. 2556, di contenuto analogo a quello dell'articolo 24 del disegno di legge n. 2071-B. Propone pertanto di proseguire la discussione di tale disegno di legge congiuntamente con quelli n. 473 e n. 2556, assumendo come testo base il disegno di legge n. 2071-B.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore CAPONI riferisce alle Commissioni riunite sui disegni di legge n. 473 e n. 2556, il cui contenuto risulta connesso con quello dell'articolo 24 del disegno di legge n. 2071-B, introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale viene abrogata la norma che vietava la costituzione di società tra liberi professionisti. Esprime in proposito una valutazione positiva sulla disposizione introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che consentirà, tra l'altro, l'ingresso nel mondo del lavoro di numerosi giovani, nonchè sulle altre disposizioni contenute nei due citati disegni di legge, che potranno eventualmente essere trasferite nel disegno di legge n. 2071-B mediante la presentazione di appositi emendamenti.

Interviene quindi il senatore MARINO, il quale ricorda che la sua parte politica aveva già fornito una valutazione positiva del documento in discussione durante la prima lettura da parte del Senato, poichè, pur non condividendo la totalità delle disposizioni in esso contenute, era consapevole dell'urgenza di adottare provvedimenti finalizzati alla ripresa economica e allo sviluppo dell'occupazione. Si tratta infatti di un provvedimento che deve essere valutato nel quadro complessivo delle iniziative assunte dal Governo e dal Parlamento per favorire lo sviluppo economico, pur nella prosecuzione degli sforzi per il risanamento finanziario. Sottolinea quindi che l'eccessiva lunghezza del tempo di esame del provvedimento da parte della Camera, rende ancora più urgente l'approvazione definitiva del provvedimento, che contiene misure sulla cui necessità hanno convenuto tutte le parti sociali e le associazioni di categorie ascoltate dalle Commissioni nel corso dell'esame del provvedimento. Alla luce di tali considerazioni, esprime forti perplessità sul parere formulato dalla 1ª Commissione e ribadisce l'opportunità di approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, senza apportarvi modifiche, pur precisando di non essere favorevole a tutte le disposizioni in esso contenute.

Il senatore NIEDDU evidenzia che l'invito ad una sollecita approvazione del provvedimento rivolto dal Ministro dell'industria non implica la necessità di approvare il testo trasmesso dalla Camera senza emendamenti, in quanto appare praticabile l'ipotesi secondo cui, dopo aver apportato alcune limitate modifiche migliorative al testo, questo possa essere approvato definitivamente dalla Camera dei deputati prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. In particolare, occorre intervenire sull'articolo 2, nel quale è stato eliminato il riferimento alle sole aree depresse contenuto nel testo originario. Appare inoltre opportuno integrare l'articolo 24, accogliendo nel testo alcuni spunti contenuti nei di-

segni di legge n. 473 e n. 2556. È possibile infine intervenire in senso migliorativo anche su ulteriori disposizioni, senza con ciò precludere la possibilità di una sollecita approvazione del provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore GUBERT, il quale, dopo essersi richiamato alle considerazioni svolte dal senatore Wilde nel corso della seduta pomeridiana, esprime considerazioni critiche sull'articolo 1, sottolineando che la prevista composizione della Commissione parlamentare ivi istituita non consente la rappresentatività di tutti i gruppi parlamentari, con ciò ponendosi in contrasto con una norma costituzionale. Fornisce quindi una valutazione negativa anche su altre disposizioni contenute nel provvedimento, con il quale sono stati concentrati nelle aree del Mezzogiorno gli interventi necessari per lo sviluppo dell'economia, utilizzando anche le risorse finanziarie che sarebbero destinate ad altre aree depresse, come ad esempio i fondi destinati allo sviluppo delle aree montane. Si rileva inoltre uno squilibrio nella distribuzione degli interventi a favore delle città, che risultano privilegiate nella realizzazione di alcuni programmi (ad esempio quello della metanizzazione e il risanamento dei centri storici). Sottolinea quindi lo stravolgimento degli scopi statuari di alcuni istituti scientifici, operato dalla modifica della normativa sulle relative assunzioni, nonché l'invasione di competenze regionali, ad esempio in materia agricola. Appare inoltre improprio concepire la norma sulle società di professionisti come uno strumento per combattere la disoccupazione. Conclude con una valutazione negativa sulla disposizione che prevede incentivi alla rottamazione dei ciclomotori, che invocando pretestuosamente obiettivi di tutela dell'ambiente in realtà asseconda una civiltà dello spreco.

Il senatore PALUMBO, dopo aver ribadito l'esigenza dell'approvazione definitiva del provvedimento prima della pausa estiva, sottolinea tuttavia la necessità di intervenire sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che contiene alcune vistose anomalie normative, che possono suscitare problemi di legittimità costituzionale, come ad esempio l'articolo 1. Anche altre disposizioni appaiono criticabili, al di là dei profili di merito, sulla base di una valutazione di legittimità costituzionale. Ad esempio il comma 7 dell'articolo 5 prevede una sostanziale delegificazione demandata ad un decreto ministeriale con uno strumento normativo inidoneo. Anche l'articolo 24 contiene profili di dubbia legittimità costituzionale, oltre che di coerenza con il contenuto del provvedimento in discussione, trattandosi di una materia che trova la propria disciplina nel codice civile. In proposito, si imporrebbe quanto meno l'integrazione con altre disposizioni contenute nei disegni di legge n. 473 e n. 2556. Conclude ribadendo che i tempi e le procedure parlamentari consentiranno di apportare al testo le necessarie modifiche, senza impedire la definitiva approvazione del provvedimento entro la fine di luglio.

Interviene quindi il senatore ASCIUTTI, il quale sottolinea che il provvedimento ricalca meccanismi già ampiamente sperimentati in passato e non contiene quindi quegli elementi di novità, in nome dei quali

il Governo aveva manifestato la propria contrarietà ad analoghe iniziative assunte dal Polo per le libertà mediante la presentazione di appositi emendamenti durante l'esame della manovra finanziaria per il 1997. Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, oltre a contenere disposizioni che non presentano alcun carattere di urgenza, rivela l'assenza di un disegno di politica industriale di ampio respiro, mancando ogni intervento a favore del potenziamento della rete infrastrutturale, che potrebbe consentire effetti di sviluppo di lungo periodo. Le numerose disposizioni aggiunte dalla Camera appaiono inoltre disomogenee e discutibili ed appare sorprendente che esse siano state approvate con il parere favorevole del Governo. Si sofferma quindi su alcune particolari disposizioni, tra cui l'articolo 1, di cui si impone la soppressione, l'articolo 3 (che contiene incentivi a favore dei consorzi industriali laddove questi andrebbero invece soppressi o rivisti), l'articolo 5, commi 6 e 7, l'articolo 8, l'articolo 13 (che interviene sulla recentissima riforma dell'ICE) ed infine sull'articolo 24, che potrebbe consentire paradossalmente l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti non in possesso della professione medica, e sull'articolo 27, che sopprime il diritto d'autore per il disegno industriale.

Il senatore GIARETTA rileva la singolarità dell'*iter* del provvedimento in discussione, su cui si era riscontrato un giudizio unanimemente favorevole da parte delle associazioni di categoria e delle parti sociali, che ne avevano segnalato l'urgenza, mentre nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati sono state inserite nel testo numerose disposizioni dal carattere disorganico e incoerente con il contenuto originario del provvedimento, nel corso di un esame durato alcuni mesi, nonostante la condivisa urgenza di provvedere alle misure di incentivazione a favore delle attività produttive. In particolare, esprime una valutazione fortemente contraria sull'articolo 1, con cui si istituisce inopportuna una nuova commissione parlamentare, che pone peraltro problemi di legittimità costituzionale sotto il profilo della sua rappresentatività, oltre a determinare l'invasione di competenze amministrative dell'Esecutivo, travalicando i compiti di indirizzo e controllo propri della funzione parlamentare. È stato quindi snaturato un provvedimento inizialmente logico e coerente nella sua formulazione, adottando una tecnica normativa assai discutibile, che ha determinato un cambiamento dell'opinione positiva manifestata sul testo originario dal mondo produttivo. Conclude segnalando la necessità di intervenire sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento con limitati emendamenti soppressivi che restituiscano organicità e coerenza al provvedimento.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, il quale segnala che l'articolo 27, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la soppressione di una norma introdotta nel 1996, con la quale veniva accordata la protezione giuridica del diritto di autore alle opere del disegno e del modello industriale, avvicinando la nostra legislazione a quella degli altri Paesi europei che già da lungo tempo prevedevano analoghe forme di tutela giuridica di tali opere dell'ingegno. Si tratta di una questione di grande

rilevanza culturale oltre che economica, sulla quale richiama l'attenzione delle Commissioni riunite, ricordando che la norma di cui ora si prevede l'abrogazione aveva trovato il consenso unanime della 1ª Commissione del Senato. La soppressione di tale disposizione potrà determinare o favorire attività illecite di contraffazione, con conseguenze negative alle quali è stato dato ampio risalto nella letteratura specializzata oltre che in sentenze giurisdizionali.

Replica il relatore CAPONI, il quale, nel rilevare come la maggioranza degli intervenuti in sede di discussione generale abbia proposto limitate modifiche al testo del disegno di legge n. 2071-B, preannuncia che il suo parere sui singoli emendamenti sarà riferito al loro contenuto e non alla sua posizione, che ribadisce contraria all'introduzione di modifiche. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, infatti, è frutto di un delicato equilibrio politico che, se venisse turbato, potrebbe pregiudicare la conclusione dell'*iter* prima della pausa estiva. Nel dirsi decisamente contrario alla modifica del solo articolo 1 e non convinto dell'ipotesi di alcuni limitati interventi soppressivi, rileva come le modifiche prefigurate nella discussione generale non siano nè poche nè limitate. Solleva quindi perplessità sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, il cui giudizio gli pare riferito più al contenuto che alla costituzionalità dell'articolo 1. Sul merito, poi, valuta positivamente la prevista istituzione di un organismo parlamentare avente il compito di monitorare i risultati conseguiti con l'erogazione di una rilevante mole di risorse pubbliche devolute al sistema delle imprese.

Interviene quindi brevemente il presidente COVIELLO che si richiama all'articolo 40, comma 2, del Regolamento ove viene puntualmente definito l'oggetto del parere della 1ª Commissione, oggetto al cui ambito è pienamente riconducibile la pronuncia da essa resa in relazione al disegno di legge n. 2071-B. Ricorda altresì gli effetti che dalla non ottemperanza a tale parere derivano ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Regolamento.

Replica quindi il sottosegretario LADU, rilevando come alcuni dei rilievi emersi nella discussione possano formare oggetto di appositi ordini del giorno. Quanto all'articolo 1 precisa che esso era preordinato alla creazione di un organismo parlamentare incaricato di effettuare a posteriori il monitoraggio dell'efficacia delle leggi. Sull'eventualità, quindi, dell'introduzione di modifiche che comporterebbero un successivo riesame da parte della Camera dei deputati manifesta forti preoccupazioni, dichiarando comunque che il Governo rispetterà la volontà del Senato come ha rispettato quella della Camera.

Dopo che il relatore CAPONI ha confermato il suo giudizio sulla natura del parere espresso dalla 1ª Commissione, il presidente COVIELLO osserva che, al di là delle opinioni, il Regolamento del Senato fa discendere precise conseguenze procedurali da tale parere.

Dopo breve discussione le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 24 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**164<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1023) BEDIN ed altri.** – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

**(2152) CUSIMANO ed altri.** – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

**(2243) MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

**(2253) FOLLONI ed altri.** – *Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

**(2296) SERVELLO ed altri.** – *Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti*

**(2366) SALVI ed altri.** – *Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il relatore PASSIGLI, in riferimento all'articolo 3, si riserva di presentare in Assemblea delle modifiche al testo approvato, recanti modalità alternative per l'iscrizione all'Albo per coloro che non abbiano i titoli richiesti.

Proseguendo poi l'esame dell'articolo 4, il presidente VILLONE dichiara precluso l'emendamento 4.2 dalla reiezione di precedenti emen-

damenti. Sull'emendamento 4.1, il senatore MAGNALBÒ chiede l'accantonamento della proposta, stante l'assenza del senatore Bonatesta. Aderisce a questa richiesta il Presidente, pur osservando che nella seduta precedente era stato annunciato l'imminente ripresa dell'esame dei disegni di legge in titolo. È pertanto accantonata anche la votazione dell'articolo 4.

All'articolo 5 su richiesta del relatore PASSIGLI, il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 5.11, dopo averlo fatto proprio. Il senatore MAGGIORE aggiunge quindi la propria firma sull'emendamento 5.4, al quale il RELATORE si dichiara contrario. A questo proposito il senatore FISICHELLA sollecita alcuni chiarimenti, tenuto conto della disparità di trattamento stabilita nel testo del relatore tra le due categorie di pubblicisti. Secondo il relatore PASSIGLI spetta al Garante verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione prevista dal comma 1 dell'articolo stesso; precisa inoltre che il nuovo ordinamento mira al superamento della categoria stessa dei pubblicisti. Si dichiara comunque favorevole, in linea di massima, all'emendamento 5.7. Esprime delle riserve il senatore MAGNALBÒ, temendo che ai pubblicisti si assegni una posizione differenziata rispetto a quella dei professionisti.

Il relatore PASSIGLI riformula quindi il testo dell'articolo 5, comma 1 (5.100), che viene accolto dalla Commissione con assorbimento degli emendamenti 5.7, 5.8 e 5.9.

Sull'emendamento 5.1, il RELATORE esprime un parere negativo e fornisce chiarimenti al senatore Magnalbò. L'emendamento è poi dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 5.3, dopo che il RELATORE ha precisato che la categoria dei pubblicisti non è contemplata nel futuro assetto, la Commissione conviene di approvare la modifica, nel presupposto che il testo risultante corrisponda comunque a tale indicazione.

Sull'emendamento 5.5, fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza dei proponenti, il RELATORE esprime parere contrario mentre il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione, che respinge la proposta di modifica.

L'emendamento 5.12 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 5.2 è ritirato dal senatore BESOSTRI, mentre l'emendamento 5.13 è dichiarato decaduto.

L'emendamento 5.6, fatto proprio dal senatore MAGGIORE in assenza dal proponente, viene accolto limitatamente alla sua prima parte (5.6 nuovo testo), con la precisazione, da parte del relatore, che si tratta di un documento distinto dalla carta d'identità professionale di cui all'articolo 3.

Si conviene quindi di proseguire nella seduta convocata per le ore 20,30 la votazione degli emendamenti al testo del relatore: il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente VILLONE, relatore sul disegno di legge, rileva che la proposta formulata nelle sedute precedenti dal senatore Schifani, di stralciare o comunque escludere dal testo in esame la materia di cui all'articolo 5, non risulta condivisa dalla Commissione, in base alla discussione svolta.

Comunica, quindi, che il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della Commissione un documento di lavoro elaborato in modo da poter individuare, come già collocate nel testo, le modifiche all'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 (5.100) che lo stesso sottosegretario Vigneri, nelle sedute precedenti, si è dichiarata disponibile ad accogliere. Su tale base, ritiene possibile svolgere una valutazione dei subemendamenti, nell'intesa che quelli accolti dal rappresentante del Governo si intendono condivisi dalla Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il subemendamento 33 è dichiarato decaduto, mentre il 105 è ritirato dal senatore PARDINI, in quanto sostanzialmente accolto dal rappresentante del Governo: le parti correlate sono pertanto accolte dalla Commissione. È ritirato dal senatore ANDREOLLI il subemendamento 118.

I subemendamenti 63 e 153 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Quanto al subemendamento 6, il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile ad accoglierlo, purchè ne sia escluso il riferimento al regime tariffario. La senatrice FUMAGALLI CARULLI precisa che il subemendamento è conforme a una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e anche alla prevalente dottrina formatasi in materia. Accede tuttavia alla richiesta del sottosegretario Vigneri, escludendo il riferimento alle tariffe. Il relatore VILLONE osserva che vi sono servizi offerti a categorie di cittadini, come ad esempio gli anziani, e non indistintamente alla collettività. Il senatore BESOSTRI ritiene preferibile riferirsi alle offerte di servizi, non già all'erogazione di essi. Concorda la senatrice FUMAGALLI CARULLI. Il senatore TIRELLI considera necessario distinguere i servizi pubblici: a tale scopo è opportuno il riferimento al regime tariffario. Il sottosegretario VIGNERI esprime una pre-

ferenza per una formulazione che non ecceda in definizioni. Concorda il relatore VILLONE e conviene in tal senso anche il senatore BESOSTRI. Secondo la senatrice FUMAGALLI CARULLI, non è sufficientemente chiara, nel testo proposto dal Governo, il riferimento esclusivo ai servizi destinati alla collettività. Il sottosegretario VIGNERI conferma che il Governo ha preferito evitare l'adozione di formule definitorie, rimettendo all'applicazione e all'interpretazione giurisprudenziale la più precisa qualificazione delle fattispecie. La senatrice FUMAGALLI CARULLI si risolve quindi a ritirare il subemendamento.

Il subemendamento 64 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il subemendamento 5 è fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza della proponente e successivamente viene ritirato in quanto sostanzialmente accolto dal Governo e condiviso in tali limiti dalla Commissione.

Si intendono accolti i subemendamenti 7 e 34, di contenuto identico, rivolti a sopprimere il comma 2 nel capoverso «Art. 22». Risultano di conseguenza preclusi i subemendamenti 119, 126 e 4.

Il subemendamento 120 è ritirato dal senatore ANDREOLLI, dopo che il sottosegretario VIGNERI ha espresso il proprio parere contrario.

Il subemendamento 148 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Il subemendamento 3 è fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza della proponente, e successivamente ritirato in quanto sostanzialmente accolto dal Governo, e in tali limiti condiviso dalla Commissione.

Sono ritirati dai proponenti i subemendamenti 121 e 85.

Sul subemendamento 82, il sottosegretario VIGNERI precisa che alcune parti possono essere considerate incluse nelle riformulazioni da lei stessa prospettate. Su altre parti, mantiene le riserve già espresse a suo tempo, con particolare riguardo al comma 8 dello stesso subemendamento. Anche il senatore BESOSTRI esprime perplessità su tale ultima disposizione. Il subemendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

I subemendamenti 150 e 151 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

L'emendamento 122 risulta condiviso dalla Commissione.

Il subemendamento 84 è ritirato dal senatore MAGNALBÒ.

Risultano accolti i subemendamenti 25, 65, 92, 123 e 149, di contenuto identico. Il subemendamento 35 è ritirato dal senatore BESOSTRI.

Il subemendamento 8 risulta accolto, mentre sono ritirati dal senatore BESOSTRI i subemendamenti 36 e 37.

Il subemendamento 38 è riformulato dal senatore BESOSTRI, e accolto dalla Commissione con il parere favorevole del sottosegretario Vigneri.

Su proposta del senatore BESOSTRI, si conviene quindi di precisare il riferimento al controllo nelle società indicate dalla disposizione di cui alla lettera *a*), come riferito al tipo di società.

Dichiarato decaduto il subemendamento 124, viene ritirato dal proponente il subemendamento 39.

I subemendamenti 66, 40, 9, 41, 125, 67, 10, 42; 26, 68, 93 e 106; nonché i subemendamenti 11, 69 e 86 si intendono accolti dalla Commissione. Risultano assorbiti i subemendamenti 43 e 44. Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti i subemendamenti 152, 154 e 12.

Sul subemendamento 90 si svolge una discussione con gli intervenuti dei senatori MAGNALBÒ e PINGGERA, nonché del sottosegretario VIGNERI e del relatore VILLONE. Il senatore MAGNALBÒ, infine, ritira il subemendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **165<sup>a</sup> Seduta (Notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi.*

*La seduta inizia alle ore 21.*

## IN SEDE REFERENTE

(1023) *BEDIN ed altri - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) *CUSIMANO ed altri - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) *MAZZUCA POGGIOLINI - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) *FOLLONI ed altri - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

(2296) *SERVELLO ed altri - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti*

(2366) *SALVI ed altri - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione*  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendosi nella votazione degli emendamenti all'articolo 5 del testo unificato proposto dal relatore.

Dichiarato decaduto l'emendamento 5.10 per l'assenza del proponente, si passa all'esame dell'emendamento 5.14, sul quale il relatore PASSIGLI esprime un parere contrario, ritenendo opportuno che l'Albo determini le sue strutture in piena autonomia, senza cristallizzare nella legge alcuni aspetti organizzativi che tendono anche a identificare specifici profili professionali. Si dichiara tuttavia disponibile verso la previsione dell'elenco di cui alla lettera *c*). Il presidente VILLONE paventa che in tal modo si limiti la potestà in questione al solo elenco indicato nella lettera *c*). Il relatore PASSIGLI prospetta una soluzione fondata su una clausola aperta, quanto all'identificazione di attività professionali, con un riferimento esemplificativo al caso di cui alla lettera *c*). Il senatore BEDIN osserva che la scelta di un intervento normativo minimo, nel tempo anteriore al *referendum* previsto per il 15 giugno scorso, è ora da considerare superata, sottolineando che alcuni professionisti indicati nel suo emendamento, come ad esempio i *fotoreporter*, attualmente sono iscritti nell'Ordine dei giornalisti. L'emendamento, inoltre, si riferisce ad attività professionali per le quali non sarebbe prevista la carta di cui all'articolo 3, ma sarebbero comunque sottoposte al codice deontologico ed avrebbero un sicuro rilievo nell'attività di informazione. Il relatore PASSIGLI riconsidera il suo orientamento e si dichiara favorevole ad accogliere l'emendamento 5.14, purchè vi sia omissis il riferimento alle strutture regionali e quello all'elenco di cui alla lettera *a*). Precisa inoltre che le regole deontologiche si applicano anche ai non iscritti all'Albo, che svolgono attività giornalistica. Il senatore BEDIN accede alla richiesta di riformulazione avanzata da ultimo e presenta l'emendamento 5.14 (nuovo testo), sul quale il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione. L'emendamento è approvato e viene anche approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Gli emendamenti 6.3, 6.2 e 6.1 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.4 è ritirato dal senatore BEDIN.

Quanto all'emendamento 6.5, il RELATORE invita il senatore Bedin a ritirarlo, poichè si tratta di materia da riservare allo statuto; si rimette comunque alla valutazione della Commissione. Il senatore BEDIN precisa che si tratta di una questione non meramente organizzativa ma sostanziale, riguardante la tutela dei cittadini nei confronti dell'informazione giornalistica. Il relatore PASSIGLI ricorda che nell'articolo 2 sono già stati introdotti i principi della disciplina deontologica.

Il senatore PINGGERA chiede al relatore di riformulare il comma 1 dell'articolo 6, senza il riferimento limitativo all'articolazione su base regionale, considerato che in alcune province vi sono minoranze linguistiche la cui presenza è rilevante nella disciplina in esame. Il relatore PASSIGLI presenta un emendamento rivolto a sostituire il riferimento alle articolazioni su base regionale con un riferimento più generico all'articolazione su base territoriale (6.100). L'emendamento viene accolto dalla Commissione, mentre il senatore BEDIN si risolve a ritirare gli emendamenti 6.5 e 6.6. L'articolo 6 è approvato nel testo modificato.

L'emendamento 6.0.1 è respinto dalla Commissione, dopo che il relatore PASSIGLI ha espresso un parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla valutazione della stessa Commissione.

L'emendamento 7.1 è dichiarato decaduto in assenza del proponente e l'emendamento 7.2 è fatto proprio dal senatore BESOSTRI. Su tale proposta di modifica si apre una breve discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori ANDREOLLI, PARDINI e BEDIN e il relatore PASSIGLI. L'emendamento viene poi ritirato.

È ritirato anche l'emendamento 7.4, mentre l'emendamento 7.3 è fatto proprio dal senatore BEDIN in assenza del proponente. Il RELATORE si dichiara contrario, poichè la proposta travalica i limiti del testo in esame. Concorda il senatore BESOSTRI, che esprime riserve anche sul merito dell'emendamento, rivolto tra l'altro a introdurre un ulteriore nuovo rito processuale. Il senatore PINGGERA considera incongrua la formulazione dell'emendamento. Il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione, che respinge l'emendamento.

Sull'emendamento 7.5, il relatore PASSIGLI esprime un parere favorevole e il sottosegretario PARISI si rimette alla Commissione, che approva la proposta di modifica.

L'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 7 nel testo modificato.

L'emendamento 8.1 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 8.2 è respinto dalla Commissione dopo che il relatore PASSIGLI ha espresso il proprio parere contrario.

L'articolo 8 è approvato senza modifiche.

È approvato anche l'articolo 9 nel testo del relatore.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Sugli emendamenti 2.6 e 2.11, il relatore PASSIGLI ricorda la discussione svolta, mentre il senatore PINGGERA ritiene opportuno rimettere al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il giudizio sulla fondatezza dell'eccezione eventualmente sollevata dal giornalista. Il senatore BEDIN ritira l'emendamento 2.6, ma invita il relatore a considerare anche l'editore tra i soggetti qualificati a fornire informazioni che abbiano la natura di cui si tratta. Il relatore PASSIGLI considera opportuno approvare l'emendamento 2.11, con un'integrazione riferita alla valutazione del Garante, secondo il suggerimento del senatore Pinggera. Il presidente VILLONE invita a non sottovalutare i molteplici aspetti critici della proposta, che coinvolgono valutazioni non irrilevanti anche sulle competenze delle autorità giurisdizionali. Il relatore PASSIGLI riconosce che l'emendamento 2.11 non soddisfa pienamente le esigenze di regolamentazione della materia, ma invita la Commissione ad approvarlo, riservandosi un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento e successivamente approva l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

L'emendamento 3.4 (nuovo testo), a suo tempo accantonato, viene dichiarato assorbito dall'accoglimento di modifiche corrispondenti.

L'emendamento 3.5 (nuovo testo), a suo tempo accantonato, è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 4.1, accantonato nella seduta precedente, è fatto proprio dal RELATORE affinché sia posto in votazione. La Commissione respinge l'emendamento, sul quale lo stesso relatore ha espresso nel merito il proprio parere contrario.

La Commissione approva l'articolo 4 e successivamente conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea, nei termini risultanti dall'esame svolto, in senso favorevole all'approvazione del testo unificato.

*La seduta termina alle ore 22.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1023, 2152, 2243, 2253,  
2296 E 2366**

Art. 1.

1. In considerazione del ruolo e della rilevante responsabilità sociale dell'informazione, l'esercizio dell'attività giornalistica è regolato e tutelato dalla presente legge.

2. È attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli strumenti di informazione.

3. È considerata attività giornalistica quella prestata sia a titolo di lavoro dipendente che a titolo di lavoro autonomo.

4. Il giornalista si pone come mediatore intellettuale tra i fatti e documenti e la diffusione della loro conoscenza. È dovere inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti ed è suo diritto insopprimibile la libertà di ricerca delle notizie, di informazione e di critica.

Art. 2.

1. Il giornalista nell'esercizio della sua attività ha l'obbligo di osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, delle norme deontologiche di cui all'articolo 6, e dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

2. Le fonti delle notizie pubblicate devono sempre essere rese note, salvo i casi nei quali il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie è richiesto dal carattere fiduciario di esse o dalla protezione di persone coinvolte nella notizia.

3. Lo Statuto, di cui all'articolo 6, individua l'organo o gli organi competenti per la formulazione delle regole deontologiche, nonché per l'applicazione di sanzioni per la loro violazione. Tali sanzioni sono provvisoriamente esecutive anche se impugnate in sede giurisdizionale. Alle regole deontologiche dovrà attenersi chiunque, anche se non iscritto all'Albo, svolga a qualsiasi titolo attività giornalistica anche saltuaria.

4. Con riferimento e con modifica del quinto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza o delle sue eventuali articolazioni regionali, di cui all'articolo 2 della presente legge, dispone in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nell'area di propria competenza territoriale su richiesta della parte offesa pubblichino la rettifica di cui allo

stesso articolo 8 della legge 47/1948 e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini temporali e secondo le modalità previsti dalle leggi citate. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del Presidente della Commissione l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del Codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947 del Codice Civile, l'azione civile del risarcimento del danno conseguente ad eventuale diffamazione perpetrata su mezzi di comunicazione si prescrive nel termine di centottanta giorni dalla diffusione della notizia ritenuta diffamatoria.

#### Art. 3.

1. Sono istituiti presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'Albo nazionale dei giornalisti e la Commissione nazionale di vigilanza.

2. All'Albo, la cui tenuta è affidata alla suddetta Commissione, accede su domanda chiunque abbia conseguito la laurea in Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico, o altra laurea integrata da un corso di specializzazione biennale, svolto presso istituti di istruzione universitaria o altre strutture formative a ciò specificatamente abilitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Agli iscritti all'Albo che dichiarino di avere svolto nell'anno precedente l'attività giornalistica quale propria attività prevalente viene rilasciata la Carta di identità professionale dei giornalisti.

#### Art. 4.

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà accedere all'Albo anche chi, non provvisto del titolo di studio di cui all'articolo 3, ma in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ed iscritto alla gestione separata dell'INPGI, abbia svolto per almeno tre anni consecutivi o quattro anni non consecutivi attività giornalistica a titolo continuativo ancorchè non esclusivo.

#### Art. 5.

1. In sede di istituzione dell'Albo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano iscritti di diritto tutti gli attuali giornalisti professionisti, nonchè quei giornalisti pubblicisti che abbiano con un organo di informazione uno dei rapporti regolati dagli articoli 2, 12 o 36 del vigente Contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

2. I restanti giornalisti pubblicisti sono iscritti di diritto in una apposita sezione ad esaurimento dell'Albo. Su loro domanda, da inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, ad essi si applicano, quando ne ricorrano i presupposti, gli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Vengono inoltre iscritti all'Albo al compimento del periodo di praticantato quanti all'entrata in vigore della presente legge abbiano la qualifica di praticante.

4. Completate le operazioni di cui al comma 1, e adottato lo Statuto di cui all'articolo 6, l'esistenza dei requisiti obiettivi per l'ammissione all'Albo è accertata dalla Commissione nazionale di vigilanza.

#### Art. 6.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria convoca tutti gli iscritti all'Albo, in possesso della carta di dentità professionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 perchè essi provvedano ad eleggere al proprio interno una Commissione di 9/15 membri incaricata di adottare entro i successivi dodici mesi lo Statuto dell'Albo determinandone gli organi e l'eventuale articolazione regionale o interregionale.

2. Lo Statuto fissa composizione, durata e funzioni della Commissione nazionale di vigilanza.

#### Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento dell'Albo, ivi comprese le spese per il personale, si provvede con le quote annuali versate dagli iscritti.

2. L'Albo subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ordine nazionale e agli Ordini regionali dei giornalisti.

#### Art. 8.

1. Fino all'adozione dello Statuto e delle regole deontologiche, nonchè all'elezione della Commissione nazionale di vigilanza, restano in vigore organi e regole dell'attuale Ordine dei giornalisti.

#### Art. 9.

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 incompatibili con la presente legge.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 1023, 2152, 2243, 2253, 2296 E 2366**

**Art. 2.**

*Sopprimere il comma 2.*

**2.6**

DUVA, BEDIN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il giornalista è tenuto a rivelare la fonte delle notizie pubblicate quando ciò sia richiesto da chi abbia un interesse a farlo, salvo che il giornalista invochi il carattere fiduciario delle stesse a protezione delle persone coinvolte nella notizia o quando la rivelazione delle fonti potrebbe determinare nei loro confronti violazione dei diritti umani o comunque grave pericolo.»

**2.11**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

1. Ai detentori della Carta d'identità di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano, in materia di segreto professionale, le disposizioni di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essere, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra l'informazione e la pubblica opinione».

**3.4** (Nuovo testo)

DUVA, BEDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

«1. Ai detentori della Carta d'identità di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 801 del 24 ottobre 1977 sulla regolamentazione dei servizi per le informazioni e la sicurezza.»

**3.5** (Nuovo testo)

DUVA

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge ogni anno in Roma. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di giornalista ed ha facoltà di annullarli quando siano state accertate irregolarità».

**4.2**

FOLLONI, NOVI

*Sopprimere le parole:* «ed iscritto alla gestione separata dell'IN-  
PGI».

**4.1**

BONATESTA

**Art. 5.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In sede di istituzione dell'Albo, sono iscritti di diritto tutti i giornalisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco professionisti dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano inoltre iscritti quei giornalisti pubblicitari che abbiano con un organo di informazione uno dei rapporti regolati dagli articoli 2, 12 o 36 del vigente Contratto nazionale di lavoro dei giornalisti».

**5.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per la radiodiffusione e l'editoria».*

**5.11**

BEDIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Garante per la radiodiffusione e l'editoria assicura che vi siano», con la seguente: «sono».*

**5.4**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», con l'altra: «cura».*

**5.7**

DUVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «tutti gli attuali giornalisti professionisti», con le seguenti: «tutti i giornalisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nell'elenco professionisti dell'Ordine nazionale dei giornalisti».*

**5.8**

DUVA

*Al comma 1, sostituire la parola: «abbiano», con le seguenti: «, alla medesima data, hanno».*

**5.9**

DUVA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè i pubblicitari, collaboratori esterni che prestino attività continuativa e retribuita per una o più testate giornalistiche».*

**5.1**

BONATESTA

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esaurimento dell'albo».*

**5.3**

BESOSTRI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**5.5**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «per la radio-diffusione e l'editoria».*

**5.12**

BEDIN

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In deroga agli articoli 3 e 4 della presente legge, viene altresì rilasciata la Carta professionale dei giornalisti ai pubblicisti iscritti all'albo da almeno 25 anni e che dichiarino di aver svolto lavoro autonomo per almeno dieci anni, come attività principale, regolare e retribuita, anche presso periodici locali, provinciali e regionali».*

**5.2**

BESOSTRI

*Al comma 2, dopo le parole: «gli articoli 3», inserire le seguenti: «comma 3 ».*

**5.13**

BEDIN

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A ciascun iscritto all'albo è rilasciato un documento di riconoscimento che costituisce titolo idoneo all'identificazione dell'iscritto».

**5.6**

FOLLONI, NOVI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. A ciascun iscritto all'albo è rilasciato un documento di riconoscimento».

**5.6** (Nuovo testo)

MAGGIORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo e le sue strutture regionali inoltre tengono ed aggiornano i seguenti elenchi:

a) l'elenco dei collaboratori di testate giornalistiche che non svolgono il lavoro giornalistico come attività principale;

b) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente, di fotoreporter, di telecineoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della Carta;

c) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali».

**5.10**

DUVA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo e le sue strutture regionali tengono ed aggiornano i seguenti elenchi:

a) l'elenco dei collaboratori di testate giornalistiche che non svolgano il lavoro giornalistico come attività principale;

b) gli elenchi di coloro che svolgono attività prevalente di *fotoreporter*, di telecineoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della Carta;

c) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali».

**5.14**

BEDIN

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. La Commissione nazionale di vigilanza sull'Albo tiene ed aggiorna i seguenti elenchi:

a) l'elenco di coloro che svolgono attività prevalente di *fotoreporter*, di telecineoperatore, di addetto ai servizi di informazione telematica aperti al pubblico e di eventuali nuove figure professionali della comunicazione, nel caso che essi non siano in possesso della Carta;

b) l'elenco dei direttori delle pubblicazioni tecniche, scientifiche, commerciali e professionali».

**5.14** (Nuovo testo)

BEDIN

## **Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per la radiodiffusione e l'editoria».*

**6.4**

BEDIN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in possesso della carta di identità professionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 5».*

**6.2**

BONATESTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**6.1**

BONATESTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «regionale o interregionale», con la seguente: «territoriale».*

**6.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «interregionale» inserire le seguenti: «nonchè lo Statuto del Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione di seguito denominato Giurì».*

**6.5**

BEDIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La Commissione nazionale di vigilanza ed il Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione, nonchè le loro strutture regionali o interregionali, decidono in via amministrativa in materia di iscrizione e di cancellazione dell'Albo ed in materia disciplinare».

**6.6**

BEDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 6-bis.**

1. Il Giurì, organizzato a livello regionale o interregionale, nei casi di violazione delle regole deontologiche, potrà comminare le seguenti sanzioni:

- ammonimento;
- censura;
- sospensione da due a dodici mesi;
- cancellazione dall'Albo con ritiro della Carta.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dalla struttura regionale del Giurì, la cui composizione può coincidere con quella della Commissione regionale o interregionale di vigilanza sull'Albo, o anche su richiesta del Garante, il quale si avvarrà anche delle segnalazioni dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza per quanto riguarda la pubblicità ingannevole e occulta e di quelle del Garante per la protezione della riservatezza dei dati personali per ciò che concerne il rispetto del Codice deontologico di cui all'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

3. Il Giurì è l'organo titolare del potere disciplinare, individuato dall'articolo 115, secondo comma del codice di procedura penale, nei riguardi degli iscritti all'Albo che pubblicano notizie concernenti generalità ed immagine di testimoni, persone offese o danneggiate dal reato minori di età, ai sensi dell'articolo 114, capoverso 6, del medesimo codice.

4. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve fare ricorso nè visivamente nè oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità».

**6.0.1**

BEDIN

## **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 1, dopo la parola: «iscritti», aggiungere le seguenti: «e con i diritti di segreteria».*

**7.2**

DUVA

*Al comma 1, dopo la parola: «iscritti», aggiungere le seguenti: «e con i diritti di segreteria. Alle spese di funzionamento del Giurì a livello nazionale, regionale o interregionale, provvede la Commissione di vigilanza sull'Albo».*

**7.4**

BEDIN

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Se la persona offesa esercita l'azione civile di risarcimento del danno entro tre mesi dal giorno della diffusione della notizia, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. La competenza per il giudizio di cui al comma 1 appartiene al pretore del luogo ove la notizia è stata diffusa, e il processo di cui al presente articolo si svolge secondo la procedura prevista dagli articoli da 413 e 430 del codice di procedura civile. L'onere della prova della veridicità della notizia è a carico di colui che l'ha diffusa. Se la notizia risulta vera, al ricorrente si applica l'articolo 96 del codice di procedura civile.

1-ter. Sono civilmente responsabili in solido con l'autore della notizia, il capo redattore, il caposervizio, il direttore responsabile, il proprietario e l'editore del giornale, telegiornale o radiogiornale che l'ha resa nota. Il risarcimento del danno è determinato in un massimo di lire cinquanta milioni o, nel maggior danno dimostrato, rivalutato in base all'indice ISTAT. Ove il processo non si possa definire in un'unica udienza, il pretore adito deve pronunciarsi fissando l'entità del risarcimento del danno, entro sessanta giorni dalla proposizione del ricorso».

**7.3**

SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «L'Albo subentra» con le seguenti: «L'Albo e la Commissione subentrano».*

**7.5**

BEDIN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al personale dipendente si applica il Contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici».*

**7.6**

BEDIN

## **Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 8.**

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è composto da dieci professionisti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti da almeno un anno, eletti da tutti gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e dura in carica un triennio.

2. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti elegge il presidente ed il segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è demandata la redazione del codice deontologico del giornalista al fine di difendere il diritto di tutti i cittadini alla corretta informazione.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti esercita le funzioni relative al potere disciplinare, vigila sul decoro dei professionisti e provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei giornalisti».

**8.1**

FOLLONI, NOVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

1. Fino all'adozione degli Statuti e delle regole deontologiche, nonché all'elezione della Commissione nazionale di Vigilanza e del Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione e delle relative strutture regionali o interregionali, restano in vigore gli organi e regole dell'attuale Ordine dei Giornalisti. Il Garante provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dall'approvazione degli Statuti».

**8.2**

BEDIN

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.100 RELATIVO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 22» con il seguente:*

Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*) – I.I comuni, le province, le comunità montane, nell'ambito della loro autonomia normativa, organizzativa e funzionale, assicurano la produzione dei servizi pubblici riguardanti beni e attività aventi fini sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva agli stessi enti locali.

3. Secondo principi di efficacia, economicità, efficienza, equità, autonomia gestionale e continuità, i suddetti enti locali prescelgono per la produzione di uno o più servizi, previa stima dei fabbisogni e comparazione delle convenienze, una delle seguenti forme di gestione:

a) società per azioni o società a responsabilità limitata, promossa, partecipata e controllata,

b) concessione a terzi, con affidamento del servizio mediante procedure concorrenziali a evidenza pubblica;

c) imprese pubbliche locali, di cui al successivo art. 23;

d) istituzioni, di cui al successivo art. 23.

4. Gli enti locali ricorrono alle gestioni in economia soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulti conveniente una delle forme gestionali di cui al comma precedente.

5. Qualora si richiedano, per scelta degli enti locali o per previsione di legge, ambiti territoriali più ampi, gli enti locali interessati, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 24, possono prescegliere di gestire i servizi pubblici mediante una delle forme di cui al comma 3, delegando ad esse le funzioni amministrative che vi sono strettamente connesse.

6. Gli enti locali garantiscono la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e delle formazioni sociali nella normativa di funzionamento e di organizzazione, negli atti di affidamento, nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo sui risultati. A tal fine possono costituire autorità indipendenti dotate di personalità giuridica.

7. Gli enti locali stipulano altresì con le imprese di gestione contratti di servizio pubblico per regolare, secondo modalità programmate in tempi determinati, obiettivi, obblighi e condizioni economiche, produttive e finanziarie, che non siano previste negli atti di affidamento o di concessione, fatta salva l'autonomia imprenditoriale dei gestori.

8. La legge assicura condizioni di parità tra tutti i soggetti, privati e pubblici, affidatari dei servizi pubblici locali”.

*Al comma 1, capoverso «Art. 23», sopprimere il comma 3.*

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 23-bis».*

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**5.100/33**

DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere le parole da: «, se non ricorrono», fino a: «al comma 6». Alla lettera c) dello stesso comma, sostituire la parola: «attribuzione», con la seguente: «affidamento».*

*Nel comma 6, sopprimere la parola: «privati».*

*Nel comma 9, dopo le parole: «totalità delle azioni», inserire le seguenti: «o quote».*

*Nel comma 10, sopprimere le parole da: «, diversi dalla società», fino a: «Art. 23-bis».*

*Nel comma 12, sopprimere le parole da: «Analogamente», fino a: «personale».*

*Nel comma 15, sostituire le parole: «agevolazioni a chiunque», con le seguenti: «agevolazioni da chiunque».*

*Nel comma 17, dopo le parole: «specificamente qualificato», inserire le seguenti: «anche in forma associata».*

*Al capoverso «Art. 23», nel comma 1, sopprimere la parola: «strumentale», e le parole: «dalla legge o».*

*Nel comma 3, sostituire le parole: «nella procedura costituendo apposita società», con le seguenti: «nelle procedure costituendo società dotate».*

*Nel comma 6, dopo le parole: «perdita di esercizio», inserire le seguenti: «che, tenuto conto dei contributi in conto esercizio, risulti».*

*Al capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettere a) e c)» e sostituire le parole da: «L'azienda gode», fino a: «medesimo articolo», con le seguenti: «All'azienda sovracomunale e sovraprovinciale si applicano le stesse norme applicate alle aziende ed i singoli enti locali».*

*Al comma 3, sostituire le parole da: «per la gestione associata», fino a: «15 maggio 1997, n. 127», con le seguenti: «che devono coincidere con le aziende sovracomunali e sovraprovinciali di cui al comma 2, possono trasformarsi secondo le norme previste dal comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le aziende speciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono servizi a seguito di convenzioni tra enti locali stipulate *ex* articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986 e articolo 24 della legge n. 142 del 1990 conservano tale affidamento anche dopo la trasformazione in società per azioni di cui al comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e fino a naturale scadenza delle convenzioni medesime».

**5.100/105**

PARDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 1 con il seguente: “1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza disciplinano e provvedono all'erogazione dei servizi pubblici locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali”.*

**5.100/118**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire la parola: “attività”, con la seguente: “utilità”.*

**5.100/63**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1 sostituire le parole da: “la legge individua”, fino alla fine del comma con le seguenti: “I servizi pubblici locali sono riservati in via esclusiva a comuni, province e altri enti locali. La legge individua i servizi pubblici che possono essere erogati anche da soggetti privati”.*

**5.100/153**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: “La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali”, inserire le seguenti: “Rientrano nel campo di intervento della presente disciplina i servizi erogati in via diretta ed indistintamente alla collettività dietro pagamento di una tariffa”.*

**5.100/6**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: “I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono erogare direttamente i servizi pubblici locali, ovvero indirettamente avvalendosi a tal fine di soggetti pubblici e privati nelle forme e con le modalità stabilite dal presente capo”.*

**5.100/64**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: “pubblici o da privati”, aggiungere le seguenti: “in possesso di adeguati requisiti”.*

**5.100/5**

PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 2.*

**5.100/7**

FUMAGALLI CARULLI

**5.100/34** (Ident. all'emend. 5.100/7)

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere la parola: “imprenditoriali”.*

**5.100/119**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, sopprimere le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1».*

**5.100/126**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, dopo le parole: “attività imprenditoriali”, inserire le seguenti: “,senza fini di lucro,”.*

**5.100/4**

PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “Lo statuto ed il regolamento disciplinano l'assunzione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità e la fruizione dell'erogazione ai cittadini in condizioni d'uguaglianza”.*

**5.100/120**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire le parole: “ai cittadini”, con le altre: “e la gestione”.*

**5.100/148**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: “la regolarità, la continuità” inserire le seguenti: “, la economicità”.*

**5.100/3**

PASQUALI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente. 'Lo statuto ed il regolamento dell'ente locale di riferimento disciplinano, inoltre, l'ordinamento e il funzionamento di istituzioni o di altre strutture organizzative per l'erogazione di servizi senza rilevanza imprenditoriale”.*

**5.100/121**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «o di altre strutture organizzative», inserire le seguenti: «le cui forme ed».*

**5.100/85**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi da 4 a 17 con i seguenti:*

«4. I Comuni e le Province possono, previa valutazione motivata dalle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, affidare i servizi pubblici locali ad uno dei seguenti soggetti:

- a) società per azioni a prevalenza capitale pubblico dell'Ente locale;
- b) società per azioni a partecipazione minoritaria dell'Ente locale,
- c) società o persona giuridica senza partecipazione dell'Ente locale,
- d) azienda speciale dell'Ente locale.

5. Inoltre, quando per le modeste dimensione o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'azienda o per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, i servizi pubblici locali possono essere gestiti:

- a) in economia;
- b) a mezzo di istituzione.

6. Nei casi di gestione previsti dal comma 4, lettere *a)* e *b)*, la scelta dei soci deve essere effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. Con regolamento, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati:

*a)* l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'Ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

*b)* i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

*c)* la natura del rapporto intercorrente tra l'Ente locale ed il privato;

*d)* forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

7. L'affidamento dei servizi pubblici avviene in ogni caso attraverso concessione, che richieda l'adozione di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, salvo i casi di affidamento dal servizio a proprie aziende speciali od a società per azioni sia a prevalente capitale pubblico che a prevalente capitale privato, cui l'Ente locale abbia deliberato di partecipare o per le quali la scelta dei soci terzi sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

8. I rapporti instaurati in forza della presente legge tra Ente locale e soggetto giuridico affidatario del servizio devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere ai sensi dell'art. 267 del R.D. 1175/1931».

**5.100/82**

MAGGIORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

“4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

*a)* gestione in economia da disciplinarsi con apposito regolamento;

*b)* costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

*c)* costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

*d)* affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale e ad evidenza pubblica.

**5.100/150**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 4 con il seguente:*

“4. La scelta della forma di gestione è deliberata previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi ovvero attribuzione del servizio ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi;

b) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una di tali società;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale e ad evidenza pubblica».

**5.100/151**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole. “La scelta della forma di gestione” inserire le seguenti: “per i servizi a rilevanza economica e imprenditoriale”.*

**5.100/122**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole: «forma di gestione», inserire le seguenti: «, di cui al comma 3, secondo periodo».*

**5.100/84**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere le parole: ”, se non ricorrono i presupposti di cui al comma 6”.*

**5.100/25**

VIVIANI

**5.100/65** (Ident. all'emend. 5.100/25)

LUBRANO DI RICCO

**5.100/92** (Ident. all'emend. 5.100/25)

D'ALESSANDRO PRISCO

**5.100/123** (Ident. all'emend. 5.100/25)

ANDREOLLI, DIANA Lino

**5.100/149** (Ident. all'emend. 5.100/25)

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le lettere da a) fino a c) con le seguenti: “a) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituita o partecipata dagli enti locali titolari del pubblico servizio a prevalente capitale pubblico locale ovvero controllata da enti locali ai sensi dell’articolo 2359 c.c; b) mediante affidamento in concessione a terzi; c) a mezzo di aziende pubbliche locali degli enti locali titolari del pubblico servizio. Lo statuto delle società di cui alla lettera a) del presente comma può prevedere la partecipazione di più soggetti privati o pubblici, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio. L’affidamento in concessione di cui alla lettera b) del presente comma è preceduto da procedura concorsuale secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Industria; il decreto regola altresì le modalità di affidamento per i servizi ad alto contenuto tecnologico e/o ad alta concentrazione di investimenti. La gestione a mezzo di aziende pubbliche locali di cui alla lettera c) del presente comma comprende la loro costituzione, l’attribuzione del servizio ad aziende pubblica locale dell’ente stesso e la trasformazione di azienda speciale monocomunale in azienda pubblica locale pluricomunale.*

**5.100/35**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), dopo le parole: “soggetti privati”, inserire le seguenti: “previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi”; nel medesimo comma, dopo la parola: “servizi”, inserire le seguenti: “pubblici”.*

**5.100/8**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: “apposita”.*

**5.100/36**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: “responsabilità limitata con la” inserire la seguente: “eventuale”.*

**5.100/37**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: “dall’ente locale” con le altre: “da enti locali”.*

**5.100/38**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: “dall’ente locale” con le altre: “degli enti locali”.*

**5.100/38** (Nuovo testo)

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), sostituire le parole: “ai sensi dell’articolo 2359 c.c.” con le altre: “che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione”.*

**5.100/124**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera a), secondo periodo sopprimere le parole: “di controllo”.*

**5.100/39**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b), dopo la parola: “affidamento”, aggiungere le seguenti: “in concessione”.*

**5.100/66**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b), sopprimere le parole: “ad evidenza pubblica” e aggiungere in fine le seguenti: “secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’industria”.*

**5.100/40**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: “servizi”, inserire la seguente: “pubblici”; dopo la parola: “servizio”, inserire la seguente: “pubblico”; dopo le parole: “altri servizi”, inserire la seguente: “pubblici”.*

**5.100/9**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire la parola: “attribuzione” con le altre: “affidamento diretto”.*

**5.100/41**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire la parola: “attribuzione” con l’altra: “affidamento”.*

**5.100/125**

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, dopo le parole: “le province”, inserire le seguenti: “le comunità montane”.*

**5.100/67**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, dopo la parola: “servizi”, inserire la seguente: “pubblici”.*

**5.100/10**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sopprimere dalle parole: “, cui si ricorre soltanto” fino alla fine del comma.*

**5.100/152**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sostituire la parola: “soltanto” con l’altra: “esclusivamente”.*

**5.100/42**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire le parole da: “Nella costituzione” fino a: “privati”, con le seguenti: “La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate”.*

**5.100/26**

VIVIANI

**5.100/68** (Ident. all’emend. 5.100/26)

LUBRANO DI RICCO

**5.100/93** (Ident. all’emend. 5.100/26)

D’ALESSANDRO PRISCO

**.100/106** (Ident. all’emend. 5.100/26)

ANDREOLLI, DIANA Lino

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, dopo le parole: “servizio”, inserire la seguente. “pubblico”.*

**5.100/11**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, prima della parola: “scelta” inserire la parola: “eventuale” e sostituire le parole: “dei soci privati” con le altre: “di terzi soci”.*

**5.100/43**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6 sostituire le parole: ‘in seguito ad adeguato confronto concorrenziale’, con le altre ‘a seguito di procedure concorsuali con caratteristiche e modalità di gara pubblica’.*

**5.100/154**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: “Ai fini del presente comma non sono considerati soggetti terzi le società a prevalente capitale pubblico locale, le aziende speciali e le aziende pubbliche locali, nonchè i gestori dei servizi pubblici locali, che si intendono gestire secondo il comma 4 , lettera a) del presente articolo”.*

**5.100/44**

BESOSTRI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: “le province”, inserire le seguenti: “le comunità montane”.*

**5.100/69**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «e gli altri enti locali», inserire le seguenti: «, anche in unione tra di loro secondo i modi e le forme previsti dalla presente legge».*

**5.100/86**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le parole: ‘e per le attività previste dai rispettivi statuti’.*

**5.100/12**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le seguenti parole: «senza limiti di carattere territoriale».*

**5.100/90**

MAGNALBÒ

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**166<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2570) Deputati BONITO ed altri.** – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*, approvato dalla Camera dei deputati

**(206) SALVATO.** – *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 luglio scorso.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale il presidente ZECCHINO propone di fissare per mercoledì 17 settembre, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rispondendo ad una richiesta di precisazioni della senatrice SCOPPELLITI ed acquisito l'orientamento favorevole del relatore FOLLIERI, il PRESIDENTE propone inoltre di assumere come testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 2570

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Deputato SIMEONE.** – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il senatore CIRAMI, a nome del Gruppo Federazione cristiano democratico-CCD, chiede che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Cirami è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1406) Deputato SIMEONE.** – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Si riprende, in sede referente, l'esame del provvedimento rimesso all'Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di confermare il mandato al relatore Fassone, già conferito nella seduta pomeridiana del 3 luglio scorso, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso del precedente esame in sede referente.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(Discussione e rinvio)

Riferisce la senatrice BONFIETTI, la quale sottolinea come il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento rappresenti una sintesi legislativa importante che recepisce sia l'allarme sociale, che i sempre più numerosi e gravi reati di sfruttamento della prostituzione minorile hanno creato negli ultimi tempi, sia le sollecitazioni che giungono da svariati anni da diversi organismi nazionali ed internazionali e da varie associazioni di volontariato, sia le indicazioni forti della Commissione dell'Unione europea del 16 ottobre 1996 e del 27 dicembre 1996 e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997, relative, queste ultime, alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet.

Lo scrupoloso lavoro compiuto per ben sei mesi, anche in sede ristretta, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati consente di evidenziare le argomentazioni che hanno indotto l'intervento legislativo attraverso un disegno di legge particolare; è stato infatti ritenuta insufficiente l'attuale legislazione in materia poichè si è considerato essenziale chiarire meglio il concetto di sfruttamento sessuale di minori, distinguendolo dal concetto di abuso sessuale.

Lo studio e le indagini sullo sfruttamento dei minori, sia in Italia sia all'estero evidenziano come si tratti di un fenomeno in aumento, mentre appare estremamente grave e significativo il fatto che l'«offerta» di prostituzione minorile provenga dai paesi poveri del mondo, nei quali i minori indotti alla prostituzione sono in genere soggetti fortemente emarginati, o provenga da paesi in guerra o che attraversano gravi crisi socio politiche.

Il disegno di legge in esame mostra innanzitutto quanto sia fortemente cresciuta, anche in Italia, una coscienza diversa del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e risente senz'altro del dibattito e della varie proposte avanzate, per ultimo, nella conferenza mondiale di Stoccolma dell'agosto scorso, che ha visto la presenza dei rappresentanti dei governi di 119 Paesi, oltre alla presenza di organismi non governativi; in tale conferenza si è auspicata un'azione concertata a livello nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali e nel documento conclusivo si è compiuta l'identificazione tra sfruttamento sessuale dei bambini e schiavitù, partendo dalla considerazione che lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma tale di coercizione e violenza esercitata nei loro confronti da ritenerla equivalente ai lavori forzati o comunque ad una forma contemporanea di schiavitù.

Nel disegno di legge in titolo si è voluto rivolgere l'attenzione ai tre diversi problemi che caratterizzano lo sfruttamento dei minori: l'induzione alla prostituzione di minori, la produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico e il turismo sessuale all'estero a danno dei minori.

Lo scopo del disegno di legge è di individuare nuove fattispecie criminose volte a punire l'attività di organizzazione dello sfruttamento sessuale del minore, cioè l'azione di chi singolarmente o associandosi, si serve di minori al fine di trarne un vantaggio economico.

È evidente infatti che indurre un minore alla prostituzione non è soltanto un colpire questa o quella particolare manifestazione della sua libertà individuale, ma costituisce una vera e propria privazione del suo stato di libertà e un annullamento della sua persona nel momento in cui lo si sottopone completamente al potere altrui.

Per quanto concerne più specificamente il merito del testo in discussione, l'articolo 2 introduce nel codice penale, come fattispecie autonoma di reato, l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione minorile nei confronti di minori di anni 18,

Al di là di problemi di coordinamento con le norme previste per il reato di violenza sessuale, che potranno essere affrontati nel momento della discussione degli emendamenti, è indubbiamente importante l'im-

postazione ispiratrice di questo articolo: i minori indotti alla prostituzione sono vittime; i «clienti», seppure con un ruolo diverso da chi sfrutta la prostituzione (infatti sia il reato che le pene sono diverse) entrano a pieno titolo nel generare l'offesa all'integrità del minore.

L'articolo 3 introduce nel codice penale l'articolo 600-*ter* in tema di pornografia minorile. In particolare, nel terzo comma dello stesso articolo 600-*ter* si prevede, per la prima volta, la punibilità di chi distribuisce o divulga materiale pornografico per via telematica, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5 a 100 milioni.

L'articolo 5 del disegno di legge si occupa dei casi di turismo sessuale, mentre l'articolo 6 introduce l'articolo 600-*sexies*, il quale prevede l'aumento della pena, da un terzo alla metà, per i reati previsti dagli art. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqies* del codice penale, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 14 e prevede alcune aggravanti.

L'articolo 8 aggiunge all'articolo 601 del codice penale un ulteriore comma che estende la pena, comminabile a chiunque commetta tratta o faccia commercio di schiavi o di persona ridotta in schiavitù, anche a coloro che commettano tali reati nei confronti di minori di anni 18 al fine di ridurli in schiavitù.

L'articolo 10 del testo in discussione modifica invece l'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, aggiungendo ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione minorile, pornografia minorile, e turismo sessuale.

Gli articoli 12, 13 e 14, del disegno di legge contengono infine norme varie a tutela dei minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale, fra le quali, appare particolarmente interessante l'articolo 13, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinamento delle attività che le pubbliche amministrazioni svolgono ai fini della prevenzione, assistenza e tutela dei minori.

La relatrice ricorda, infine, che altri disegni di legge sulla materia sono all'esame della Commissione nella sede referente e si riserva di esprimersi al riguardo non appena la Commissione passerà al relativo punto all'ordine del giorno.

Il presidente ZECCHINO ringrazia la relatrice per l'accurata relazione e rinvia il seguito della discussione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(113) MANIERI ed altri.** – *Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

**(1523) MONTICONE ed altri.** – *Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori*

**(1820) MANCONI ed altri.** – *Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

**(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.** – *Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

**(2018) GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2098) GASPERINI. – Norme penali sull'abuso dei minori**

(Rinvio dell'esame. Richiesta di trasferimento di sede)

La relatrice BONFIETTI propone di richiedere per i provvedimenti in titolo il trasferimento di sede per connessione con il disegno di legge n. 2625, già assegnato alla Commissione in sede deliberante, per completare la propria relazione integrandola con quella sui disegni di legge in questione.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge n.1523 esso potrebbe risultare complementare alla materia affrontata dal disegno di legge n. 2625.

Conviene la Commissione.

Il senatore CIRAMI vorrebbe si chiarisse quale sarà il testo base per la discussione.

Il PRESIDENTE ritiene che tale aspetto potrà essere affrontato una volta esaurita la discussione generale.

Il senatore CENTARO ritiene opportuno attendere il cambiamento di sede dei disegni di legge in titolo prima di affrontare la discussione generale di tutti i provvedimenti.

La relatrice BONFIETTI si riserva, quindi, di integrare successivamente la propria relazione rispetto ai provvedimenti in questione.

Prende atto il presidente ZECCHINO e l'esame dei disegni di legge è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2475) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto ad Asmara il 30 settembre 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore PIANETTA, dopo aver ricordato brevemente la situazione istituzionale interna dell'Eritrea e l'evoluzione della politica estera verso gli altri paesi africani, rileva come i buoni rapporti che legano questo paese all'Italia hanno già portato alla firma di un accordo di cooperazione economica come pure di un trattato di amicizia e collaborazione. Si completa ora il quadro con l'accordo di cooperazione culturale, che si pone l'obiettivo di rafforzare i contatti sviluppando reciprocamente lo scambio di programmi relativi ad istituzioni educative, l'invio reciproco di studiosi e ricercatori, l'organizzazione di simposi e seminari nonché l'istituzione di borse di studio, il sostegno a missioni archeologiche e a tutte le manifestazioni artistiche che potranno essere comprese in una programmazione affidata ad una commissione mista. Raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge, dato l'interesse a mantenere un rapporto culturale con questa ex colonia già sensibile all'influenza italiana.

La senatrice SQUARCIALUPI auspica che si prevedano manifestazioni culturali soprattutto in aree ove la presenza della componente etnica eritrea è più forte.

Il presidente MIGONE osserva che a Roma, presso l'ISIAO, esiste un importante archivio attinente al periodo coloniale dell'Eritrea, che

rappresenta un patrimonio inestimabile per la storia e che versa purtroppo in precarie condizioni di consultabilità: auspica che si risolva questo problema affinché si costituisca intorno a questo istituto un fulcro di collaborazione culturale fra i due paesi.

Il sottosegretario TOIA, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, ricorda che le scuole italiane presenti in Eritrea continuano a costituire un'importante fonte di diffusione della cultura e della lingua italiane e perciò occorre un potenziamento delle risorse per non disperdere quanto finora è stato fatto, al fine anche del riconoscimento del titolo di studio da parte dello stesso Stato dell'Eritrea. Il provvedimento dispone consistenti risorse purtroppo molto frammentate data la molteplicità delle attività previste, allargando gli interventi ai campi di tutte le manifestazioni artistiche fino al settore dell'archeologia e della paleontologia, prevedendo altresì fondi per gestione e conservazione di archivio e biblioteca. Trasmetterà senz'altro alla commissione mista competente a stabilire i programmi le osservazioni emerse e raccomanda nel contempo l'approvazione del provvedimento.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva a maggioranza.

*(2480) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di lettere interpretativo dell'articolo 17, effettuato nelle date 1 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Il senatore PIANETTA illustra la convenzione consolare firmata con la Repubblica di Mauritius ricordando che essa si inquadra nell'ambito della possibilità che la convenzione di Vienna del 1961 lascia alla facoltà dei singoli Stati per completare l'accordo generale. In ragione del consistente scambio di flussi turistici italiani presso quel paese si è quindi provveduto a riorganizzare nuove sedi consolari, stabilendo per esse una serie di norme comuni circa i privilegi e le immunità degli uffici e dei funzionari, nonché le procedure e regole di esecuzione dei servizi dei consolati. Raccomanda l'approvazione del provvedimento in ragione anche dell'aumento della consistenza della comunità mauriziana in Italia.

Il sottosegretario TOIA si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, pone ai voti il mandato al relatore

Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

*(2482) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Esame)

Il senatore PIANETTA introduce l'accordo con il Gabon in materia di marina mercantile ricordando che esso ha lo scopo di migliorare i rapporti tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda lo snellimento del traffico marittimo e il rafforzamento della cooperazione nella navigazione e negli scambi commerciali. Il contenuto ricalca quello di accordi simili conclusi con altri paesi e si inquadra nei principi di libertà della navigazione marittima, con riconoscimenti reciproci di diritti e procedimenti. Raccomanda senz'altro l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario TOIA si associa alle conclusioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

*(2465) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite INTELSAT ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995*  
(Esame)

Il senatore BASINI osserva che gli emendamenti in esame sono giustificati al fine di recepire nell'accordo INTELSAT la presenza di una pluralità di soggetti che opera nel settore delle telecomunicazioni. Si prevede così accanto agli Stati parte anche i cosiddetti «firmatari», enti nazionali pubblici o privati operativi nel campo delle telecomunicazioni: in base a questa normativa i nuovi firmatari hanno l'opportunità di accedere direttamente al sistema spaziale INTELSAT. Pur segnalando un'incongruenza nelle procedure di votazione previste in seno agli organi decisionali, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario TOIA si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunciato il parere favorevole della 1ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Basini a riferi-

re all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

**(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta il senatore Folloni ha svolto la relazione e il seguito dell'esame è stato poi rinviato. Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e sanità; viceversa non è stato ancora espresso il parere della Commissione giustizia, cui sono stati sottoposti anche alcuni degli emendamenti presentati dal relatore.

Il relatore FOLLONI, a integrazione della relazione svolta, fa presente che gli emendamenti da lui presentati – che si riserva di illustrare nella prossima seduta – sono volti a migliorare il testo del disegno di legge con modifiche in molti casi meramente formali. Gli emendamenti di più ampia portata riguardano la copertura finanziaria, che propone di riformulare imputandola all'accantonamento del fondo globale relativo alla Presidenza del Consiglio, nonchè il testo dell'articolo 37 della legge n.184 del 1983, così come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge.

Su tale punto, che è oggetto anche di emendamenti successivamente presentati dal presidente Migone, ribadisce la sua preferenza per il divieto di comunicare anche agli adottati l'identità dei genitori biologici, in analogia a quanto la già citata legge n. 184 dispone per le adozioni nazionali.

La soluzione da lui prospettata è condivisa da gran parte delle associazioni che hanno maturato esperienza nelle adozioni internazionali, nonchè dagli studiosi della materia, mentre la soluzione opposta, consentendo la conoscenza dei genitori biologici, potrebbe indurre quelle madri che desiderano separarsi dal figlio subito dopo il parto, mantenendo l'anonimato, ad interrompere la gravidanza.

Il presidente MIGONE dichiara di condividere quasi tutte le disposizioni della Convenzione de L'Aja e del disegno di legge che ne dà esecuzione. In particolare, l'esigenza di regolamentare una materia così delicata è ben temperata con quella di non rendere troppo difficoltosa l'adozione internazionale, che già oggi costituisce un miraggio per tante coppie. È stato poi evitato il rischio di creare un doppio regime per le adozioni nazionali e quelle internazionali, con il rinvio alla legge

n.184 per i requisiti necessari ai fini dell'adozione; ciò non pregiudica affatto la possibilità di modificare tali requisiti, ma garantisce che, quando questo avverrà, vi sarà comunque lo stesso regime per entrambi i tipi di adozione.

In ordine al testo sostitutivo dell'articolo 37, che tante critiche ha sollevato nelle associazioni con argomenti che hanno fatto breccia sul relatore, ritiene che il testo del disegno di legge sia già abbastanza restrittivo, prevedendo un filtro per la conoscibilità dei genitori biologici; tuttavia resta la possibilità che l'adottato venga a conoscere la loro identità quando è ancora minore, ove essa sia comunicata ai genitori adottivi. Propone pertanto una soluzione intermedia, che escluda la possibilità di comunicare ai genitori adottivi l'identità dei genitori di origine e limiti tale conoscenza all'adottato maggiorenne, che ne faccia richiesta scritta al tribunale per i minorenni. Annunzia di aver presentato un emendamento in tal senso al testo dell'articolo 3 del disegno di legge, nonché un subemendamento all'emendamento del relatore.

Il senatore TABLADINI si chiede se la grande domanda di adozioni internazionali non sia per caso dovuta alle eccessive difficoltà che incontra una coppia di italiani che voglia adottare un bambino della stessa nazionalità: se così è, la prima cosa che il legislatore dovrebbe fare è di modificare la legge sulle adozioni nazionali. Fa poi presente che la conoscenza dei genitori biologici è importantissima sotto il profilo sanitario, poichè i trapianti hanno maggiore possibilità di successo se il donatore è un consanguineo.

Il senatore BASINI aderisce entusiasticamente all'emendamento testè illustrato dal presidente Migone, che considera ispirato a principi irrinunciabili di libertà e di solidarietà umana, dai quali purtroppo la legislazione più recente si è allontanata. Non sorprende che il testo sostitutivo dell'articolo 37 della legge n.184, recato dal disegno di legge, sia stato oggetto di critiche da parte di associazioni composte da volontari troppo zelanti nell'organizzare la vita altrui: costoro negano all'adottato adulto il fondamentale diritto di conoscere le proprie origini, con la stessa logica con cui nella società attuale si vorrebbe mantenere i cittadini in stato di perenne minorità.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ravvisa nelle critiche rivolte dalle associazioni di volontari al testo del disegno di legge gli stessi errori antropologici che sono alla base della crisi di molte teorie filosofiche e pedagogiche, incluso il cosiddetto socialismo scientifico. È mostruoso inibire agli adottati maggiorenni la conoscenza delle proprie origini, in nome di una cultura che ha fatto degli assistenti sociali i sacerdoti della libertà altrui. Al contrario, la regola deve essere la possibilità di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, prevedendo eccezioni soltanto in casi ben delimitati.

La senatrice DE ZULUETA si dichiara favorevole al testo sostitutivo del già citato articolo 37, proposto dal relatore. Oltre a evitare dispa-

rità di trattamento rispetto alle adozioni nazionali, la proposta del relatore è confortata dall'opinione delle associazioni di famiglie adottive nella gran parte dei paesi occidentali. Il pur legittimo desiderio di conoscere le proprie radici non giustifica un potenziale conflitto con il desiderio della madre di conservare l'anonimato; a suo avviso dovrebbe prevalere comunque il principio della insindacabilità della decisione della donna.

Si deve inoltre considerare che, anche nel testo del Governo, la conoscenza dell'identità dei genitori biologici non è un diritto, ma una mera facoltà, che può scontrarsi contro il rifiuto opposto dal tribunale per i minorenni: vi sarebbe allora una vera violenza psicologica nei confronti dell'adottato, che invece non avrebbe ragione per sentirsi coartato se tale facoltà fosse esclusa per tutti dalla legge.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di condividere l'emendamento presentato dal relatore, per le ragioni esposte dalla senatrice De Zulueta e anche in considerazione dell'esperienza delle associazioni di famiglie adottive, che non può essere sbrigativamente liquidata come taluno vorrebbe. In realtà, l'associazionismo che tenta di imporre modelli di vita è un fenomeno tipico della società occidentale, come dimostra l'esperienza degli Stati Uniti.

Fa presente al senatore Vertone Grimaldi che la ricerca delle radici non può avvenire in un puro fatto etnico, come sembra credere chi enfatizza l'identità dei genitori biologici. In caso contrario si ricade ancora una volta nella teoria della «doppia genitorialità», che la più moderna impostazione legislativa vorrebbe superare. È comunque possibile, a suo avviso, apportare qualche aggiustamento al testo proposto dal relatore, prevedendo che l'identità dei genitori biologici possa essere rivelata all'adottato adulto in casi particolari, ove sussistano seri e comprovati motivi.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Pone in risalto poi l'esigenza che, quando la Commissione esamina disegni di legge importanti come quello in titolo, il Governo assicuri la necessaria continuità attraverso la partecipazione dello stesso rappresentante all'intero *iter* parlamentare del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.2545****Art. 3.**

*Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il Tribunale per i minorenni trasmette entro 30 giorni copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali, salvo non ritenga di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, nel qual caso si applica il comma 4 dell'articolo 30.».

**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 5, dopo le parole: «in Italia» inserire le seguenti: «del minore adottato».*

**3.2**

IL RELATORE

*Sostituire i commi 3 e 4 dell'emendamento 3.3 con il seguente:*

«3. Il Tribunale per i minorenni può fornire, su richiesta scritta dell'adottato maggiorenne, informazioni sull'identità dei genitori d'origine, ove non sussistano gravi e comprovati motivi per ritenere che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psicologico o sociale dell'adottato o dei genitori d'origine. In nessun caso l'identità dei genitori d'origine può essere rivelata ad altri soggetti.».

**3.3/1**

MIGONE

*Al comma 1, sostituire il testo dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con il seguente:*

**«Art. 37.**

1. Il Tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti di cui al presente titolo e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore e in particolare sull'identità dei suoi genitori d'origine e sull'anamnesi sanitaria del minore.

2. I genitori adottivi devono informare, non appena possibile, il minore adottato della sua adozione.

3. Il Tribunale per i minorenni di cui al comma 1 fornisce, su richiesta scritta dell'adottato adulto, informazioni sulla sua adozione, omettendo ogni riferimento sui genitori d'origine, le notizie che consentano l'accesso all'identità degli stessi e degli altri congiunti, nonchè le informazioni che possano arrecare danno all'adottato.

4. Nella documentazione depositata presso il tribunale per i minorenni che viene consegnata in copia o data in visione ai sensi delle leggi vigenti devono essere resi non individuabili i riferimenti, le notizie e le informazioni di cui al comma precedente.

5. I genitori adottivi e gli adottati maggiorenni hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal tribunale per i minorenni notizie sull'anamnesi sanitaria dell'adottato.

6. Nessuna informazione può essere fornita dall'Alta Commissione a persone ed enti compresa l'Autorità giudiziaria. Le norme suddette si applicano in relazione al comma 5 dell'articolo 22 e all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 183».

**3.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere le seguenti parole nel testo del comma 4: «ai genitori adottivi la potestà genitoriale o».*

**3.8**

MIGONE

*Al comma 1, nel testo sostitutivo dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella lettera c) del comma 2 sostituire l'espressione «due esperti» con l'espressione «almeno quattro esperti».*

**3.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) essere diretti da persone con formazione e competenza acquisite in almeno due anni di attività nel campo dell'adozione internazionale».*

**3.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) utilizzare per il sostegno alla coppia prima, durante e dopo l'adozione, esperti in campo sociale giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale».

**3.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel testo dell'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1, lettera d), dopo la parole «verificabile», aggiungere le seguenti: «presentando annualmente il bilancio all'Alta Commissione».*

**3.7**

IL RELATORE

## **Art. 6.**

*Al comma 1, nel testo dell'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 1 sostituire le parole: «fino ad un anno e della multa fino a lire tre milioni», con le seguenti: «da 6 mesi ad un anno. Non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

**6.1**

IL RELATORE

## **Art. 9.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 11.200 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998».*

**9.1**

IL RELATORE

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**121<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio scorso.

Il senatore BEVILACQUA ricorda che il provvedimento in titolo affronta sostanzialmente due problemi, entrambi caratterizzati da estrema urgenza: quello del personale dipendente dagli enti locali, che richiede il trasferimento allo Stato, e quello degli insegnanti precari. Quanto al personale degli enti locali, non va dimenticato che esso fu a suo tempo assunto come personale non docente ma, nel corso degli anni, ha espletato funzioni docenti e subisce ora forti disparità di trattamento a seconda dell'ente locale da cui dipende. Quanto alla questione dei precari, rileva che, nonostante le diverse posizioni di partenza, nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo è emerso un progressivo consenso nei confronti dei corsi abilitanti, che sfiora ora l'unanimità dei gruppi politici rappresentati in Commissione. A parte le divergenze che tuttora permangono con riferimento alla conclusione dei suddetti corsi, a suo giudizio la sistemazione dei precari deve peraltro avere carattere generale anziché limitarsi a determinate fattispecie. Anche alla luce dell'annunciato disegno di legge governativo sulla parità scolastica (che inevitabilmente porrà, tra breve, il problema del reclutamento dei docenti delle scuole private, la maggior parte dei quali è attualmente sprovvista

sta di abilitazione), è infatti indispensabile sanare ora tutte le situazioni pregresse e avviare quanto prima il regime definitivo caratterizzato dalla indizione dei concorsi ordinari. Quanto ai problemi relativi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai corsi abilitanti, egli ricorda infine che molti degli emendamenti presentati a tale proposito prevedevano forme di autofinanziamento che, se ritenute non sufficienti, potrebbero anche essere incrementate.

Il senatore RESCAGLIO giudica indispensabile operare una distinzione tra i precari che hanno indiscutibilmente dato, con passione e professionalità, il loro contributo alla scuola e coloro che vi sono invece giunti in maniera casuale e non sempre gratificante. Si tratta senz'altro di un problema di estrema complessità, che deve essere risolto con rigore ma, al tempo stesso, senza mortificare le professionalità acquisite. Egli si sofferma poi sulla questione dei presidi incaricati, che a loro volta attendono da anni una soluzione adeguata. Auspica pertanto l'adozione di parametri di giustizia, che premino i contenuti senza assumere connotati qualunquisti.

Ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 17 luglio scorso, il senatore MANIS avanza la proposta di stralciare dal provvedimento le norme relative ai precari, che indubbiamente ne costituiscono il nodo politico di maggiore rilievo. In considerazione dei tempi estremamente lunghi che il provvedimento ha innanzi a sé e al fine di sopprimere alle vacanze negli organici inevitabilmente conseguenti alla elevatissima mole di prepensionamenti, appare infatti opportuno procedere con priorità alla sistemazione dei precari. A suo giudizio, l'intervento di sistemazione dovrebbe peraltro riguardare tutti i precari, onde poter chiudere una volta per tutte con il passato e adottare finalmente regole nuove per il futuro.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Al fine di consentire una adeguata programmazione dei lavori della Commissione, invita quindi il relatore ad esprimersi alla luce degli orientamenti emersi nel dibattito.

Il relatore BISCARDI prende atto che, nonostante i ripetuti tentativi di raggiungere un accordo, le posizioni politiche restano estremamente differenziate. Ribadisce ancora una volta che il disegno di legge n. 932 è un provvedimento di passaggio, in vista della piena attuazione della legge n. 341 del 1990 per la parte relativa alla formazione universitaria e ai corsi di specializzazione dei docenti, che andrà a regime dall'anno scolastico 1998-99. Si tratta infatti di superare l'ottica essenzialmente contenutistica che ha finora caratterizzato il reclutamento dei docenti, sulla base di un indirizzo cultural-pedagogico che risale a Giovanni Gentile, per approdare a forme nuove basate anche sulla verifica delle capacità didattiche di coloro che aspirano alla funzione docente. In questo senso, il disegno di legge n. 932 risponde contemporaneamente alla esigenza dei giovani neolaureati, che da troppi anni attendono ormai

l'indizione di un concorso, e a quella dei precari. La mancata indizione da ben otto anni dei concorsi è d'altronde una notevole responsabilità del Ministero della pubblica istruzione, che ha fatalmente incrementato il fenomeno del precariato. Corrisponde peraltro al vero, prosegue, l'osservazione del senatore Brignone relativa alla difformità dei requisiti richiesti ai giovani laureati e ai precari, in vista dell'espletamento della medesima funzione docente. Non va tuttavia dimenticato che la situazione è straordinaria e che, di conseguenza, le soluzioni non possono che essere altrettanto straordinarie. Nell'ambito del fenomeno del precariato, esistono d'altronde molteplici tipologie, con diverse caratteristiche anche sotto il profilo della verifica dei contenuti. La soluzione di riservare il 50 per cento dei posti in ruolo alle immissioni per concorso e il restante 50 per cento ai precari rappresenta dunque, a suo giudizio, un buon punto di equilibrio. A tale soluzione egli si è peraltro già dichiarato disponibile ad apportare modifiche nel senso di prevedere corsi propedeutici alla sessione riservata di esami per i precari (che peraltro non potrebbero avere luogo per i conservatori e le accademie). Occorre tuttavia salvaguardare la dignità dell'ingresso dei docenti nel mondo della scuola. Se egli dovesse dunque prendere atto che non vi è la volontà di caratterizzare il provvedimento con i tre aspetti a suo giudizio cruciali (l'indizione di concorsi ordinari; lo svolgimento di corsi propedeutici alla sessione riservata per i precari; il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario allo Stato), oltre che con la soluzione di alcuni limitati problemi oggetto di vertenze giudiziarie, dichiara fin d'ora di rinunciare all'incarico di relatore. Occorre tuttavia chiarire che, qualora fallisse il progetto cui il provvedimento si ispira, il Ministero si troverebbe nella condizione di dover necessariamente bandire i concorsi, per tutelare i diritti dei giovani neolaureati, facendo così definitivamente tramontare ogni ipotesi di soluzione per i precari.

Il PRESIDENTE, dopo aver invitato il relatore a non rinunciare all'incarico, ritiene indispensabile un rinvio del provvedimento al Comitato ristretto, che potrebbe riunirsi domani mattina alle ore 8,30, in luogo della seduta della Commissione già convocata per quell'ora. All'esito di tale riunione, sarà possibile valutare le possibilità concrete di prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di concordare con la proposta del Presidente, pur ritenendo che le posizioni politiche siano assai distanti tra loro. Preliminare è peraltro, a suo giudizio, conoscere se il relatore Biscardi rinuncia o meno al proprio incarico.

Il relatore BISCARDI conviene sulla proposta del Presidente di convocare una riunione del Comitato ristretto e si riserva di assumere una decisione definitiva all'esito di tale riunione.

Dopo che i senatori MONTICONE e MELE hanno dichiarato a loro volta di condividere la proposta del Presidente, il senatore OCCHIPINTI chiede di conoscere l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario MASINI ricorda di essersi già espressa nella seduta dello scorso 17 luglio: il Governo auspica il raggiungimento di un punto di equilibrio che concili le esigenze di rigore con le richieste avanzate da numerose parti politiche con riferimento alla questione dei precari. Ricorda altresì che il provvedimento affronta anche altre questioni, altrettanto urgenti. Sollecita quindi una determinazione da parte della Commissione, in assenza della quale l'indizione di concorsi ordinari non potrà comunque essere ulteriormente dilazionata. In alternativa, il rischio sarebbe infatti quello di incrementare ancora una volta il fenomeno del precariato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori sul disegno di legge n. 932, la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO (A007 000, C07<sup>a</sup>, 0042<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto incaricato dell'esame del disegno di legge n. 932 è convocato per domani mattina, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI (R029 000, C07<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani al termine della seduta pomeridiana della Commissione, per la programmazione dei lavori, è anticipato alle ore 9,15. È confermata la seduta già convocata per domani pomeriggio alle ore 14,30.

Avverte altresì che la Sottocommissione pareri è convocata alle ore 14,15 di domani per l'esame del disegno di legge n. 1021-B.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**108ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C08ª, 0014ª)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante il disegno di legge n. 1021-B, riguardante la riforma del sistema delle telecomunicazioni, e che tale disegno di legge sarà discusso nella seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 23 luglio, alle ore 13,30. Informa inoltre di un orientamento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a trasferire nuovamente in sede deliberante il disegno di legge n. 2526 riguardante le opere per il Giubileo fuori dal Lazio, attualmente all'esame della Commissione in sede referente.

Su quest'ultimo punto interviene il senatore CASTELLI che sottolinea come una decisione di questo genere da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi andrebbe contro le norme del Regolamento e violerebbe i diritti delle minoranze dato che un quinto dei componenti della Commissione aveva già rimesso in sede referente il disegno di legge 2526, assegnato in un primo momento in sede deliberante dal Presidente del Senato.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che vi sono numerosi precedenti di decisioni analoghe a quella prospettata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e che si tratta pertanto di una prassi che consente di superare la norma regolamentare.

Interviene quindi il senatore ERROI che sottolinea l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 2526 e giudica pertanto opportuna e corretta una eventuale decisione della Conferenza in tal senso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2526) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che si era giunti all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione.

I senatori CASTELLI, LAURO e BORNACIN rinunciano all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1, sul quale annuncia il voto favorevole del suo Gruppo il senatore CASTELLI che sottolinea come dovrebbero essere le regioni a gestire le spese degli eventi religiosi che si svolgono sul loro territorio.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.2.

Sull'emendamento 1.3 esprime parere contrario il RELATORE. Il sottosegretario BARGONE, esprimendo a sua volta parere contrario, sottolinea come l'intesa con le regioni prospettate nell'emendamento non sia possibile in quanto non vi sarebbe il tempo necessario all'espletamento delle procedure. Nè d'altra parte, l'intervento può essere diviso tra le varie regioni in quanto i percorsi giubilari hanno carattere interregionale.

Annunciano il voto favorevole dei loro Gruppi sull'emendamento i senatori BORNACIN e LAURO.

Posto ai voti l'emendamento 1.3 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO ed il voto favorevole del senatore CASTELLI, posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Il relatore ERROI e il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.8 che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il senatore BESSO CORDERO ritira l'emendamento 1.14 riservandosi di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il senatore CASTELLI chiede al Presidente perchè sia stato ritenuto ammissibile l'emendamento 1.15.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che l'emendamento così come formulato non presenta profili di inammissibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è quindi respinto.

Posti separatamente ai voti, sono del pari respinti gli emendamenti 1.16, 1.17 e l'emendamento 1.18 sul quale il senatore CASTELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 nonché l'emendamento 1.26 sul quale il senatore CASTELLI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.27 mentre il PRESIDENTE dichiara decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento 1.28. Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30. Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti 1.31 e 1.32.

Sull'emendamento 1.33 il senatore CASTELLI dichiara il voto favorevole della Lega Nord per la Padania indipendente. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

Sull'emendamento 1.38 annuncia il proprio voto favorevole il senatore CASTELLI. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti sono successivamente respinti gli emendamenti 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.47 e 1.49 per assenza dei presentatori.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.48, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 e 1.57.

Il senatore CASTELLI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.58.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 20,50.*

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI), 1.69 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI), 1.70 (dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI), 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e 1.79. Il senatore VERALDI fa proprio l'emendamento 1.80 che, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore CASTELLI, è respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti 1.81 e 1.82, mentre gli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.87 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. Sono poi respinti gli emendamenti 1.88 e 1.89, mentre l'1.90 decade per assenza del proponente. Sono infine respinti gli emendamenti 1.91 e 1.92.

Si passa all'articolo 2.

Tanto il RELATORE quanto il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, 2.6 (fatto proprio dal senatore BORNACIN), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 (fatto proprio dal senatore CASTELLI), 2.30. L'emendamento 2.31 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 2.32 viene respinto dopo che il senatore CASTELLI lo aveva fatto proprio; l'emendamento 2.33 viene respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI. Sono poi respinti gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 e 2.38. Vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.39 e 2.40. Successivamente, sono respinti gli emendamenti 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66. L'emendamento 2.67 viene fatto proprio dal senatore BORNACIN e, posto ai voti, è respinto. Sono parimenti respinti gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85 e 2.86. L'emendamento 2.87 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono poi respinti gli emendamenti 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100 e 2.101. L'emendamento 2.102 viene respinto dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTELLI.

Si passa all'articolo 3.

Tanto il relatore ERROI quanto il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, avendo il Presidente del Senato, acquisito l'avviso dei Capigruppo, disposto il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2526, l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 23 luglio, alle ore 13,30, è integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 1021-B e 2526.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2526****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 1.*

**1.2** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «d'intesa con le».*

**1.3** BORNACIN, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, dopo le parole: «il parere» aggiungere le seguenti: «vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».*

**1.4** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «favorevole delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e il parere».*

**1.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «il parere» inserire le seguenti: «favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e il parere».*

**1.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «il parere» inserire la seguente: «favorevole».*

**1.7**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «della Conferenza episcopale italiana,».*

**1.8**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «definisce e».*

**1.9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «mete storiche di percorsi giubilari» aggiungere le seguenti: «e alla ricostruzione storica e ambientale di percorsi giubilari».*

**1.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «percorsi giubilari» aggiungere le seguenti: «che sono stabiliti inderogabilmente dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1».*

**1.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ed a mete religiose tradizionali».*

**1.13**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in località al di fuori del Lazio» con le altre: «in località al di fuori del Lazio, uniformemente distribuiti nell'intero territorio nazionale».*

**1.14**

MANIERI, BESSO CORDERO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione a quelle padane».*

**1.15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi devono essere approvati con parere vincolante delle regioni competenti per territorio».*

**1.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

**1.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il piano non può essere modificato o integrato e sono escluse rimodulazioni successive dei finanziamenti non previste dal piano di cui al comma 1. Le somme non utilizzate, relative ad interventi revocati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dell'anno successivo».

**1.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «ed integrato» fino a: «diversi soggetti».*

**1.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «modificato ed integrato» aggiungere le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1».*

**1.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3» con le seguenti: «del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 13».*

**1.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

**1.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «devono riguardare esclusivamente» aggiungere le seguenti: «mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed in particolare».*

**1.23** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «accoglienza» aggiungere le seguenti: «lungo le mete storiche di percorsi giubilari».*

**1.24** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «dell'accoglienza» aggiungere le seguenti: «a basso costo».*

**1.25** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o in comunità religiose».*

**1.26** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «in comunità religiose» aggiungere le seguenti: «a basso costo».*

**1.27** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «pertinenza» aggiungere le seguenti: «da gestire dopo il giubileo come strutture ricettive per turisti, studenti, anziani con conseguente durevole occupazione».*

**1.28** LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «non autosufficienti» aggiungere le seguenti: «nei luoghi di antica tradizione storico-religiosa».*

**1.29** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «non autosufficienti» aggiungere le seguenti: «nei luoghi di interesse storico-religioso».*

**1.30** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere dalla parola: «nonchè» fino alla parola: «giubilare» e inserire le seguenti: «inoltre gli interventi possono riguardare anche i beni culturali e di carattere religioso».*

**1.31**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, sopprimere la parola: «nonchè» ed inserire le seguenti: «inoltre gli interventi riguardano anche i beni culturali e di carattere religioso».*

**1.32**

TONIOLLI

*Al comma 3, dopo le parole: «e di carattere religioso» aggiungere le seguenti: «esclusi i beni appartenenti alla giurisdizione della Santa sede».*

**1.33**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «e di carattere religioso» aggiungere le seguenti: «di particolare rilievo».*

**1.34**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «realizzare».*

**1.35**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «assicurare» con la seguente: «garantire».*

**1.36**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e la conoscenza degli stessi attraverso idonee iniziative di comunicazione».*

**1.37**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I flussi giubilari sono organizzati in modo da calibrare il carico dei pellegrini sostenibile dalle strutture turistiche e ricettive nelle zone interessate dai percorsi giubilari».*

**1.38**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli interventi previsti nel piano di cui al comma 1 devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) descrizione particolareggiata degli obiettivi degli interventi;
- b) possibilità di utilizzazione successiva, per finalità di pubblico interesse, delle opere realizzate.».

**1.39** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

**1.40** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «Il piano» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo».*

**1.41** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «anche» con la seguente: «soprattutto».*

**1.42** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «in rapporto all'utilizzo,» aggiungere le seguenti: «per scopi di pubblica utilità».*

**1.43** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**1.44** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) le regioni e gli enti locali, beneficiari del finanziamento».

**1.45** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222».*

**1.46** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «degli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222» aggiungere le seguenti: «gli enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto».*

**1.47** LAURO, CENTARO, D'ALÌ, MANCA, SCHIFANI, GAWRONSKI,  
PERA

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810,».*

**1.48** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «27 maggio 1929, n. 810» aggiungere le seguenti: «gli enti ecclesiastici che godono dell'indulgenza plenaria "in perpetuum"».*

**1.49** LAURO, D'ALÌ, MANCA, PERA

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «capitale pubblico» aggiungere la seguente: «esclusivi».*

**1.50** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «capitale pubblico» aggiungere la seguente: «unici».*

**1.51** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «le associazioni di comuni che si costituiscono soprattutto per realizzare le finalità della presente legge».*

**1.52** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**1.53** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «e le modalità» aggiungere la seguente: «specifiche».*

**1.54** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1.55** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «adempimenti» con la seguente: «atti».*

**1.56** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «adempimenti» con la seguente: «provvedimenti».*

**1.57** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando i tempi precisi per ogni adempimento amministrativo».*

**1.58** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali termini non possono essere successivi al 31 dicembre 1997».*

**1.59** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali termini non possono essere successivi al 31 marzo 1998».*

**1.60** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera d)».*

**1.61** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) i termini entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio lavori, fine lavori e collaudo finale. Tale ultimo termine non può essere successivo al 30 settembre 1999».

**1.62**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 luglio».*

**1.63**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 agosto».*

**1.64**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «30 settembre».*

**1.65**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le finalità di cui alla presente legge».*

**1.66**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e funzionanti».*

**1.67**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) nella realizzazione degli interventi individuati dal piano, le amministrazioni competenti devono limitare i disagi ai cittadini e ai turisti».

**1.68**

LAURO, MANCA, PERA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere finanziati interventi la cui realizzazione è prevista posteriormente al 30 giugno 2000».*

**1.69**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge gli interventi relativi a beni appartenenti alla esclusiva giurisdizione della Santa Sede».

**1.70**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e ai soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, può essere attribuito un finanziamento complessivo non superiore al 20 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3, a condizione che, per la realizzazione di ogni singolo intervento, gli enti medesimi destinino una quota di finanziamenti propri di importo pari o superiore a quello statale».

**1.71**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.72**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La Santa Sede provvede con risorse proprie al finanziamento degli interventi, da realizzare su aree di sua proprietà».

**1.73**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, dopo le parole: «aree ubicate» sopprimere la parola: «almeno».*

**1.74**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «ed almeno» con la seguente: «e».*

**1.75**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «subordinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «a carico della Santa Sede».*

**1.76**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «scambio di note» con le seguenti: «accordi stipulati».*

**1.77**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non posso beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente legge gli interventi relativi a beni appartenenti all'esclusiva giurisdizione della Santa Sede».*

**1.78**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 6.*

**1.79**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il piano assume come oggetto prioritario di intervento le regioni attraversate dalle Vie Romee del Sud: Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Molise in ragione dei programmi di recupero e valorizzazione presentati da ciascuna regione e che le stesse s'impegnano a realizzare».

**1.80**LOMBARDI SATRIANI, BEVILACQUA, BRUNO GANERI, MELE,  
BISCARDI, CAMPUS

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La realizzazione delle opere di cui alla presente legge non incide sulla ripartizione delle risorse prevista dal programma triennale della viabilità 1997-1999».

**1.81**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 7.*

**1.82**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «storico-artistico» aggiungere le seguenti: «al restauro dei castelli e dei borghi della Lunigiana».*

**1.83**

BALDINI

*Al comma 7, dopo le parole: «storico-artistico» aggiungere le seguenti: «, alla valorizzazione dei luoghi di sbarco, in particolare Siracusa e Pozzuoli, che hanno accolto S. Paolo durante la Sua evangelizzazione».*

**1.84**

LAURO, CENTARO, SCHIFANI

*Al comma 7, dopo le parole: «storico-artistico» aggiungere le seguenti: «, alla valorizzazione delle strade Romee, in particolare quelle riconosciute dal Papa nel viaggio Pompei-Pozzuoli-Capua-Roma».*

**1.85**

LAURO

*Al comma 7, dopo le parole: «storico-artistico» aggiungere le seguenti: «, alla valorizzazione delle vie e dei percorsi montani dedicati a personalità del mondo cattolico distintesi per la loro fede nei valori cristiani, come il cosiddetto “Sentiero Frassati”».*

**1.86**

GAWRONSKI

*Al comma 7, dopo le parole: «storico-artistico» aggiungere le seguenti: «alla valorizzazione delle vie Romee, in particolare la via Francigena, la Pompilia, l'Aquila, la Domotiana e l'Appia».*

**1.87**

MANCA, PERA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».*

**1.88**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cinquanta».*

**1.89**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 651 del 23 dicembre 1996 è sostituito con il seguente:

“7. Tra gli interventi urgenti connessi alla celebrazione del grande Giubileo del 2000, è compreso il progetto di valorizzazione turistica, culturale e ambientale dell'antico itinerario delle Vie Romee”».

**1.90**

LAURO, PERA

*Sopprimere il comma 8.*

**1.91**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, sostituire le parole da: «all'Ente nazionale italiano» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti locali nell'ambito delle loro attività».*

**1.92**

CASTELLI, PERUZZOTTI

## **Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 1.*

**2.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione della presente legge vengono istituite dalle regioni competenti per territorio apposite commissioni, la cui composizione è definita dai Presidenti delle regioni stesse».

**2.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «composta dal Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma con le seguenti: «composta esclusivamente dai rappresentanti degli enti locali. La mancata designazione o partecipazione di alcuni di essi non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione».*

**2.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «composta dal Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma con le seguenti: «composta esclusivamente dai rappresentanti degli enti territoriali. La mancata designazione o partecipazione di alcuni di essi non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione».*

**2.5**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire il periodo da: «nove» a: «ANCI» con il seguente: «ventitrè membri designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e diciannove da ogni Presidente di regione, escluso il Lazio».*

**2.6**

LAURO, MANCA, PERA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.7**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».*

**2.8**

BORNACIN, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».*

**2.9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «un membro rappresentante delegato dal sindaco del comune interessato da ciascuno specifico progetto in esame».*

**2.10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui al comma precedente predispone il piano degli interventi che viene approvato con il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

**2.11** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

**2.12** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «non comporta» con le seguenti: «non deve comportare in ogni caso».*

**2.13** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «maggiori».*

**2.14** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

**2.15.** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «in relazione alle finalità di cui al presente comma e al comma 3 dell'articolo 1».*

**2.16** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

**2.17** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».*

**2.18** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla» con le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e della».*

**2.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alle competenti Commissioni parlamentari» aggiungere la seguente: «permanenti».*

**2.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fissa i criteri» aggiungere le seguenti: «all'interno della definizione di cui all'articolo 1, comma 3».*

**2.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fissa i criteri» aggiungere le seguenti: «ed i requisiti».*

**2.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «fissa i criteri» aggiungere la seguente: «inderogabili».*

**2.23**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dano preferenza agli interventi già dotati di un finanziamento».*

**2.24**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nella selezione delle richieste» aggiungere le seguenti: «pervenute».*

**2.25**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «a basso costo» con la seguente: «economica».*

**2.26**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o in comunità religiose».*

**2.27**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «o in comunità religiose» con le seguenti: «o della religiosità a basso costo».*

**2.28**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «in comunità religiose» aggiungere le seguenti: «ferme restando le norme vigenti in materia di classificazione, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità».*

**2.29**

LAURO, MANCA, PERA

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «o in comunità religiose» aggiungere le seguenti: «a basso costo».*

**2.30**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere all'ultimo rigo le parole: «come pubblici servizi».*

**2.31**

GERMANÀ

*Al comma 4, sostituire le parole: «pubblici servizi» con le seguenti: «strutture ricettive per turisti, studenti e anziani, ferme restando le norme vigenti in materia di classificazione, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità».*

**2.32**

LAURO, MANCA, PERA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli stabili appartenenti al demanio dello Stato, compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali e quelli non più utilizzati e occupati di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono trasferiti di diritto al patrimonio disponibile del comune ove sono catastalmente ubicati, qualora il comune medesimo provveda al loro recupero, nel quadro del piano degli interventi per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 1. Il trasferimento a favore del comune avviene in completa esenzione da qualsiasi tributo e diritto».

**2.33**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 5.*

**2.34**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».*

**2.35**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

**2.36**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**2.37**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

**2.38**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «La richiesta di recupero deve essere di iniziativa di Enti territoriali e non, interessati.».*

**2.39**

TONIOLLI

*Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «La richiesta di recupero può essere di iniziativa di Enti territoriali e non, interessati.».*

**2.40**

TONIOLLI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le analisi e le proposte per definire un piano di distribuzione dei flussi previsti per l'evento giubilare sui percorsi interessati, e per tutto l'arco temporale dell'anno santo, avvengono di concerto con le regioni, le province, i comuni e con gli operatori economici locali del settore turistico.».*

**2.41**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 6.*

**2.42** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere» con le seguenti: «il piano della fattibilità amministrativa e tecnica delle opere».*

**2.43** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «come beni di pubblica utilità».*

**2.44** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per scopi di pubblica utilità».*

**2.45** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «coerenza», con la seguente: «rispondenza».*

**2.46** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «con un itinerario», fino alla fine del comma con le seguenti: «con le mete storiche di percorsi giubilari».*

**2.47** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «o con una meta religiosa tradizionale».*

**2.48** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 7.*

**2.49** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «riguardino beni culturali» inserire le seguenti: «sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431».*

**2.50**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «i soggetti» aggiungere la seguente: «comunque».*

**2.51**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».*

**2.52**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

**2.53**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**2.54**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

**2.55**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «le proprie valutazioni» con le seguenti: «il proprio parere».*

**2.56**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano».*

**2.57**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento».*

**2.58**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Per le operazioni relative alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1977, e del Teatro Petruzzelli di Bari, distrutto dall'incendio doloso del 27 novembre 1991, il Ministero del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima rispettivamente di lire 100 miliardi e 50 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi», con le seguenti: «lire 200 miliardi per il 1998 e a lire 250 miliardi».*

**2.59**

MAGGI, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Per le operazioni relative alla costruzione e al ripristino del Teatro Petruzzelli di Bari, danneggiato dall'incendio doloso del 27 ottobre 1991, il comune di Bari può promuovere la costituzione di una società per azioni alla quale partecipano, come soci, oltre al comune stesso o ad altri enti pubblici, i soggetti privati proprietari del teatro. La quota di capitale sociale da sottoscrivere da parte del comune di Bari o di altri enti pubblici non deve essere inferiore al 51 per cento.

8-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 50 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi», con le seguenti: «lire 200 miliardi per il 1998 e a lire 250 miliardi».*

**2.60**

MAGGI, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Santuario Madonna degli Angeli di Cuneo, conseguenti al crollo della cupola avvenuto in data 30 dicembre 1996, il Ministro del Tesoro è autorizzato ad utilizzare nella misura massima di lire cinque miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1».

**2.61**

BRIGNONE, CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 9.*

**2.62**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 6,» inserire le seguenti: «, degli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dei soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810».*

**2.63**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

**2.64**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**2.65**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

**2.66**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, sostituire la parola: «comune» con la parola: «regione».*

**2.67**

LAURO, MANCA

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il comune, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli orientamenti del comune medesimo, nei successivi dieci giorni, trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini del loro inserimento nel piano. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole».*

**2.68**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «può trasmettere» con la seguente: «trasmette».*

**2.69**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.70**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Fermo il disposto di cui ai commi da 4 a 7, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, presentano la relativa richiesta al comune nel cui comprensorio ricade l'intervento. Il comune, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli orientamenti del comune medesimo, nei successivi dieci giorni, trasmette alla Commissione il proprio parere sulle iniziative ai fini dell'oro inserimento nel piano. Trascorso tale termine il parere si intende reso in senso favorevole».

**2.71**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 10.*

**2.72**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «e al comma 9-bis».*

**2.73**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, dopo le parole: «devono documentare» aggiungere le seguenti: «in maniera inequivocabile».*

**2.74**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, dopo le parole: «devono documentare» aggiungere le seguenti: «in modo dettagliato».*

**2.75**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, sostituire la parola: «coerenza» con la seguente: «rispondenza».*

**2.76** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «o con una meta religiosa tradizionale».*

**2.77** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 11.*

**2.78** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 11, sostituire le parole: «della proposta» con le seguenti: «dello schema».*

**2.79** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 12.*

**2.80** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 12 con il seguente.*

«12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale del proprio personale ministeriale».

**2.81** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «il Ministro delegato per le aree urbane» con le seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1».*

**2.82** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposito provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla riorganizzazione della struttura».*

**2.83** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane».*

**2.84**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, sopprimere le parole da: «che viene all'uopo integrato» fino alla fine del comma.*

**2.85**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, sostituire le parole: «quindici unità» con le seguenti: «dieci unità».*

**2.86**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «di cui», inserire le seguenti: «o tre sindaci delle città di Roma, Assisi e Padova e due dirigenti».*

**2.87**

TONIOLLI

*Al comma 12, sostituire le parole: «Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi» con le seguenti: «Ufficio per il Giubileo del 2000».*

**2.88**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eventuali oneri recati dall'applicazione del presente comma sono da intendersi a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3».*

**2.89**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 13.*

**2.90**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 13, sostituire le parole da: «Il Ministro delegato», fino alla parola: «piano», con le seguenti: «La Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, garantisce il monitoraggio e la vigilanza sull'esecuzione di tutte le opere previste dal piano di cui all'articolo 1».*

**2.91**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo degli interventi».*

**2.92** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 14.*

**2.93** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**2.94** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «due mesi».*

**2.95** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul temporaneo trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a)».*

**2.96** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «specificando lo stato di avanzamento di ogni intervento».*

**2.97** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Si applicano agli interventi di cui alla presente legge le disposizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. La circostanza eccezionale della celebrazione del Giubileo e l'urgenza causata dall'avvicinarsi dell'anno 2.000 non sono condizioni sufficienti per legittimare il ricorso alla trattativa privata».

**2.98** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. Il Ministro delegato per le aree urbane fissa le modalità per garantire la trasparenza delle decisioni e degli atti riguardanti l'attuazione del piano e l'informazione dell'opinione pubblica».

**2.99**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, fissa le modalità per garantire la trasparenza delle decisioni e degli atti riguardanti l'attuazione e l'informazione della pubblica opinione».

**2.100**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il Ministro delegato per le aree urbane stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione».

**2.101**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. La circostanza eccezionale della celebrazione del Giubileo e l'urgenza causata dall'avvicinarsi dell'anno 2000 non costituiscono in alcun modo condizioni sufficienti per legittimare il ricorso alla trattativa privata».

**2.102**

CASTELLI, PERUZZOTTI

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 1.*

**3.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire la parola: «ventennali», con la seguente: «decennali».*

**3.3** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire la parola: «ventennali», con la seguente: «quindicennali».*

**3.4** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nei limiti delle risorse», fino alla fine del comma con le seguenti: «entro e non oltre gli importi di cui al comma 5 del presente articolo».*

**3.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

**3.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «appositamente accesi per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4».*

**3.7** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire la parola: «derivanti», con la seguente: «risultanti».*

**3.8** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

**3.9** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «autorizzato», con la seguente: «delegato».*

**3.10** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «a quelli delle amministrazioni statali», con le seguenti: «direttamente alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».*

**3.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «a quelli delle amministrazioni statali», con le seguenti: «direttamente e in parti uguali a quelli delle regioni».*

**3.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «interventi di loro», aggiungere la seguente: «diretta».*

**3.13**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei lavori pubblici trasferisce tempestivamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), le risorse loro spettanti in base alla ripartizione stabilita dal piano».*

**3.14**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme spettanti agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono direttamente trasferite agli stessi, non oltre il 31 dicembre 1997».*

**3.15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delegato per le aree urbane trasferisce tempestivamente agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , le risorse loro spettanti secondo la ripartizione definita dal piano».*

**3.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme spettanti agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono trasferite ai medesimi, improrogabilmente, entro il 31 gennaio 1998».*

**3.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

**3.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire la parola: «revocati» con le seguenti: «che sono stati anche parzialmente revocati».*

**3.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «e successivamente riassegnate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per essere destinati agli enti locali. Il Ministro del tesoro provvede a dare attuazione alla presente disposizione».*

**3.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «e successivamente riassegnate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo scopo di destinarle agli enti territoriali».*

**3.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «e successivamente riassegnate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dell'anno successivo».*

**3.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 5.*

**3.23**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per una quota del 50 per cento mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per la restante quota a carico delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222 iscritte al capitolo 4480 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.24**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per una quota pari a 100 miliardi per il 1998 e 150 miliardi per il 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per le restanti quote mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, per gli anni 1998 e 1999 alla tabella C, Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 121 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.25**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per una quota pari a 50 miliardi per il 1998 e 100 miliardi per il 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per le restanti quote mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, per gli anni 1998 e 1999 alla tabella F, legge n. 433 del 1991, articolo 1, comma 1 (Tesoro cap. 8778). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.26**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «150» con la seguente: «140».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «200» con la seguente: «190».*

**3.27**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «150» con la seguente: «145».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «200» con la seguente: «195».*

**3.28**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «per gli anni 1998» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per l'anno 1998 e per una quota pari a 100 miliardi dell'anno 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997; ai rimanenti 100 miliardi relativi all'anno 1999 si provvede mediante le nuove entrate derivanti dall'equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul consumo di gas metano applicata nei territori del Mezzogiorno a quella applicata nel resto del territorio nazionale».*

**3.29**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «per gli anni 1998» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per l'anno 1998 e per una quota pari a 150 miliardi dell'anno 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; ai rimanenti 50 miliardi relativi all'anno 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto nello stesso capitolo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

**3.30**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «i medesimi» con le seguenti: «gli stessi».*

**3.31**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, sostituire la parola: «occorrenti» con la seguente: «necessarie».*

**3.32**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 6.*

**3.33**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. Gli importi che non sono stati utilizzati nell'esercizio di competenza possono essere impegnati in quelli successivi».*

**3.34**

CASTELLI, PERUZZOTTI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**107ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni. Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale Natalino LECCA, Presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0046º)

Il Presidente SCIVOLETTO, ricordato che il seguito dell'audizione del generale Lecca avrà inizio alle ore 15 della seduta odierna, propone di procedere all'illustrazione, da parte del relatore, delle relazioni sui disegni di legge n. 2071-B, in sede consultiva, e n. 2655, in sede referente, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta, eventualmente da convocare.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2071-B) Interventi urgenti per l'economia**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PIATTI, sottolineando gli obiettivi di fondo perseguiti con il provvedimento in esame, volto a prevedere rilevanti rifinanziamenti di alcune importanti leggi di intervento (fra cui la legge n. 317 del 1991, la legge n. 237 del 1993, le normative in materia di consorzi per l'*export*, di distretti industriali, di interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno e a favore delle zone terremotate, nonché numerose altre finalità in materia di attività produttive). Quanto ai profili di competenza della Commissione, si sofferma sulle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 17, che stabilisce che le somme attribuite all'agricoltura, con varie delibere CIPE, e non utilizzate

dalle regioni nell'ambito delle diverse azioni organiche, siano destinate ad uno speciale progetto, da effettuarsi nelle aree interne e volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di altre iniziative in materia di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti di qualità. Nello stigmatizzare il ritardo registrato nella richiesta di utilizzi, esprime una valutazione positiva, sulla disposizione che consente di riprogrammare una somma rilevante (che dovrebbe presumibilmente attestarsi nell'ordine di circa 230 miliardi) per finalità comunque attinenti al settore agricolo.

Quanto all'articolo 23, la disposizione in esame – prosegue il relatore – modifica la procedura di intervento della RIBS (commi 1-3), di cui modifica altresì la ragione sociale ed il consiglio di amministrazione (comma 4) ed abroga, conseguentemente, alcune disposizioni (comma 5). La nuova procedura prevista presenta uno schema di intervento notevolmente semplificato rispetto ai quattro passaggi attualmente previsti, prevedendo una delibera quadro da adottare dal CIPE relativa ai criteri generali e alle modalità degli interventi, con notifica alla Commissione europea e approvazione periodica, da parte del CIPE, degli indirizzi di intervento. Ferma restando l'esigenza, già affermata dalla Commissione anche in altre circostanze, di dare attuazione ai vari interventi di riordino previsti dal decreto n. 143 del 1997, istitutivo del MIPA, il relatore ritiene che sia condivisibile l'obiettivo perseguito di semplificazione procedurale: preannuncia pertanto un parere ispirato a tale valutazione, in cui sia altresì contenuta l'osservazione sull'opportunità di accelerare i processi di riforma degli organismi di riferimento del mondo agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA**

(Esame e rinvio)

Il relatore PIATTI riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, relativo ad una questione assai dibattuta, attinente alla interpretazione di una disposizione della legge n. 610 del 1982, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA, questione sulla quale il Commissario governativo, avvocato Ricciardi, ha recentemente fornito alcune delucidazioni, in audizione informale davanti all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi la scorsa settimana. Il provvedimento in esame, composto di un solo articolo, detta una norma interpretativa volta a prevedere che le disponibilità finanziarie di cui si deve tenere conto per la determinazione annuale delle assegnazioni all'AIMA con la legge di bilancio (intervento ora attuato in sede di legge finanziaria) includono anche l'avanzo di amministrazione, iscritto nel bilancio previsionale dell'Azienda stessa. Ricordato che prima del 1986 la posta di bilancio relativa a tali avanzi di amministrazione non era prevista, rileva che la questione della legittimità di tale appostazione di bilancio è stata posta, solo nel 1995, dall'allora Commissario delegato dell'EIMA, che mosse dei rilievi sulla effettiva utilizzabilità degli avan-

zi di gestione così determinatisi, questione sulla quale poi sono state effettuate indagini e sono in corso iniziative anche da parte della magistratura. Il relatore sottolinea che la questione interpretativa dell'articolo 10 della citata legge n. 610 è stata immediatamente posta dal nuovo Ufficio commissariale dell'Azienda, il che ha determinato, allo stato, il blocco di tutte le procedure di utilizzo di tali fondi (destinati a molti settori di intervento), e ha suscitato vivaci rilievi da parte del mondo produttivo. Il relatore richiama quindi il contenuto di una nota fattagli pervenire dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'AIMA, che ha ritenuto che il vero problema riguardi le modalità (da giudicare se discrezionali o meno) di utilizzo di tali fondi, senza l'intervento in sede CIPE.

Il relatore, nel far rilevare l'esigenza di «sbloccare» una situazione gestionale comunque difficile, tenendo conto delle esigenze del mondo produttivo, si interroga sulla scelta di intervenire con una norma di interpretazione della stessa legge del 1982, piuttosto che con una norma che abbia decorrenza dall'esercizio finanziario in corso; chiede pertanto che se tale approccio normativo (che potrebbe dare adito a delle riserve) sia da ricollegare a profili contabili di conservazione dei fondi e dei finanziamenti; prende comunque atto che si tratta di una norma interpretativa che interviene a molti anni di distanza dall'originaria legge di intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(R033 004, C09ª, 0002ª)

Il Presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Comunica altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori, relativamente al seguito dell'audizione del generale Lecca.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, nominata ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, in relazione alle questioni attinenti al settore lattiero-caseario**

(Seguito e conclusione dell'audizione)  
(R047 000, C09ª, 0001ª)

Si riprende l'audizione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso.

Il generale LECCA risponde, facendo seguito a quanto già esposto nella precedente seduta, ai quesiti postigli dal presidente Scivoletto, nella seduta predetta, in ordine ad alcune questioni di rilievo.

In materia di metodologia dei lavori seguita dalla Commissione di indagine, il generale Lecca precisa che la Commissione ha convenuto, di comune accordo, su un metodo che dovrebbe portare alla quantificazione del latte prodotto dai singoli allevatori e del quantitativo globalmente prodotto a livello nazionale, facendo ricorso all'incrocio dei dati, come esposti nei nuovi modelli L1, con i dati del censimento dei veterinari delle ASL. Precisa al riguardo che da tale metodo di indagine già sarebbero emerse alcune significative incongruenze (per esempio relativamente a latte prodotto senza il possesso di mucche).

In relazione ai piani di sviluppo e di miglioramento, precisa altresì che da parte della forza pubblica sono in corso accertamenti, come pure relativamente ai piani di abbandono della produzione lattiera, in ordine ai quali sarebbero già emersi alcuni dati significativi. In particolare si è verificato che sono stati concessi premi per l'abbandono delle quote e si sta cercando di risalire dalle quote «abbandonate» al numero dei capi effettivamente «abbandonati», precisando al riguardo che non è stato finora possibile un incrocio, esaustivo e completo, di tali dati. Anche in relazione ai piani di miglioramento, da tali indagini sarebbero emerse fattispecie non del tutto regolari relativamente alla presenza dei requisiti richiesti.

Circa il riferimento ai traccianti di evidenziazione, precisa che la Commissione di indagine ha fatto riferimento ad iniziative legislative, anche della passata legislatura, che sarebbe auspicabile riprendere, pur nella consapevolezza che proposte di tal genere non incontrerebbero eccessivo favore, in particolare da parte dei paesi eccedentari della U.E.; sottolinea al riguardo che ciò però consentirebbe alle autorità sanitarie e doganali anche l'individuazione di prodotti lattieri provenienti da paesi terzi.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore CUSIMANO fa riferimento al primo bollettino dell'aprile 1994, nel quale era contenuto un altissimo numero di errori, tanto da determinare circa 40.000 ricorsi. Chiede se al riguardo siano emerse precise responsabilità (per errore o per dolo) da parte di chi ha, ai vari livelli, gestito o collaborato alla gestione del sistema. Fa altresì riferimento ad un intervento dell'avvocato Corradi (componente della Commissione governativa di indagine) in un convegno di allevatori, tenutosi a Montichiari l'8 maggio scorso: chiede se tale fatto (sul quale è stato anche presentato uno strumento ispettivo) possa aver in qualche modo inciso o addirittura compromesso i lavori della Commissione.

Il generale LECCA sottolinea che la Commissione non ha potuto esaminare tutti i bollettini emessi (il che avrebbe richiesto una ben diversa disponibilità di risorse umane), ma ha potuto esaminare il bollettino n. 2 della campagna 1995-1996 e il bollettino della campagna

1996-1997. Quanto al bollettino del 1994 citato, sottolinea che i molti errori inclusi potrebbero derivare dagli errori dei bollettini precedenti, in assenza di interventi di correzione da parte dei vari soggetti interessati. Peraltro, come segnalato nella stessa relazione già consegnata alle Camere, nello stesso bollettino 1995-1996 erano ancora presenti moltissimi errori; attualmente la Commissione di indagine, attraverso contatti diretti con le varie APL, sta operando per la correzione degli errori (che non dovrebbero essere, a suo avviso, comunque ascritti al Centro di calcolo).

Quanto all'episodio citato relativamente all'intervento dell'avvocato Corradi, precisa che tale intervento non può avere in alcun modo influito sui lavori della Commissione in quanto, in tale data, la relazione della Commissione di indagine (i cui lavori, allo stato, non erano stati ancora prorogati) era già stata consegnata al Governo e alle Camere e quindi resa pubblica.

Il senatore MINARDO, nel prendere atto del rigore metodologico con cui ha operato la Commissione di indagine, chiede quale sia il criterio adottato per stabilire l'attendibilità dei dati contenuti nel censimento AIA, chiedendo ulteriormente se tale rilevazione abbia avuto carattere campionario o abbia invece riguardato tutta la popolazione statistica. Chiede altresì su quali basi metodologiche i dati ISTAT siano stati giudicati carenti dalla Commissione di indagine (questione questa della quale, a suo avviso, anche la 9ª Commissione dovrebbe occuparsi); si sofferma quindi sull'affermazione relativa all'opportunità di superare il quantitativo di riferimento individuale nei confronti delle aziende prive di bestiame, osservando che tale meccanismo diversificato proposto necessiterebbe di un ulteriore chiarimento. Nel convenire sulle considerazioni relative all'organismo di controllo, e nel prendere atto favorevolmente dei nuovi modelli L1 previsti, chiede chiarimenti sui contenuti dello studio comparato relativo alla legislazione sulle quote di altri Stati membri. Chiede, infine, delucidazioni in ordine all'affermazione sulla non praticabilità della compensazione privilegiata delle zone svantaggiate e sul riferimento ad un più generico concetto di «aiuti».

Il generale LECCA fa osservare che l'inattendibilità del censimento AIA era stata sostenuta sulla base della mancata inclusione delle aziende con meno di tre capi, mentre i riscontri effettuati hanno consentito di verificare che erano stati censiti anche tali dati produttivi, e che il censimento AIA aveva effettuato una rilevazione globale ed esaustiva, pur non potendo invece la Commissione di indagine pronunciarsi in merito alle quantità di latte, per assenza di dati di raffronto. Quanto ai dati statistici, sottolinea che non è stato possibile verificare una convergenza di dati, ricordando che è notorio che molti dati statistici non possono essere utilizzati a fini fiscali. Quanto poi alla attribuzione di quote senza vacche, si sofferma sui molti fenomeni di commercio di quote, o attraverso società di comodo o attraverso falsificazioni fiscali: sottolinea che alla Commissione è apparsa più congrua una attribuzione di quote a chi detiene il bestiame, tenendo disponibili anche quantitativi per chi voles-

se intraprendere tale attività (e ciò anche alla luce del prospettato mantenimento, anche dopo il 2000, del sistema dei contingenti produttivi). Precisato che lo studio comparato è in corso di stesura, osserva, quanto alle zone svantaggiate, che queste sono certo da favorire ma che la Commissione ha voluto richiamare l'attenzione sugli effetti distortivi prodotti da società «di comodo» fra zone di territorio non omogenee. Quanto alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento relativo all'entrata in vigore del contingentamento produttivo, precisa che la Commissione è in attesa di alcune indicazioni da Bruxelles in ordine all'anno di riferimento, pur sottolineando che verranno comunque «tagliati fuori» dalla ricostruzione dei dati quelli relativi alle forme contrattuali atipiche.

Il senatore BIANCO, nel rilevare che si sta dando corso alla richiesta, più volte avanzata, relativamente ai modelli L1, afferma che non si vuole certo in alcun modo intralciare i lavori della Commissione di indagine, che è opportuno prosegua la propria attività senza interferenze da parte di alcuno. Fa quindi riferimento ad una notizia riportata i primi di giugno su un organo di stampa, relativa sia ad una lettera della Commissione di indagine al Governo, con cui sarebbe stata lamentata scarsa collaborazione da parte del Ministero, sia alla inclusione, nella apposita *task force* creata, di persone raggiunte successivamente da avvisi di garanzia.

Il generale LECCA precisa che le notizie riportate dai *media* non corrispondono assolutamente alla realtà dei fatti, e in particolare è destituita di fondamento la notizia su una lettera al presidente Prodi circa la scarsa assistenza da parte del Ministero, che invece ha prestato piena e fattiva collaborazione. La Commissione di indagine ha effettivamente chiesto la istituzione di una sorta di *task force* (come sede di contatto con le altre branche delle amministrazioni dello Stato), alla cui istituzione si è proceduto con la partecipazione di esponenti del MIPA, della Sanità e successivamente delle Finanze e della Guardia di finanza: in relazione ai componenti di tale organismo, si è effettivamente ritenuto più opportuno sostituire due componenti (per la concomitanza con indagini in corso).

Il senatore BUCCI rileva che la relazione della Commissione di indagine è assai ricca di proposte e di suggerimenti (cui peraltro si è fatto anche ampio riferimento nella seduta precedentemente dedicata all'audizione), osservando che sulla base della legge n. 204 del 1997 più volte citata, alla Commissione di indagine, oltre alla raccolta di indicazioni e suggerimenti, è stato affidato il compito prevalente di accertare i dati produttivi. Nel far rilevare l'enorme sconforto di tutti gli allevatori onesti, il senatore Bucci chiede se, unitamente all'elenco dei dati produttivi, sarà finalmente possibile identificare chi ha frodato, sottolineando che chi ha così gravemente danneggiato l'agricoltura italiana dovrebbe essere espulso dal ciclo produttivo.

Il generale LECCA, nel ricordare che la Commissione da lui presieduta è una Commissione di indagine e non di inchiesta, cui è stato affidato il mandato di indagare su fatti assai controversi, fa osservare che la Commissione ha inteso interpretare il proprio mandato come ricerca e indagine su fenomeni da intendere nella loro generalità (attinenti a eventuali disservizi e disfunzioni di particolari categorie di operatori), per presentare un articolato ventaglio di conclusioni e osservazioni, compito che ritiene sia stato adempiuto (e, d'altronde, non sarebbe stata certo possibile, nel tempo dato, un'indagine su circa 120.000 aziende e oltre 2.000 acquirenti). Nel sottolineare il pieno impegno della Commissione nello svolgimento dei nuovi compiti di accertamento assegnati (che, a suo avviso, potrebbero anche considerarsi come attività di amministrazione diretta), assicura che la Commissione sta operando per arrivare a dati conclusivi sui produttori di latte, attraverso la pubblicazione, nel tempo previsto, dei relativi elenchi.

Il senatore PIATTI, nel ricordare come siano stati da alcune parti contestati i dati forniti, ritiene che anche alla luce delle delucidazioni fornite, va preso atto della seria opera di ricostruzione di dati certi, effettuata anche facendo ricorso a branche della pubblica amministrazione. Nel rilevare che fenomeni di illegalità, nel sistema di gestione delle quote, hanno avuto diffusione su tutto il territorio nazionale, ribadisce che occorre evitare di demonizzare il mondo agricolo ma, al contempo, occorre approntare un serio sistema di controlli, ridefinendo corretti rapporti pubblico-privato.

Il senatore ANTOLINI nel rilevare che i dati, per essere veramente certi, dovranno essere provati, osserva che comunque si tratterà di dati «virtuali», frutto di proiezioni ed elaborazioni: chiede comunque chiarimenti in merito. Quanto poi alla compensazione nazionale, chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni comunitarie in materia di compensazione per particolari categorie di territori.

Il senatore SARACCO chiede se è presumibile ipotizzare che i dati, cui perverrà la Commissione, consentiranno di ricontrattare le multe in sede europea.

Il senatore MURINEDDU chiede se l'eventuale presenza rilevata di mucche in stalle (attribuibili ad allevatori che hanno partecipato a programmi di abbandono della produzione lattiera) non possa essere invece riconducibile ad operazioni di riconversione aziendale.

Il senatore BETTAMIO dichiara di convenire pienamente con quanto affermato dal Generale Lecca relativamente al citato intervento dell'avvocato Corradi al convegno (al quale egli era personalmente presente), precisando che nella circostanza tale componente della commissione si è limitato, correttamente, a dare atto della relazione già resa pubblica.

Il Generale LECCA in relazione al problema sollevato da vari senatori sulla certezza dei dati, assicura che la Commissione di indagine sta operando per costruire dati certi, che vanno però ricavati sulla base dei dati di produzione media *pro capite* e che tale opera sarà tanto più precisa, quanto più saranno certi i dati forniti dalla rilevazione a cura del Ministero della sanità, sottolineando che sarà poi l'amministrazione attiva dello Stato ad operare gli opportuni controlli. Precisa comunque che la Commissione sta operando per correggere i *surplus* registrati sulla carta, attraverso un metodo di calcolo e ragionamento induttivo, che consentirà di produrre i nominativi relativi alle dichiarazioni L1 ritenute «incoerenti».

Quanto a rapportare il quantitativo di riferimento individuale al bestiame effettivamente posseduto, ricorda la normativa vigente che prevede il ritiro della quota in caso di mancata produzione; in relazione poi alle zone svantaggiate, conviene sull'opportunità di prevedere incentivi, che ritiene dovrebbero prevedere modalità diverse dalla posizione privilegiata nella compensazione, che può creare i noti effetti distorsivi.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia il generale Lecca per l'ampia e dettagliata esposizione svolta, nonché tutti i senatori intervenuti nel dibattito per gli interessanti quesiti posti. Nel dichiarare conclusa l'audizione odierna, preannuncia sin d'ora l'intendimento di procedere nell'ambito della stessa procedura già autorizzata ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, ad un nuovo incontro con il Generale Lecca, integrativo della procedura informativa, una volta che saranno resi noti i risultati derivanti dalla proroga dei lavori della Commissione d'indagine disposta dalla legge n. 204 del 1997.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

*SUL COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA BANCA-DATI LATTE DELL'AIMA*

(A007 000, C09ª, 0047ª)

Il PRESIDENTE informa che (come già convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi) domani, mercoledì 23 luglio, alle ore 9, verrà attivato lo «sportello AIMA» per il collegamento informatico con la banca-dati latte dell'AIMA (già reso potenzialmente disponibile alla consultazione da alcuni mesi), precisando che tale banca-dati è consultabile (in orari da stabilire di volta in volta) solo con l'assistenza di un funzionario dell'AIMA, ente su cui evidentemente ricade l'eventuale onere di ottemperare alle prescrizioni della legge n. 675 del 1996 in materia di tutela dei dati, recentemente entrata in vigore.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI; CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PER GIOVEDÌ 24 LUGLIO (R029 000, C09ª, 0015ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, al termine della seduta della Commissione, non avrà più luogo. Comunica altresì che la Commissione agricoltura si riunirà giovedì 24 luglio, alle ore 8,45, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2071-B, in materia di interventi urgenti per l'economia. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi avrà luogo giovedì 24 luglio, al termine della medesima seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro: esame del documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del Doc XVII, n. 4)  
(R048 000, C11<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 luglio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 luglio si è svolta in Commissione un'ampia discussione sulle conclusioni del lavoro del Comitato paritetico. In tale occasione, è emersa una notevole convergenza sull'impostazione del documento di sintesi da lui predisposto, in ordine al quale sono state avanzate talune osservazioni, delle quali si è poi tenuto conto nella stesura finale.

D'intesa con il presidente della Commissione lavoro della Camera, Innocenti, è stata ravvisata l'opportunità di far sì che le due Commissioni omologhe procedano ora all'esame e votazione, ciascuna nella propria sfera di autonomia, di documenti di impostazione comune, anche al fine di rafforzare il significato politico dell'iniziativa.

Al riguardo, tenuto conto che il Comitato paritetico ha compiuto negli scorsi mesi un'ampia ed approfondita attività, ed attesa la sua natura paritetica e il criterio di proporzionalità tra le forze politiche che ha presieduto alla sua formazione, e considerata altresì l'ampiezza del consenso che si è registrata sulle sue conclusioni, è apparso opportuno che

le Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento facciano proprie le valutazioni e le conclusioni emerse dalla sintesi dei lavori del Comitato.

Dà quindi lettura dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, rilevando come questo faccia espresso richiamo al documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico, che ne costituisce parte integrante. Il documento sottolinea inoltre l'importanza di un'incisiva azione dei pubblici poteri per la promozione di una cultura della prevenzione nel Paese, e preannunzia l'impegno della Commissione a realizzare un continuo monitoraggio del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro.

Il senatore BONATESTA esprime il suo apprezzamento di massima per i risultati dell'indagine conoscitiva, che è stata condotta in modo ineccepibile, registrando alla fine un'ampia convergenza su un documento di pregevole fattura.

Manifesta tuttavia perplessità per il ristretto ambito d'indagine a suo tempo assegnato al Comitato. Sarebbe stato a suo avviso preferibile esaminare le problematiche della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro con più puntuale riferimento alle realtà delle singole regioni, anche mediante la realizzazione di sopralluoghi a campione in ciascuna di queste. La scelta prevalsa, nel senso di circoscrivere al massimo il numero dei sopralluoghi, ha comportato evidentemente l'impossibilità di prendere contatto con situazioni che pure avrebbero meritato un approfondimento, come ad esempio quella, emblematica, di Montalto di Castro.

Sarebbe stato inoltre opportuno, per quanto riguarda le malattie professionali, che l'attenzione fosse concentrata sulla condizione del malato piuttosto che sulla tipologia delle affezioni.

Naturalmente, lo svolgimento di un'attività più ampia avrebbe comportato la necessità di disporre di un termine più ampio, dell'ordine di un anno o anche più, per la conclusione dei lavori; tuttavia, i vantaggi in termini di maggiore analiticità delle acquisizioni avrebbero ampiamente compensato l'inconveniente della minore speditezza.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Bonatesta, fa presente come il termine per la conclusione dei lavori sia stato fissato dai Presidenti dei due rami del Parlamento, e come la sua durata originaria di quattro mesi sia stata poi portata a sei mesi.

Interviene a questo punto il senatore DUVA, il quale esprime apprezzamento per l'impostazione del documento, dando atto al Presidente di aver tenuto conto delle osservazioni da lui in precedenza formulate in sede di stesura definitiva.

Nell'annunciare il suo convinto voto favorevole, non può tuttavia esimersi dal rilevare come la mancanza nel documento sottoposto alla Commissione di un'esplicita menzione della necessità di un intervento di razionalizzazione normativa segni in qualche modo un arretramento

rispetto al testo del documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico. Suggestisce pertanto l'opportunità di modificare il documento in modo conseguente.

Interviene quindi il senatore MANZI, il quale sottolinea l'importanza del risultato al quale è pervenuta l'indagine conoscitiva.

La situazione registrata nel documento e nel suo allegato può essere a giusto titolo definita drammatica, ed anche nelle ultime settimane le cronache hanno segnalato numerosi casi di incidenti mortali sul lavoro.

Tutto ciò, prosegue il senatore Manzi, postula la realizzazione di un insieme assai articolato di iniziative da parte dei pubblici poteri; un impegno del genere sarà tanto più efficacemente svolto se sarà assistito da un ampio consenso delle forze politiche.

Per le ragioni esposte, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

Ha quindi la parola il senatore PELELLA, il quale, nell'esprimere apprezzamento per i risultati dell'indagine e per il documento conclusivo ora in esame, rileva come le perplessità rappresentate dal senatore Duva circa la mancanza nel documento stesso del riferimento alla necessità di dar corso a iniziative legislative non appaiono pienamente giustificate, dal momento che, nel terzo capoverso, esso fa richiamo alle «indicazioni anche operative contenute nel documento di sintesi» dei lavori del Comitato paritetico.

In conclusione, annuncia il proprio voto favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore MUNDI, il quale annuncia il proprio convinto voto a favore del documento, interviene il senatore BEDIN, il quale sottolinea l'importanza del contributo che potrà derivare dai lavori dell'indagine conoscitiva alla promozione di migliori condizioni di lavoro nelle aziende. Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro non può non formare oggetto della massima attenzione da parte dei pubblici poteri, in ragione degli ingenti costi, prima di tutto umani, ma anche materiali, che da esso derivano. Data la sua portata, è indispensabile operare nel quadro di un impegno comune con i paesi dell'Unione europea, anche se l'armonizzazione non deve comportare dei passi indietro in quei settori dove la tutela del lavoro è in Italia più avanzata di quanto non avvenga da parte degli altri *partners* comunitari.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

Il senatore ZANOLETTI, nell'annunciare il suo voto favorevole, sottolinea l'opportunità di un rafforzamento dell'impegno volto ad abbattere l'incidenza di un fenomeno, quello degli infortuni e delle malattie professionali, che presenta costi umani e materiali tuttora elevatissimi.

Interviene quindi il senatore MANFROI, il quale esprime preliminarmente apprezzamento per il lavoro svolto nel contesto dell'indagine conoscitiva, che ha consentito di individuare numerosi spunti di riflessione e direttrici di intervento, fra cui, in particolare, quella della semplificazione di una normativa caratterizzata dall'estrema farraginosità e da numerose difformità rispetto al contesto dell'Unione europea. Al riguardo, è auspicabile che gli interventi legislativi che sono in qualche modo prefigurati rappresentino solo il primo passo verso l'adozione di un testo unico sulla sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'indagine ha mostrato l'esistenza di un profondo divario fra le varie regioni in termini di ottemperanza alle prescrizioni di legge. Ciò postula incisive misure di riforma dell'organizzazione degli apparati di controllo, a cominciare dagli ispettorati del lavoro. Nel contempo, appare indispensabile promuovere a tutti i livelli una autentica cultura della prevenzione.

Per le ragioni esposte, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle osservazioni formulate dai vari senatori intervenuti, osserva in primo luogo come la scelta di non menzionare espressamente fra gli obiettivi quello dell'adozione di un testo unico risponda alla preoccupazione di far salva l'importanza del complesso delle misure richiamate nel documento, che avrebbe potuto viceversa risultare sminuita ove l'enfasi fosse stata assegnata all'opera di razionalizzazione normativa, che pure rimane indispensabile.

A tale riguardo, si tratterà di completare l'adozione dei decreti legislativi, come pure di colmare talune lacune settoriali, che si registrano specialmente nel settore agricolo, ove il grado di tutela offerto dalla normativa comunitaria non è ancora soddisfacente. Per quanto riguarda più specificamente la questione del testo unico, ricorda come alla sua elaborazione stia lavorando una Commissione interministeriale, e come egli stesso abbia presentato un apposito disegno di legge.

Si augura che i chiarimenti testè forniti siano considerati soddisfacenti dal senatore Duva, senza che si renda necessario apportare modifiche al testo del documento.

Per quanto riguarda i rilievi formulati circa la scelta del Comitato paritetico di ridurre al massimo il numero dei sopralluoghi, che ha comportato purtroppo l'impossibilità di dar luogo ad altri accessi, pure di grande interesse, come quello a Montalto di Castro richiesto dal senatore Bonatesta, fa presente che l'esigenza di concludere speditamente l'indagine conoscitiva ha necessariamente imposto una drastica selezione. Tuttavia, va sottolineata la notevole ampiezza della documentazione che è stato possibile acquisire nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi.

A tale riguardo, data la notevole mole dei documenti agli atti della Commissione, chiede di essere autorizzato ad operare, d'intesa con la Commissione lavoro della Camera, una selezione del materiale, ai fini della sua pubblicazione.

Propone inoltre di inviare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, completo di allegato, a tutti coloro che hanno partecipato

alle audizioni del Comitato paritetico, in sede e durante i sopralluoghi, accogliendo le numerose richieste che sono state formulate in tal senso.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario PIZZINATO, nell'esprimere un giudizio positivo sull'impostazione del documento, assicura che il Governo intende impegnarsi per dare concretezza alle indicazioni in esso contenute.

Ringrazia quindi i parlamentari che hanno contribuito all'indagine conoscitiva per l'attività svolta, che rappresenta un contributo utile sia per la futura attività legislativa delle Camere che per le iniziative dello stesso Governo.

Posto ai voti, il documento è approvato, con l'astensione del senatore Bonatesta.

Il PRESIDENTE ringrazia i componenti della Commissione, ed in particolare quelli che hanno preso parte ai lavori del Comitato paritetico, per la proficua attività svolta, che ha comportato un impegno particolarmente intenso.

Esprime quindi l'auspicio che il documento testè approvato possa contribuire a promuovere una vera cultura della prevenzione nel Paese, e dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva in titolo.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16**

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore BEDIN, il quale dà conto preliminarmente della normativa vigente in materia di previdenza forense, richiamando la legge n. 576 del 1980, che disciplina in modo organico l'intera materia; il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 settembre 1990, che modifica le percentuali di calcolo dei trattamenti e la legge n. 141 del 1992, di modifica della citata legge n. 576.

Il disegno di legge all'esame, integrando e modificando tale quadro normativo, si propone di assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori. Infatti, l'articolo 15 della legge n. 576 consente alla Cassa di rivalutare i trattamenti nel limite del 75 per cento degli indici ISTAT, prevedendo però, all'ultimo comma, la possibilità per la Cassa di richiedere ai Ministeri vigilanti la variazione di tale percentuale. Avvalendosi di tale facoltà, nel 1988, la Cassa ha deciso di chiedere la rivalutazione dei trattamenti nella misura del 100 per cento del suddetto indice, e i Ministeri vigilanti accolsero la richiesta, con il citato decreto del 25 settembre

1990, per le pensioni liquidate a decorrere dal 1 gennaio 1991. Anche sulla base degli studi attuariali predisposti dalla Cassa a sostegno della richiesta di rivalutazione, si deve ritenere che l'aumento della percentuale dal 75 al 100 per cento si riferisse ai soli redditi degli anni posteriori al 1990. Successive decisioni giurisprudenziali, da ultimo anche della Corte di cassazione, hanno affermato che la rivalutazione del 100 per cento deve essere applicata per le pensioni decorrenti dal 1991, con riferimento a tutti gli anni rientranti nel calcolo della pensione, quindi anche con riferimento ai redditi prodotti antecedentemente al 1991. Le conseguenze finanziarie di questa interpretazione risultano straordinariamente gravose per la Cassa. I primi due articoli del disegno di legge in titolo si riferiscono pertanto alla rivalutazione dei redditi del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni – in modo da assicurare l'equilibrio finanziario della Cassa e da evitare 'pensioni d'annata' – mediante l'applicazione della rivalutazione ai soli redditi prodotti negli anni successivi al 1990. L'articolo 3, recante interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge n. 576 del 1990, riguarda l'individuazione dell'anno dal quale cominciano a decorrere le rivalutazioni delle pensioni dopo la loro maturazione.

In conclusione, il relatore fa presente che il provvedimento in discussione è meritevole di apprezzamento, poichè si propone di assicurare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale forense e ne auspica pertanto la sollecita approvazione da parte del Parlamento, pur rilevando che la proliferazione di norme interpretative in materia previdenziale è un elemento sintomatico della complessità e farraginosità della disciplina legislativa vigente.

Il sottosegretario PIZZINATO, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta, si riserva di far conoscere l'orientamento del Governo sul provvedimento in titolo in sede di replica, al termine della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b 00, C11ª, 0017º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 luglio 1997.

Il relatore TAPPARO illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le sottoindicate osservazioni e raccomandazioni:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, per l'individuazione in futuro delle aree interessate dagli interventi indicati all'articolo 26 della legge n. 196 del 1997 sembra più opportuno utilizzare i dati Eurostat per evitare le distorsioni che si determinano con dati Istat allargati, relativamente ai tempi eccessivamente dilatati utilizzati da tale metodologia nel calcolo di coloro che sono alla ricerca di occupazione: nella disposizione richiamata, infatti, viene incluso tutto il Lazio (ad eccezione della provincia di Rieti) e vengono invece escluse realtà del Centro-Nord in cui le modalità di rapporto con il mercato del lavoro dei giovani, per i tempi di attesa, sono strutturalmente diverse, dato che tali tempi si massimizzano per le aspettative di impiego nella pubblica amministrazione, e si minimizzano, per un tempo di attesa significativamente ridotto, quanto alle aspettative di occupazione nelle imprese private;

nel testo del decreto va reinserita una qualche forma di sanzione nel caso di rifiuto di offerte di occupazione nell'ambito del lavoro di pubblica utilità quando non vi siano plausibili giustificazioni, così come indicato all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), della legge n. 196 del 1997;

va altresì fatto obbligo a tutte le strutture preposte alla organizzazione e gestione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro di svolgere una azione efficace per informare i soggetti coinvolti nei progetti di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1, relativamente al fatto che l'impegno nelle attività indicate non determina l'automatica instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

all'articolo 2, comma 2, il criterio di suddivisione delle risorse finanziarie tra lavori di pubblica utilità e borse di lavoro è troppo genericamente definito con il riferimento al 'modo equilibrato' a cui si fa richiamo;

all'articolo 3, comma 1, tra i campi di attività sono stati inseriti, rispetto alle indicazioni della legge delega, lo «sviluppo rurale ed acquacoltura» che rendono plausibili riferimenti anche ad altre attività (ad esempio il turismo) e pongono un problema interpretativo relativamente al concetto di «rurale», che appare obsoleto e inadeguato a precisare l'ambito di un intervento;

all'articolo 4, comma 1, parlare di «nuove attività stabili nel tempo» per i lavori di pubblica utilità può fare pensare ad una attività pubblica o parapubblica se non si fa riferimento ad «attività capaci d'essere competitive nel mercato» seppure con le specificità dei settori e dei caratteri della operatività prevista;

sempre all'articolo 4, comma 6, nella parte in cui si fa riferimento ai requisiti per la formazione delle graduatorie, si rende necessario definire anche una modalità di selezione per l'idoneità a svolgere le mansioni previste nei progetti;

all'articolo 5, comma 6, non pare opportuno abbassare a undici mesi la durata delle borse di lavoro per le imprese al di sotto dei quindici dipendenti; tale durata andrebbe portata a dodici mesi, mentre il differenziale di durata tra diplomati-laureati ed altri giovani senza titolo di studio superiore e universitario dovrebbe essere in tutti i casi di due mesi;

al comma 7 dello stesso articolo 5 appare oggettivamente rischioso definire l'orario d'impiego facendo riferimento solo a venti ore settimanali. Occorre porre un limite orario giornaliero per evitare una possibile concentrazione dell'impiego dei giovani borsisti, ad esempio, in solo due giorni alla settimana;

all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), va precisato che le quaranta ore di formazione esterna vanno svolte utilizzando il sistema di formazione professionale regionale (diretta e convenzionata);

all'articolo 6, comma 3, lettera *b*), l'opportuno riconoscimento dell'apporto formativo dell'artigiano e del professionista nella veste di tutore dei borsisti, dovrebbe essere integrato con la previsione di forme particolari di definizione della soglia minima di tale formazione, che comunque non può esaurirsi nel semplice affiancamento del giovane alla attività del tutore;

all'articolo 6, comma 6, la scelta nominativa dei giovani da parte delle imprese dovrebbe prevedere l'esclusione, o comunque forti limitazioni (al massimo un figlio), dell'utilizzo nelle borse di lavoro da parte dei figli e dei familiari dei titolari delle imprese ammesse al progetto;

all'articolo 8, comma 2, le spese relative alla assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e delle imprese di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 dovrebbero essere ridotte, trasferendo una parte delle risorse finanziarie destinate a questa funzione per l'attivazione di nuove imprese; comunque il 50 per cento dello stanziamento deve essere collegato all'esito della capacità della nuova impresa destinataria dell'assistenza tecnica a restare autonomamente sul mercato (misurando tale tempo in 18 mesi dalla conclusione del progetto): ciò al fine di chiarire che non viene finanziata la consulenza in sè, ma, almeno in parte, l'efficacia di essa nel far sì che le imprese nascenti siano poste nelle condizioni di essere realmente soggetti in grado di competere sul mercato;

all'articolo 9, occorre prevedere che *quadrimestralmente il Governo informi le competenti Commissioni parlamentari sull'andamento del piano straordinario*».

Il senatore MANFROI condivide alcuni giudizi contenuti nello schema di parere testè illustrato dal relatore, soprattutto al primo punto, nella parte in cui si rileva l'esistenza di vaste aree di crisi occupazionale anche nel Nord Italia, caratterizzate da situazioni socio-economiche meritevoli di particolare attenzione da parte del Parlamento e del Governo. Purtroppo, invece di intraprendere la strada dell'incentivazione alla mobilità territoriale della manodopera, in relazione alla marcata della differenza tra le varie aree del paese per quel che riguarda l'offerta e la domanda di lavoro, l'Esecutivo ripropone un modo di legiferare assisten-

zialistico, che in nulla si differenzia dalla normativa già vigente sui lavori socialmente utili, destinato ad aggravare gli squilibri territoriali e ad alimentare le tensioni e la reciproca diffidenza tra Nord e Sud. Per tali motivi, pur condividendo alcuni passaggi del testo proposto dal relatore, il senatore Manfroi esprime la propria contrarietà allo schema di decreto all'esame.

Il senatore BONATESTA osserva che proprio in quanto gran parte dei rilievi espressi nello schema di parere testè illustrato appaiono condivisibili, non è possibile esprimere un parere positivo sullo schema di decreto all'esame senza conoscere preliminarmente l'orientamento del Governo in ordine all'accoglimento delle modifiche proposte. E' infatti evidente che il decreto, nel testo trasmesso alle Camere, si presenta come un insieme di misure demagogiche, clientelari ed assistenzialistiche, assolutamente non condivisibile. D'altra parte, va tenuto presente che il riferimento ai dati Eurostat amplierebbe la platea dei destinatari del piano straordinario per l'occupazione, anche sotto il profilo territoriale, e pertanto, ove tale modifica venisse accolta, sarebbe bene parlare più che di provvedimenti per il Mezzogiorno di interventi destinati alle aree di crisi. Nel caso, poi, si dovesse mantenere il testo attuale, occorrerebbe precisare se la definizione allargata Istat viene assunta con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto ovvero alla data di entrata in vigore della norma di delega, al fine di una più puntuale individuazione delle aree destinatarie degli interventi previsti. In ogni caso, restando invariate le limitate risorse finanziarie complessivamente disponibili, vi è la possibilità che il fervore di iniziative ad opera dei soggetti sociali ed imprenditoriali locali, attualmente in essere, rimanga frustrato e privo di sbocchi positivi. Per tali motivi, il senatore Bonatesta ritiene necessario, per esprimere un giudizio sullo schema di parere, acquisire preliminarmente la disponibilità del Governo ad introdurre nel testo definitivo del decreto le modifiche proposte dal relatore, che egli in larga misura condivide.

Il senatore BATTAFARANO osserva che la importante questione sollevata dal senatore Manfroi relativamente alla individuazione delle aree destinatarie degli interventi è risolta nella norma di delega, e come tale è riprodotta nello schema di decreto all'esame. Il criterio di individuazione, introdotto dal Parlamento all'articolo 26 della legge n. 196 del 1997, consente comunque di distinguere obiettivamente i livelli di disoccupazione nelle varie realtà territoriali e, sotto questo profilo, vengono adottate per legge metodologie già utilizzate nel corso dei negoziati intrapresi dal Governo italiano con la Comunità europea per la progressiva abolizione della fiscalizzazione degli oneri sociali, negoziati tuttora aperti proprio sulla base degli indici territoriali di disoccupazione, che mostrano come alcune province del Mezzogiorno si collochino su posizione meno svantaggiata di altre realtà del Centro-Nord.

Nel complesso, prosegue il senatore Battafarano, lo schema di parere illustrato dal relatore, è condivisibile e tiene conto del dibattito svolto fino ad ora, ad esempio per la parte in cui si rileva l'esigenza di

individuare idonei criteri di selezione dei giovani da avviare nei progetti per lavori di pubblica utilità. Egli esprime quindi un parere positivo sullo schema di decreto all'esame, che appare coerente con l'impostazione della norma di delega: si tratta infatti di un provvedimento che, senza avere la pretesa di risolvere i problemi occupazionali del Sud, costituisce però un importante tassello nel quadro degli interventi per la promozione dell'occupazione e per questo motivo è fortemente atteso nel Mezzogiorno.

Il senatore MANZI annuncia il voto favorevole della sua parte politica allo schema di parere proposto dal relatore, ampiamente condivisibile. Tuttavia, vi sono alcune parti del provvedimento meritevoli di più attenta considerazione, considerata la rilevanza delle misure all'esame. In primo luogo appare alquanto discutibile la decisione di adottare la definizione allargata Istat per individuare le aree destinarie del piano straordinario: ad esempio, dalla provincia di Rieti – unica area del Lazio esclusa dai benefici – cominciano a pervenire da parte dei soggetti interessati contestazioni sui dati utilizzati, mentre analoghe perplessità si stanno manifestando in alcune aree del Centro-Nord. Malgrado gli attacchi virulenti provenienti dalla Confindustria e da alcuni settori politici e un assenso non sempre pieno da parte di alcune componenti sindacali, la sua parte politica ha sostenuto con convinzione l'adozione di un piano straordinario per l'occupazione, poichè esso offre un'occasione concreta a migliaia di giovani. Nonostante i suoi limiti, il provvedimento all'esame costituisce infatti una delle poche misure concrete finora adottate per la promozione dell'occupazione e anche per questo motivo sarebbe opportuno che il Governo prendesse nella dovuta considerazione le osservazioni critiche del relatore, e anche altre questioni, di un certo rilievo. In primo luogo, infatti, desta perplessità l'assenza dell'agricoltura nell'elenco degli ambiti di intervento previsti dal provvedimento in titolo per i lavori di pubblica utilità, considerato anche che la dizione adottata relativamente allo «sviluppo rurale ed acquacoltura» non costituisce una risposta valida alle esigenze del territorio. La previsione di utilizzare giovani inoccupati, in molti casi alla prima esperienza di lavoro e comunque con una paga assai esigua, per attività di bonifica di aree dismesse o per il trattamento di rifiuti anche nocivi presenti nelle discariche abusive, fa sorgere forti dubbi, poichè si tratta di compiti eseguiti di regola da personale specializzato, attrezzato adeguatamente, cosciente del rischio e congruamente retribuito, per cui sembra opportuno che il Governo rimediti questo aspetto del provvedimento.

All'articolo 3, poi, sarebbe opportuno precisare che la nomina dei commissari ivi prevista è attribuita al Ministro del lavoro per i progetti interregionali; il Governo dovrebbe inoltre indicare modalità più precise per l'individuazione delle agenzie di cui al comma 3 dell'articolo 4. Il numero di tali agenzie, inoltre, appare eccessivamente limitato.

Tenuto conto dell'alto numero dei disoccupati e del ristretto numero delle borse di lavoro, desta perplessità anche la previsione che i familiari dei datori di lavoro possano accedere a tali benefici. Al comma 6 dell'articolo 5 andrebbero poi chiarite le motivazioni in base alle quali

si dispone una differenziazione della durata delle medesime borse di lavoro, il cui pacchetto formativo, disciplinato al comma 3 dell'articolo 6 in almeno 40 ore, appare inoltre chiaramente insufficiente.

In linea generale, va comunque osservato che, anche al fine di dare attuazione alle misure di promozione concertata dell'occupazione, quali i patti territoriali e i contratti di area, occorre superare una visione unilaterale, volta soltanto a reclamare l'introduzione di crescenti elementi di flessibilità del lavoro e di riduzione del suo costo, per evitare la creazione di ulteriori e più estese aree di lavoro illegale e clandestino. A tal fine, è necessario anche che il Ministro del bilancio definisca nelle sedi comunitarie competenti misure idonee per quel che riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali del Mezzogiorno.

In conclusione, il senatore Manzi ribadisce l'avviso favorevole della sua parte politica sullo schema di decreto in titolo, nonostante le perplessità sopra illustrate, e auspica che le misure ivi contenute trovino pronta e completa attuazione.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**104<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Interviene il senatore MONTELEONE, lamentando il fatto che nonostante l'esame del disegno di legge n. 2660 non sia ancora concluso presso la Commissione di merito, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento per la discussione in Assemblea è già scaduto: in tal modo l'esame del decreto-legge in questa sede sembra ingiustificatamente condizionato nei tempi e nelle modalità.

Il presidente CARELLA fa presente che la decisione in merito alla fissazione del termine per gli emendamenti al provvedimento per la discussione in Assemblea e l'inserimento all'ordine del giorno della medesima per la seduta pomeridiana di oggi, è stata assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari e che pertanto non è questa la sede competente per sollevare tale problema.

Il senatore TOMASSINI si associa ai rilievi del senatore Monteleone, osservando peraltro, che la risposta fornita dal Presidente è senz'altro corretta dal punto di vista procedurale ma non soddisfa dal punto di vista politico, in quanto la decisione della Conferenza dei Capigruppo in merito al termine per la presentazione degli emendamenti non ha tenuto conto del fatto che presso la Commissione di merito l'esame del provvedimento non era ancora concluso.

Il senatore Roberto NAPOLI fa presente che il Regolamento del Senato prevede tempi di esame certi per i decreti-legge, a differenza del

regolamento della Camera dei deputati. Poichè il provvedimento in esame è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento lo scorso 15 luglio, è emersa la preoccupazione che, ove l'esame presso il Senato non si concludesse entro il termine previsto per la sospensione dei lavori parlamentari, sarebbe necessaria una convocazione *ad hoc* della Camera dei deputati entro il prossimo 20 agosto (termine di scadenza del provvedimento in esame). Per questi motivi sono stati previsti tempi molto stretti per l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il presidente CARELLA, nel confermare la propria risposta invita i commissari a chiedere in sede di esame da parte dell'Assemblea del provvedimento di prorogare i termini per la presentazione degli emendamenti.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame dei due ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo.

Il senatore CAMERINI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale:

premesso

che l'articolo 4, comma 1, indica che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria, e che dette linee guida, per gli aspetti riguardanti il personale universitario e le esigenze della didattica e della ricerca, sono emanate di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

considerato

che l'attività di assistenza negli ospedali implica una uniformità di diritti e doveri tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e quello dipendente dall'Università;

impegna il Governo

a far sì che nell'applicazione della normativa in esame non si verificino differenze di trattamento tra il suddetto personale, differenze potenziali causa di disfunzioni nell'assistenza».

0.2660.1.12<sup>a</sup> CAMERINI, BERNASCONI, DANIELI GALDI, MIGNONE, VALLETTA, PARDINI

Il senatore TOMASSINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2660 di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,

premesso che

la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato, tra l'altro l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario in base a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

il comma 14 dell'articolo 1 della suddetta legge prevede esplicitamente che «con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, nonché la disciplina dei consultori e delle consulenze»;

in data 27 febbraio 1997, in ottemperanza alla richiamata disposizione il Ministro ha emanato il decreto dal titolo «Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale»;

in data 9 giugno successivo tale decreto, su ricorso della regione Lombardia, è stato sospeso dal TAR del Lazio perchè ritenuto, ad una prima deliberazione, illegittimo in quanto non si è limitato a disciplinare singoli aspetti attuativi della normativa relativa all'attività libero-professionale e all'incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria, ma ha posto una disciplina di ordine generale regolante aspetti ed attività che esulano dall'attribuzione di legge;

il presente decreto-legge attribuisce al Ministero della sanità particolari prerogative in modo da superare i motivi della sospensiva del decreto ministeriale impugnato;

la rilevanza dell'istituto dell'attività libero-professionale necessita di chiare disposizioni;

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, una legge che preveda:

a) l'incompatibilità tra il lavoro all'interno del Servizio sanitario e quello nelle strutture private, accreditate e non, a qualsiasi titolo;

b) la possibilità di mantenere l'attività nel proprio studio dal momento che questa non è in concorrenza ma porta pazienti alla struttura dove il medico lavora;

c) un regime di rapporto pubblico-privato, fondato su un accreditamento inteso come controllo dei requisiti e non come arbitrio della regione e delle aziende USL in relazione alla programmazione, che consenta una vera scelta anche al medico ed agli altri laureati».

0.2660.2.12<sup>a</sup>

TOMASSINI

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1. Il parere sull'ordine del giorno n. 2 è invece contrario poichè, pur essendo in linea generale condivisibili le sue finalità, esso tuttavia prevede termini per l'emanazione di norme sul regime di incompatibilità e l'attività libero-professionale in contrasto con quelli già previsti dalla legge finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere espresso dal relatore.

La Commissione accoglie quindi l'ordine del giorno n. 1. Viene poi posto in votazione l'ordine del giorno n. 2 che risulta invece respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

I senatori MONTELEONE e TOMASSINI danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 1.1. e 1.2.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 1.3, al quale aggiungono la propria firma i senatori MONTELEONE, Carla CASTELLANI, TOMASSINI, Baldassare LAURIA, Roberto NAPOLI e CAMPUS.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 1.4 che sostituendo l'articolo 1 del decreto-legge tende a far sì che la normativa concernente l'attività libero-professionale intramuraria non sia solo riferita al personale medico ma anche alle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e alle altre categorie professionali. Sottolinea inoltre la necessità che detta normativa sia emanata previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Illustra poi gli emendamenti 1.9 e 1.11.

I senatori MONTELEONE, Carla CASTELLANI, BRUNI, Roberto NAPOLI e CAMPUS aggiungono la loro firma all'emendamento 1.4.

Il senatore CAMPUS dopo aver illustrato l'emendamento 1.5 dà conto degli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, sottolineando che il decreto emanato dal Ministro della sanità in data 28 febbraio 1997 è assolutamente improprio, in quanto detta norme che violano la decisione assunta

dal Parlamento in sede di legge finanziaria per il 1997, esorbitando quindi dai poteri conferiti all'esecutivo. Illustra poi gli emendamenti 1.10 e 1.12 riferiti al personale parasanitario.

I senatori TOMASSINI e Baldassare LAURIA dichiarano di apporre la loro firma agli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.12.

Il senatore RONCONI aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 e 1.12 e preannuncia che sottoscriverà tutti gli emendamenti a firma del senatore Monteleone.

Il relatore DI ORIO chiede al senatore BRUNI di trasformare l'emendamento 1.3 in ordine del giorno. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12.

Il senatore BRUNI accoglie la richiesta del relatore e trasforma l'emendamento 1.3 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale:

premesso

che l'articolo 1 attribuisce alla potestà regolamentare del Ministro della sanità la disciplina dell'opzione tra l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, delle modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità e delle attività di consulenza e di consulto;

impegna il Governo

ad assicurare il più ampio confronto con il Parlamento sulla materia e ad acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui futuri atti normativi diretti ad integrare e completare tale disciplina».

0.2660.3.12<sup>a</sup>

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere contrario formulato dal relatore a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, concordando con l'ordine del giorno nel quale il senatore Bruni ha trasformato l'emendamento 1.3.

Il suddetto ordine del giorno viene accolto quindi dalla Commissione.

Con successive e separate votazione la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Stante l'assenza del proponente, il senatore TOMASSINI fa proprio l'emendamento 2.1 e lo illustra.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3, rilevando l'incostituzionalità del terzo periodo del comma 12 della legge finanziaria per il 1997.

I senatori TOMASSINI e Baldassare LAURIA appongono la loro firma agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il relatore DI ORIO e il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprimono rispettivamente parere contrario su gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che, posti separatamente in votazione risultano poi respinti dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 3.1 (al quale aggiungono la loro firma i senatori Tomassini e Lauria) e 3.2.

Il senatore TOMASSINI, dopo aver illustrato l'emendamento 3.3, dà conto dell'emendamento 3.4 inteso a salvaguardare la libertà di scelta individuale per quanto riguarda l'equiparazione o meno dei proventi aggiuntivi dell'attività libero-professionale a quelli di lavoro dipendente.

I senatori BRUNI, Carla CASTELLANI, MONTELEONE, CAMPUS, Roberto NAPOLI, aggiungono la loro firma all'emendamento 3.4.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parimenti parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Invita poi i presentatori dell'emendamento 3.4 a trasformarlo in un ordine del giorno, osservando che la questione ivi evidenziata ha una sua rilevanza ma non può trovare idonea soluzione nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore TOMASSINI accoglie l'invito del Governo e trasforma l'emendamento 3.4 nel seguente ordine del giorno, accolto dalla Commissione:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale:

valutato in particolare l'articolo 3, nel quale si dispone che le norme di attuazione della legislazione in materia assistenziale e previ-

denziale, relativamente ai proventi dell'attività libero-professionale dei medici del Servizio sanitario nazionale, siano disciplinate con uno o più decreti del Ministro della sanità, emanati di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

impegna il Governo

a fare salva l'opzione individuale relativa all'equiparazione o meno dei proventi aggiuntivi dell'attività libero-professionale a quelli di lavoro dipendente».

0.2660.4.12<sup>a</sup>

Sull'emendamento 3.1 interviene per dichiarazione di voto a favore il senatore CAMPUS osservando che la soppressione dell'articolo 3 è necessitata dal fatto che le norme emanate dal Ministro della sanità con il decreto del 28 febbraio esulano dalla competenza dell'esecutivo e violano le norme contenute nella legge finanziaria nonché l'ambito di competenza dei contratti collettivi di lavoro.

Il senatore Roberto NAPOLI rileva che il Governo non ha tenuto in adeguata considerazione le conseguenze che avrebbe comportato sul piano sociale oltre che giuridico la norma contenuta nell'articolo 3. Infatti il medico non può assumere una adeguata decisione circa l'attività libero-professionale, se non ha chiaro il quadro di riferimento normativo concernente anche gli aspetti relativi al regime previdenziale e fiscale. Se la normativa di riferimento per l'esercizio dell'opzione viene nel contempo modificata, è facile prevedere l'insorgere di numerosi contenziosi, che alimentano il clima di incertezza e di conflittualità che in questo periodo sembra caratterizzare la sanità pubblica. Poiché in seguito alla normativa emanata viene meno quella valvola di gratificazione esterna che compensava l'attività del medico, sarebbe opportuno prevedere una graduale attuazione delle norme sul regime di incompatibilità e l'attività libero-professionale.

Posto in votazione l'emendamento 3.1 risulta respinto dalla Commissione che poi respinge, con successive e separate votazioni, i successivi emendamenti 3.2 e 3.3 di identico contenuto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.1, sottolineando che anche in questo caso il Ministro ha esercitato poteri che non gli competevano e che il previsto parere della Conferenza Stato-regioni non sembra costituire uno strumento di garanzia idoneo per considerare i vari interessi rilevanti nel procedimento. È pertanto preferibile che il confronto sulla normativa in questione avvenga in sede parlamentare. Dà quindi conto degli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 4.9, 4.11, 4.12 e 4.14, sottolineando l'importanza della definizione delle linee-guida che

deve avvenire coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A tal fine gli emendamenti, fra di loro subordinati, propongono delle soluzioni in merito.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.16 rilevando che la concertazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica scaturisce da una legittima rivendicazione di competenza da parte di questo Ministero ma non è assolutamente sufficiente in quanto non è ammissibile che norme dirette al personale dipendente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica siano dettate esclusivamente dal Ministro della sanità. Quando all'emendamento 4.18, il senatore Campus fa presente la necessità di posticipare le date indicate nell'attuale normativa, in quanto esse non possono essere in alcun modo rispettate. Ritira poi l'emendamento 4.19.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22 che posticipano la data del 15 settembre 1997 prevista dal decreto-legge, in considerazione del fatto che le regioni a quella data non saranno in grado di fornire i necessari dati al Ministro al fine di riferire al Parlamento.

Il presidente CARELLA, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla prossima seduta prevista per le ore 20,45.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **105<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale** approvato dalla Camera dei deputati.  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, sospesa nella seduta pomeridiana, riferiti all'articolo 4 del decreto-legge da convertire.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.23.

Illustra quindi l'emendamento 4.24. Egli fa presente che il Governo non può chiudere gli occhi di fronte ad una realtà nella quale, come l'opposizione aveva anche troppo facilmente previsto in sede di discussione della legge di razionalizzazione della finanza pubblica, ben poche strutture ospedaliere sono in grado di fornire gli ambienti e le attrezzature necessari allo svolgimento della libera professione intramuraria. L'emendamento è pertanto inteso ad evitare che ove, come è realisticamente prevedibile, la verifica prevista dal comma 2 dell'articolo 4 dia un esito ampiamente negativo, continuino ad avere efficacia norme che non corrispondono alla situazione di fatto.

Il senatore Monteleone ritira quindi gli emendamenti 4.26 e 4.28.

Il senatore Baldassarre LAURIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13, 4.15, 4.17, 4.25, 4.27, 4.29 e 4.30.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

L'emendamento 4.1, di contenuto identico all'emendamento 4.2, posto ai voti non è accolto.

Posti separatamente ai voti, non sono altresì accolti gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6, il senatore Roberto NAPOLI invita il Governo e la maggioranza a riflettere sui rischi determinati dall'introduzione, senza la concertazione con le parti interessate, di una normativa che modifica profondamente gli assetti della professione medica e regola ambiti fino ad oggi riservati all'autonomia privata. Egli rileva come sia sorprendente che proprio da parte della Sinistra si assuma un atteggiamento di chiusura verso il coinvolgimento delle parti sociali.

L'emendamento 4.6, posto ai voti, non è accolto.

Non sono altresì accolti, posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Parimenti risultano non accolti l'emendamento 4.9, identico all'emendamento 4.10, l'emendamento 4.11, l'emendamento 4.12, identico all'emendamento 4.13, l'emendamento 4.14, identico all'emendamento 4.15, e l'emendamento 4.16, identico all'emendamento 4.17.

Il senatore Roberto NAPOLI interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 4.18, rilevando come tale proposta emenda-

tiva sia diretta ad impedire che le norme che impongono agli ospedali pubblici di realizzare strutture per l'attività libero-professionale intramuraria siano occasione di un inutile spreco di risorse pubbliche, in quanto impone alle regioni e alle province autonome l'obbligo di utilizzare gli spazi recuperati con la razionalizzazione della rete ospedaliera.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CAMPUS, il quale rileva che l'emendamento, oltre che alle finalità testè ricordate dal senatore Roberto Napoli, è diretto ad indicare un termine più congruo per le regioni e le province autonome. A tale proposito egli fa presente come tutte le scadenze stabilite dalla legge di razionalizzazione della finanza pubblica in tema di incompatibilità, si siano di fatto dimostrate inapplicabili.

L'emendamento 4.18, posto ai voti, non è accolto.

Il Presidente ricorda che l'emendamento 4.19 è stato ritirato.

Sono posti altresì ai voti, e separatamente respinti, gli emendamenti 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, identico all'emendamento 4.25, 4.27, 4.29 e 4.30.

Terminate così le votazioni sugli emendamenti all'articolo 4 (gli emendamenti 4.26 e 4.28 erano stati ritirati in precedenza), si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo del decreto-legge in conversione.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 5.1 osservando come esso sia diretto a segnalare al Governo l'inopportunità di stabilire termini che poi risultano impossibili da rispettare.

Il senatore Baldassarre LAURIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1, il senatore RONCONI esprime forte preoccupazione per il tentativo in atto di introdurre una disciplina del regime delle incompatibilità che, non diversamente da quanto a suo tempo avvenuto con la legge n. 833 del 1978, appare diretto essenzialmente a penalizzare la classe medica, con ciò peraltro determinando un peggioramento del servizio fornito ai cittadini.

Egli fa presente come sia illusorio pretendere di realizzare un regime di incompatibilità, che anche l'opposizione ritiene necessario, senza aver prima chiarito quale modello di sanità si intende realizzare. A suo parere tale modello deve prevedere l'integrazione funzionale tra il comparto pubblico e quello privato, integrazione che viene totalmente negletta dal sistema che si viene a configurare pure tenacemente perseguito dal ministro Bindi nonostante la sua evidente inapplicabilità, tanto che appare fondato il sospetto che tale atteggiamento sia in realtà deter-

minato da motivazioni di carattere assolutamente personalistico, e in particolare dalla polemica politica in atto tra il ministro Bindi e il Presidente della regione Lombardia.

L'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.2, posto ai voti non è approvato.

Termina così l'esame degli emendamenti.

Intervenendo per dichiarazione di voto finale, il senatore CAMPUS deplora la chiusura della maggioranza a qualsiasi confronto sugli emendamenti che l'opposizione aveva presentato con l'intento di migliorare un testo che, evidentemente, si iscrive in una sorpassata visione socialista della sanità, quale quella che anima il ministro Bindi, nella quale si persegue una riduzione dello spazio della sanità privata. Ciò a tutto svantaggio della libertà del cittadino, cui deve essere invece riconosciuto, dal momento che è egli stesso a pagare direttamente o indirettamente i costi del Servizio sanitario nazionale, il diritto di scegliere tra l'assistenza sanitaria pubblica e quella privata.

Il Gruppo di Alleanza nazionale, pertanto, non può che esprimere una valutazione fortemente negativa sul decreto-legge in conversione.

Il senatore Baldassarre LAURIA, a nome del Gruppo di Forza Italia, esprime la sua totale contrarietà a un decreto-legge che è coerente con una visione del governo della sanità ispirata ad un ingiustificato pregiudizio verso la classe medica, visione che determinerà la fuga degli elementi migliori dal servizio sanitario pubblico ed un sempre maggiore scadimento di quest'ultimo a favore della sanità privata.

Meglio sarebbe stato affrontare il problema delle incompatibilità in una prospettiva di totale aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico, fondata sui contratti a tempo dei dirigenti e sulla possibilità che essi, a favore della struttura ospedaliera nella quale sono inseriti, possano prestare la loro opera anche all'esterno.

La senatrice BERNASCONI, a nome della Sinistra democratica, si esprime in senso favorevole al decreto-legge in conversione, osservando come le critiche fin qui formulate sembrano dirette non nei confronti del provvedimento di urgenza all'esame del Parlamento, ma del regime di incompatibilità, come disegnato dalla legge n. 662 del 1996 e, prima ancora, dall'articolo 4 della legge n. 412 del 1991.

La senatrice Bernasconi rileva che oltretutto il passaggio ad un sistema di incompatibilità è coerente proprio con il processo di aziendalizzazione invocato dall'opposizione, dal momento che non è pensabile che un'azienda accetti che i propri dirigenti prestino la loro opera anche a favore di aziende concorrenti.

Il senatore RONCONI, nell'annunciare il voto contrario dei cristiani democratici uniti, rileva che la normativa sulle incompatibilità - che già si sta dimostrando di fatto largamente inapplicabile - produrrà quale

unica conseguenza la fuga dei medici migliori dalla sanità pubblica, con il risultato di creare due sistemi sanitari paralleli, il primo per i cittadini abbienti che sono in grado di pagare i servizi offerti dalla sanità privata, e il secondo, di gran lunga peggiore, riservato agli italiani meno fortunati.

Il senatore BRUNI, nel preannunciare la propria astensione, si dichiara favorevole ad un rigido sistema di incompatibilità, e ritiene che vada riconosciuto al ministro Bindi il merito di aver posto la questione all'attenzione del Parlamento: tuttavia egli considera assolutamente fallimentare la scelta di dettare le norme sulle incompatibilità prima di aver realizzato le strutture necessarie all'esercizio della libera professione intramuraria.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole alla Commissione del decreto-legge, nei termini emersi nel corso del dibattito.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2335-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio 1997.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano state svolte la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti, avverte che si passerà alla votazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli nonchè del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore RONCONI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, auspica che venga al più presto esaminata l'applicabilità delle norme sull'indennizzo del danno biologico ai soggetti che hanno contratto patologie nel corso dell'emodialisi.

Il senatore MONTELEONE, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, sottolinea la necessità che il Governo adotti iniziative per portare a regime le disposizioni previste dal disegno di legge in votazione per l'anno 1997.

Il senatore VALLETTA, nell'annunciare il voto favorevole della Sinistra democratica, rileva peraltro che il problema del danno biologico da cure mediche deve essere affrontato prima di tutto in sede di prevenzione, attraverso un'attenta e diffusa attività di controllo.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Baldassarre LAURIA, BRUNI e CARELLA, sono separatamente posti ai voti e approvati l'articolo 1 e con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, nonché l'articolo 2 introdotto dall'altro ramo del Parlamento, mentre l'articolo 3 non è stato modificato. Infine è approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 22,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2660****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

- 1.1** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Sopprimere l'articolo.*

- 1.2** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il Ministro della sanità, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, emana con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, un regolamento che disciplina le attività di cui ai commi 8, 11, 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuando le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale nonché le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; sono, altresì disciplinate, con il medesimo regolamento, l'opzione tra l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità del controllo del rispetto delle disposizioni sulle incompatibilità, le attività di consulenza e consulto. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pertanto abrogato».

- 1.3** BRUNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 1 settembre 1997, individua, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le caratteristiche dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attività intramuraria; disciplina altresì l'opzione tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria, le modalità di controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, le attività di consulenza e consulto».

- 1.4** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.5** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, sostituire le parole «8, 11 e 12» con le seguenti «8, 11, 12, 15 e 16».*

**1.6** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, sostituire le parole «8, 11 e 12» con le seguenti «8, 11, 12 e 15».*

**1.7** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, sostituire le parole «8, 11 e 12» con le seguenti «8, 11, 12 e 16».*

**1.8** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, terza riga, dopo le parole «articolo 1» inserire le seguenti «secondo quanto previsto dai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348».*

**1.9** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo le parole «delle altre professionalità della dirigenza sanitaria» aggiungere le seguenti «e del personale parasanitario».*

**1.10** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «; vengo altresì definiti i livelli di responsabilità dell'attività libero-professionale in relazione al ruolo giuridico e la posizione funzionale corrispondente».*

**1.11** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, aggiungere infine le parole: «la gestione e l'utilizzo del personale parasanitario nonché norme sull'attività libero professionale intramuraria dello stesso personale».*

**1.12** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662). –  
1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1».

**2.1** PINGGERA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo ed il terzo periodo sono abrogati».

**2.2** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il terzo periodo è abrogato».

**2.3** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

## **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo le parole «previdenza sociale» inserire le seguenti «sentite le competenti Commissioni parlamentari».*

**3.2** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo le parole «previdenza sociale» inserire le seguenti «sentite le competenti Commissioni parlamentari».*

**3.3** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «In tali decreti dovrà in ogni caso essere fatta salva l'opzione individuale se equiparare o meno i proventi aggiuntivi dell'attività libero-professionale a quelli di lavoro dipendente».*

**3.4** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Sopprimere il comma 1.*

**4.3** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, sostituire la parola «sentita», con le seguenti «sentite le competenti Commissioni parlamentari nonchè».*

**4.4** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo le parole «dell'attività libero-professionale intramuraria» inserire le seguenti: «, consentendo in ogni caso, a prescindere dall'opzione intra ed extra moenia, di mantenere l'attività nel proprio studio professionale».*

**4.5** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposti al 50 per cento dal Ministro della sanità ed il restante dagli ordini professionali e dal Consiglio Superiore di sanità, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie i contratti di lavoro.».*

**4.6** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposti al 50 per cento dal Ministro della sanità ed il restante dagli ordini professionali di categoria e dalle organizzazioni sindacali firmatarie i contratti di lavoro.».*

**4.7** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposti al 50 per cento dal Ministro della sanità ed il restante dalle organizzazioni sindacali firmatarie i contratti di lavoro.».*

**4.8** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee-guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità, dai presidenti degli ordini professionali delle associazioni di categoria e dai sindacati maggiormente rappresentativi».*

**4.9** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità, dai presidenti degli ordini professionali delle associazioni di categoria e dai sindacati maggiormente rappresentativi».*

**4.10** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Alla formulazione delle suddette linee-guida provvede una Commissione costituita da esperti del Ministero della sanità e da rappresentanti degli ordini professionali».*

**4.11** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee-guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità e dai presidenti degli ordini professionali».*

**4.12** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità e dai presidenti degli ordini professionali».*

**4.13** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee-guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità».*

**4.14** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali linee guida debbono essere disposte da una Commissione di esperti proposta dal Ministro della sanità».*

**4.15** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4.16** MONTELEONE, CTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MU-  
LAS, DANIELI

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

**4.17** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro il 31 ottobre 1997, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanità, che riferisce al Parlamento, i dati relativi allo stato di attivazione degli spazi per l'attività della libera professione intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione. I suddetti spazi sono recuperati utilizzando quelli lasciati liberi dalla riduzione non inferiore al 20 per cento dei posti-letto delle singole unità operative ospedaliere, realizzata entro il 30 giugno 1997, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

**4.18** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro il 31 ottobre 1997, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanità, che riferisce al Parlamento, i dati relativi allo stato di attivazione degli spazi per l'attività della libera professione intramuraria. Detti spazi sono recuperati utilizzando quelli lasciati liberi dalla riduzione non inferiore al 20 per cento dei posti-letto delle singole unità operative ospedaliere realizzata entro il 30 giugno 1997, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

**4.19** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 2 sostituire le parole «15 settembre 1997» con le seguenti «31 dicembre 1997».*

**4.20** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 2 sostituire le parole «15 settembre 1997» con le seguenti «30 novembre 1997».*

**4.21** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Al comma 2 sostituire le parole «15 settembre 1997» con le seguenti «31 ottobre 1997».*

**4.22** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, DANIELI

*Al comma 2, dopo la parola «relazione», aggiungere la seguente «annuale».*

**4.23** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 50 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.24** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 50 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.25** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 40 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.26** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Qualora dai dati di cui al comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 40 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.27** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 30 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.28** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 30 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.29** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Qualora dai dati previsti dal comma 2 risulti che la libera professione intramuraria è attivata in un numero di strutture ospedaliere inferiore al 20 per cento di quelle esistenti, le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, cessano di avere efficacia».

**4.30** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

## **Art. 5.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa di una complessiva regolamentazione dell'esercizio della libera professione da parte degli operatori sanitari».

**5.1** MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO,  
MULAS, DANIELI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attesa di una complessiva regolamentazione dell'esercizio della libera professione da parte degli operatori sanitari».

**5.2** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la

**VI (Finanze)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**7<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*indi del Vice Presidente*

REPETTO

*Intervengono il dottor Angelo Airoidi per la CGIL, il dottor Mario Schiavo e il dottor Mario Conclave per la CISL, il dottor Adriano Musi per la UIL, il dottor Marco Pepe e il dottor Franco Scarinci per la UGL.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, R17<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente ANGIUS fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già peannunciato il suo assenso.

Non facendosi osservazioni la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti (CGIL, CISL, UIL e UGL)**(R048 000, R17<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente REPETTO introduce i rappresentanti dei sindacati CISL, UIL e CGIL, cui illustra le finalità e gli scopi dell'indagine conoscitiva. Dà quindi la parola al dottor MUSI, segretario confederale della UIL, il quale interviene dando conto delle valutazioni della propria organizzazione sindacale sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il dottor SCHIAVO, il quale illustra gli orientamenti della CISL sui temi del federalismo fiscale.

Dopo gli interventi dei deputati BENVENUTO e BONATO e del senatore ROSSI, svolge il proprio intervento il dottor AIROLDI, rappresentante della CGIL.

Pongono quindi quesiti agli auditi i senatori BONAVITA, MONTAGNA e SARTORI ed il Presidente REPETTO, ai quali rispondono rispettivamente il dottor SCHIAVO ed il dottor MUSI.

Dopo averli ringraziati, il Presidente REPETTO congeda i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL.

Vengono quindi introdotti i rappresentanti della UGL.

Dopo che il presidente REPETTO ha illustrato gli scopi e le finalità dell'indagine conoscitiva, intervengono i dottori SCARINCI e PEPE, i quali illustrano gli orientamenti della loro organizzazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Su specifici quesiti del presidente REPETTO e del senatore BONAVITA, rispondono rispettivamente il dottor SCARINCI e PEPE.

Il presidente REPETTO dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 18,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*SEGUITO DELL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE*  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nelle scorse settimane l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e la Commissione in sede plenaria hanno esaminato più volte la bozza di regolamento interno da lui illustrata. Sono state recepite alcune proposte emendative presentate dal senatore Cortelloni.

Ricorda inoltre che il testo del regolamento interno, nella nuova formulazione, è del seguente tenore:

TITOLO I  
NORME APPLICABILI

Art. 1.

*(Norme applicabili)*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 10 aprile 1997, n. 97, istitutiva della Commis-

sione, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

### Art. 2.

#### *(Composizione e durata)*

1. La Commissione. composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva. dura in carica per la durata prevista dall'articolo 1, comma 2, della medesima legge e comunque fino alla presentazione della relazione finale al Parlamento.

2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati. Il Presidente nomina i componenti sulla base della designazione dei gruppi presenti in Commissione, tenendo conto della loro consistenza numerica ed in modo tale che ciascuno di essi deve comunque essere rappresentato.

### Art. 3.

#### *(Sostituzione dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

### Art. 4.

#### *(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 20 e dei collaboratori di cui all'articolo 21, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

### Art. 5.

#### *(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, sulla base delle informazioni ad esso pervenute e comunicate alla Commissione.

Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione: qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente sulla base delle proposte prevalenti e comunicati alla Commissione.

2 L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

*(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2 Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### Art. 9.

##### *(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta.

#### Art. 10.

##### *(Deliberazioni della Commissione)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale.

#### Art. 11.

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale.

5. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario. Il Presidente può disporre che per determinate sedute sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### TITOLO IV

#### MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

##### Art. 12.

##### *(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta, nonché al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

##### Art. 13.

##### *(Attività istruttoria)*

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può procedere ad audizioni e acquisire documenta-

zioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, tenendo conto delle inchieste giudiziarie in corso, dei procedimenti in fase dibattimentale, delle sentenze già emanate nonché delle interrogazioni ed interpellanze parlamentari presentate nel corso della XIII legislatura per fatti di cui alla legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono di norma sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone imputate o indiziate di procedimenti penali sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. In occasione di attività di una delegazione della Commissione effettuate fuori della propria sede, la Commissione stessa può dare mandato al Presidente di disporre atti di carattere istruttorio che si rendano opportuni in relazione alle finalità proprie della Commissione.

#### Art. 14.

##### *(Esame di testimoni)*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e rammenta loro le pene stabilite dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente, ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Qualora la Commissione lo deliberi, le domande potranno avere ad oggetto soltanto i fatti preventivamente esaminati in capitoli separati ed eventualmente comunicati a ciascun testimone al momento della sua convocazione. Anche in questo caso, tuttavia, il Presidente della Commissione può decidere che siano rivolte ai testimoni domande utili a chiarire i fatti enunciati oppure relative ad altri fatti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

#### Art. 15.

##### *(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire

senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può ordinarne l'accompagnamento.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

#### Art. 16.

##### *(Falsa testimonianza)*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa, se crede, una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a questi fatti, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

#### Art. 17.

##### *(Archivio della Commissione)*

1. Qualunque atto o documento che perviene alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari e dai collaboratori della Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o segretezza, la consultazione è libera per tutti i parlamentari.

4. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

#### Art. 18.

##### *(Relazioni al Parlamento)*

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta al Parlamento la relazione finale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire al Parlamento, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 19.

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 20.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 21.

*(Nomine di consulenti ed esperti)*

1. Al fine di consentire alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, su proposta dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, designa i collaboratori che siano di comprovata capacità professionale e di indubbia moralità, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto; svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente; possono assistere ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato alle funzioni svolte.

Art. 22.

*(Modifiche al regolamento della Commissione)*

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel Titolo III del presente regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, il Presidente Massimo SCALIA passa all'esame dei singoli articoli.

La Commissione approva dapprima gli articoli da 1 a 22 e successivamente approva il regolamento nel suo complesso.

*(La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,30).*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, DOTTOR PIER LUIGI BERSANI*

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il ministro Bersani per aver aderito all'invito della Commissione, nonostante i numerosi impegni del suo ufficio, e lo invita a svolgere una relazione introduttiva sulle tematiche relative allo smaltimento dei rifiuti in rapporto alle competenze del Ministero dell'industria ed a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per il quale è in corso la concertazione con il Ministero dell'ambiente per la definizione della normativa di attuazione.

Il ministro Pier Luigi BERSANI osserva preliminarmente che a partire dal 1982 la legislazione varata in tema di trattamento dei rifiuti è apparsa sempre di carattere emergenziale, tale da non provvedere ad una sistemazione definitiva del settore, con intromissioni anche della criminalità organizzata.

Passa poi ad enumerare quelle che in materia appaiono carenze di tipo conoscitivo, quali un insufficiente sviluppo tecnologico ed un'incomunicabilità fra le diverse politiche settoriali; premesso che da parte del mondo industriale si tende a considerare la normativa di carattere am-

bientale talvolta ostativa e limitativa dell'attività complessiva, precisa che si rendono necessarie, per un miglioramento della situazione attuale, modifiche per quanto riguarda gli organi di controllo, gli aspetti procedurali, i momenti collaborativi fra organi istituzionali centrali e periferici, ed appare anche opportuno predisporre un reale monitoraggio delle diverse realtà esistenti.

Si rivela oltremodo indispensabile apportare chiarezza alla normativa, sia quella nazionale che quella definita in ambito comunitario: a tale proposito, illustra un documento elaborato nel febbraio scorso dalla direzione comunitaria in materia ambientale, in cui emergono le differenti valutazioni da parte degli Stati membri. Ricorda, sul punto specifico, quale sia l'atteggiamento «culturale» nei confronti dell'intera problematica relativa ai rifiuti da parte della Gran Bretagna, della Francia, della Danimarca, dell'Olanda e della Germania; si è persino arrivati, da parte della Corte di giustizia europea, a formulare pareri che si pongono in contrasto con gli orientamenti espressi dalla DG 11 comunitaria.

Ribadita la necessità di norme specifiche in materia, che possano fornire certezza di riferimento agli operatori industriali, si sofferma diffusamente sulle disposizioni contenute nel decreto n. 22 del 1997, che fornisce la possibilità a tutti i soggetti coinvolti di compiere notevolissimi passi in avanti e si sforza di fare chiarezza sulle problematiche in tema di rifiuti rimaste finora prive di punti di riferimento: si riferisce ad esempio al sistema sanzionatorio, ai rapporti con le autorità di controllo, alle procedure di riutilizzo dei materiali, con l'adozione delle misure necessarie a favorire il recupero energetico.

Sottolinea che negli ultimi mesi vi sono stati continui rapporti fra i Ministeri dell'industria e dell'ambiente per la predisposizione della normativa secondaria in rapporto al decreto n. 22 prima citato, soprattutto in vista della regolazione di alcuni temi fondamentali, come ad esempio il recupero del materiale di scarto, il risparmio energetico e la combinazione di istanze produttive ed occupazionali con le esigenze di legalità; deve riconoscere che una parte del mondo industriale ha mostrato notevole interesse per un nuovo modo di regolare l'intero processo di trattamento dei rifiuti.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori Giuseppe SPECCHIA e Vittorio MUNDI, nonché il deputato Franco GERARDINI ed il Presidente Massimo SCALIA, soprattutto sull'atteggiamento complessivo del sistema industriale nei confronti delle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti, sulla concertazione fra i Ministeri dell'ambiente e dell'industria, nonché sulla normativa generale e specifica contenuta nel ridetto decreto n. 22 del 1997.

Il ministro Pier Luigi BERSANI risponde diffusamente ai quesiti testè svolti, sottolineando l'interesse di alcuni settori del mondo industriale per una nuova cultura in materia e facendo riferimento alla localizzazione degli impianti di smaltimento ed al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente.

Conclude con alcune osservazioni sui rapporti fra il Governo e le istituzioni comunitarie, anche in relazione alle prese di posizione adottate dai differenti Stati in materia di rifiuti, nonché sulla concertazione in atto con il Ministero dell'ambiente, a seguito della quale sono già stati concordati i testi di cinque decreti attuativi del «decreto Ronchi» n. 22.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il ministro dell'industria per le notizie fornite, che considera esaurienti e che potranno essere integrate in futuro da altre audizioni o dalla documentazione che riterrà opportuno fornire alla Commissione sui temi proposti.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 24 luglio 1997, alle ore 17,30, per l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dottor Giovanni Melillo.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**4ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C34ª, 0002º)

Il presidente TOMASSINI comunica che stanno pervenendo alla Commissione numerose richieste e sollecitazioni da parte anche di cittadini circa la necessità di attivare inchieste in taluni settori della sanità, per i quali emergerebbero non solo disfunzioni ma gravi anomalie che andrebbero accertate. A tale proposito egli ricorda di avere affidato, concorde la Commissione, l'istruttoria di tutte le segnalazioni ad una apposita delegazione composta dal vicepresidente Monteleone nonché dalla senatrice Daniele Galdi e dal senatore Ronconi. Tuttavia il fenomeno potrebbe assumere dimensioni notevoli a seguito della distorta informazione che hanno diffuso in merito il servizio radiotelevisivo pubblico e la stampa, che hanno individuato nella Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, neo istituita, una sorta di «sportello» per tutti i cittadini, al quale portare a conoscenza le varie manifestazioni di malasanità nelle quali, purtroppo, a volte incorrerebbero gli utenti. In merito, peraltro, egli fa presente che chiederà che venga rettificato un articolo apparso sull'Osservatore Romano di venerdì 18 luglio, nel quale non sono state riportate correttamente talune sue dichiarazioni.

*COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO PER I TEMI DI INCHIESTA COLLEGATI ALLE AREE DI INDAGINE*  
(A007 000, C34ª, 0003º)

Il presidente TOMASSINI propone alla Commissione che nell'area della gestione il gruppo di lavoro concernente indicatori di gestione e responsabilità amministrativa sia coordinato dal senatore Papini; propo-

ne inoltre che il coordinamento dell'altro gruppo di lavoro della medesima area, concernente la verifica dello stato di aziendalizzazione, sia affidato al senatore Lavagnini. Per quanto concerne poi l'area delle cure, propone di affidare alla senatrice Bernasconi il coordinamento del gruppo di lavoro sulla verifica di rendimento e qualità (VRQ) della medicina generale e al senatore De Anna quello del gruppo di lavoro, per la medesima area, relativo allo stato di attuazione dei servizi di emergenza. Quanto all'area delle garanzie, propone che il gruppo di lavoro sullo stato di attuazione della carta dei servizi e degli strumenti di tutela sia affidato al coordinamento del senatore Bortolotto.

In merito alla composizione dei gruppi di lavoro, egli ritiene che sia preferibile lasciare ai singoli commissari la libertà di scelta, in base alla loro specifica esperienza professionale, circa l'adesione all'uno o all'altro gruppo, salvo naturalmente il potere del Presidente di equilibrare la eventuale formazione di gruppi numericamente sproporzionati.

Il presidente Tomassini propone poi che nella prossima seduta della Commissione, siano messe all'ordine del giorno la relazione della delegazione incaricata dell'esame della documentazione raccolta nella scorsa legislatura dalla precedente Commissione d'inchiesta, nonché la relazione della delegazione incaricata dell'istruttoria della corrispondenza inviata alla Commissione. Se fosse possibile, sarebbe poi opportuno che in quella sede i coordinatori dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine illustrassero gli aspetti tematici e metodologici che intendono seguire.

Sulle proposte testè illustrate dal Presidente si apre il dibattito.

Il senatore MONTELEONE, preliminarmente, dichiara di concordare con la necessità evidenziata dal presidente Tomassini che gli organi di stampa e i servizi radiotelevisivi forniscano una informazione chiara e corretta in merito alle finalità e all'attività della Commissione, i cui compiti sono precipuamente d'inchiesta e non certamente qualificabili in termini di «sportello» per le libere denunce da parte dei cittadini degli episodi di «malasanità». Quanto ai lavori della Commissione, egli rileva che sarebbe preferibile rinviare la relazione sulla corrispondenza pervenuta alla ripresa dei lavori parlamentari, essendo necessario un congruo periodo di tempo per esaminare il cospicuo e delicato materiale affidato alla delegazione che egli coordina.

La senatrice BERNASCONI, dichiarandosi disponibile a coordinare il gruppo di lavoro concernente la VRQ della medicina generale, fa presente che sarebbe opportuna in prima battuta una relazione globale sul tema della VRQ, non solo per quanto concerne i servizi territoriali ma anche per quanto riguarda il settore ospedaliero, salvo poi concentrare l'attenzione sul filone di indagine riferito specificamente alla medicina generale.

Il senatore CAMERINI esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe essere informata preliminarmente in ordine al programma che i

gruppi intendono svolgere, e si pronunciasse in merito, in modo da fornire ai medesimi un indirizzo unitario di lavoro.

Il senatore DI ORIO condivide la necessità che i componenti della Commissione intervengano presso gli organi di stampa per far sì che vengano sollecitamente rettificate dichiarazioni non riportate esattamente. Per quanto riguarda poi l'esame dell'archivio della Commissione di inchiesta della precedente legislatura, egli ritiene che la documentazione ivi contenuta sia notevolmente complessa e necessiti quindi un esame accurato per individuare il materiale di interesse. A tale proposito, egli fa presente l'opportunità che il senatore Camerini, in considerazione della sua esperienza professionale in campo clinico, lo affianchi nell'attività di selezione dei dati sulla tematica delle liste di attesa, raccolti nel suddetto archivio.

Il senatore PROVERA concorda con l'osservazione del senatore Camerini circa l'opportunità che i rapporti fra Commissione e gruppi di lavoro siano ispirati al criterio del «consenso informato». Chiede poi chiarimenti ai compiti della delegazione incaricata dell'esame istruttorio delle denunce indirizzate alla Commissione, rilevando in merito la necessità che anche per questo aspetto vi sia fra i commissari un'informazione chiara e costante.

Il senatore BRUNI concorda con le osservazioni della senatrice Bernasconi e del senatore Camerini.

Interviene quindi il senatore PAPINI, rilevando che il riferimento alla responsabilità amministrativa (oggetto del primo dei filoni di indagine dell'area della gestione) è, a suo avviso, interpretabile in senso molto ampio – ipoteticamente, potrebbe intendersi non con esclusivo riferimento all'ambiente sanitario, ma anche ad altre amministrazioni – e pertanto sarebbe preferibile sostituire il termine «amministrativa» con «gestionale».

Il presidente TOMASSINI fornisce in primo luogo chiarimenti al senatore Provera circa le finalità e i compiti delle due delegazioni – l'una incaricata dell'esame dell'archivio dell'inchiesta svolta nella precedente legislatura, l'altra incaricata dell'istruttoria delle cosiddette denunce indirizzate alla Commissione – che nascono dall'esigenza di decentrare in modo operativo i lavori della medesima. Condivide poi le osservazioni dei senatori Di Orio e Monteleone in merito alla necessità di sollecitare le rettifiche in ordine a informazioni non correttamente rese dagli organi di stampa. Convenendo con la richiesta di posporre le relazioni delle rispettive delegazioni e dei gruppi di lavoro incaricati dei filoni di indagine, in considerazione della necessità di disporre di un margine di tempo più ampio per espletare i compiti loro affidati, propone quindi di dedicare la prossima seduta della Commissione all'audizione della professoressa Maria Pia

Garavaglia in qualità di commissario straordinario della Croce Rossa, in ordine alle tematiche concernenti i servizi di emergenza.

La Commissione accoglie quindi la proposta del Presidente in ordine alla costituzione dei gruppi di lavoro coordinati rispettivamente dai senatori Papini, Lavagnini, Bernasconi, De Anna e Bortolotto nonché la modifica proposta dal senatore Papini. Conviene altresì sull'opportunità che il senatore Camerini affianchi il vicepresidente Di Orio, nonché di procedere nella prossima seduta all'audizione del commissario straordinario della Croce Rossa Maria Pia Garavaglia, rinviando quindi le rispettive relazioni delle delegazioni e dei gruppi di lavoro per i compiti loro assegnati, alle sedute che verranno stabilite alla ripresa dei lavori parlamentari.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, Piero Dino Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il presidente Mario PEPE, in relazione alla indisponibilità del deputato Sauro Turroni a riferire nella seduta odierna sui disegni di legge A.S. nn. 64, 149 e 422, propone che l'ordine del giorno della seduta del 23 luglio prossimo sia integrato con l'esame dei suddetti disegni di legge, affidando l'incarico di relatore al senatore Giorgio Sarto.

La Commissione consente.

*AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO PIERO DI-  
NO GIARDA, AVENTE AD OGGETTO LE POLITICHE DI CONTENIMENTO  
DEL DISAVANZO PUBBLICO E IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI  
DELLE REGIONI*

**(Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della  
Camera)**  
(R046 001, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B40<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il presidente Mario PEPE avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione

dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento della Camera.

La Commissione consente.

Il presidente Mario PEPE, dopo avere rivolto parole di ringraziamento al sottosegretario Piero Dino Giarda, svolge un breve intervento introduttivo sul tema oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Piero Dino GIARDA, dopo aver premesso che i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso evidenziano un andamento finanziario riferito alle regioni e agli enti locali allineato con le stime del Governo, puntualizza che i temi attualmente aperti in materia di finanza regionale sono riferibili alla legge n. 549 del 1995, alla legge n. 662 del 1996, alla legge n. 59 del 1997 e alle proposte formulate dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il sistema finanziario delle stesse è tuttora incentrato sulla legge n. 281 del 1970, che, pur contenendo una interpretazione positiva dell'articolo 119, 2° e 3° comma della Costituzione, è stata ripetutamente modificata per permettere il raggiungimento di risultati compatibili con il controllo dei flussi finanziari.

Con la legge n. 549 del 1995 il sistema è stato profondamente innovato con l'assorbimento dei fondi settoriali nell'accisa sulla benzina e con l'istituzione di un fondo perequativo, ripartito sulla base della spesa storica, ma con la prospettiva di realizzare un sistema di distribuzione più moderno.

Con la legge n. 662 del 1996 è stata prevista l'istituzione dell'IRAP, tributo sul valore aggiunto regionale, che prenderà il posto del contributo sanitario e di imposte come l'ILOR e l'ICIAP. L'IRAP rappresenta una soluzione apprezzabile, che però presenta alcuni problemi, fra cui quello della regionalizzazione della base imponibile per le imprese dislocate in più regioni e quello della incidenza del tributo stesso. Trattasi di un tributo che non è finalizzato a finanziare interamente la spesa sanitaria, in quanto il gettito è stimato intorno ai cinquanta-sessantamila miliardi, a fronte di una spesa sanitaria che ammonta a circa centomila miliardi. Ne consegue che il nuovo sistema di finanziamento è comunque incompleto, in quanto non realizza una separazione tra finanza statale e finanza regionale.

In questo quadro la legge n. 59 del 1997 ha previsto un ampio trasferimento di funzioni dal centro alla periferia senza peraltro affrontare il problema del relativo finanziamento. Si può prefigurare la creazione di diversi, specifici fondi tratti dai bilanci dei vari dicasteri. Non si tratta di una soluzione ideale in quanto bisognerebbe costruire un sistema ordinato di finanziamento incentrato su una norma-quadro.

In conclusione, per le regioni a statuto ordinario gli spazi di autonomia sono ancora insufficienti, nonostante l'articolo 119 della vigente Costituzione appaia compatibile con un sistema moderno di finanziamento. Tale disposizione si presenta però carente perchè non fissa un si-

stema di garanzie reciproche fra centro e periferia e lascia al legislatore ordinario un potere illimitato di intervento nei rapporti finanziari. Resta inteso che il sistema di garanzie dovrebbe consistere in vincoli sia nei confronti del legislatore nazionale, sia nei confronti delle regioni, che attualmente possono trasferire sullo Stato gli effetti di comportamenti irrispettosi dei vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il regime finanziario delle regioni a statuto speciale, esso gode, al contrario, di una tutela costituzionale. Per le stesse, peraltro, si pone il problema relativo alla congruenza tra materie effettivamente trasferite e finanziamenti, nel senso che questi ultimi risultano sovrabbondanti in quanto dimensionati sulle funzioni teoricamente assegnate alle regioni e non su quelle realmente esercitate.

In merito alla riforma costituzionale *in itinere*, se dal punto di vista del decentramento delle materie ci si è mossi, almeno potenzialmente, in una direzione fortemente innovativa, sul fronte del finanziamento non sono emerse proposte altrettanto coraggiose. Un sistema di finanziamento efficiente delle autonomie, infatti, non è indipendente dalla quantità delle risorse da gestire, nel senso che se l'entità delle funzioni trasferite alla periferia è rilevante, la struttura finanziaria è necessariamente diversa da quella adatta ad una situazione caratterizzata da un limitato numero di materie attribuite alle regioni. Assai complesso è poi il problema del fondo perequativo. A titolo esemplificativo può essere citato il modello del federalismo cooperativo tedesco, il quale ha dimostrato di funzionare per livelli di reddito omogenei fra i vari *Laender*, ma è andato in crisi con la riunificazione, che ha messo a confronto realtà fortemente sperequate, paragonabili a quelle presenti in Italia.

Il senatore Renzo GUBERT chiede al sottosegretario se ritenga compatibile il sistema della tesoreria unica con un nuovo e moderno modello di finanziamento delle autonomie. Domanda, inoltre, se vi sia una previsione in ordine alla entità delle risorse da trasferire alle regioni in funzione dei nuovi compiti che ad esse saranno affidati, e se si possa ipotizzare a livello costituzionale un sistema di garanzie non solo fra centro e periferia ma anche a favore dei cittadini, come la previsione di un livello massimo della pressione fiscale.

Dopo un breve intervento del presidente Mario PEPE in ordine alla esigenza di approfondire la tematica dell'utilizzo dei fondi strutturali, il sottosegretario Piero Dino GIARDA segnala una ripresa significativa nell'utilizzo dei fondi stessi, ripresa di cui non sono ancora chiare le cause. Rispondendo al senatore Gubert, ritiene che non sarebbe una soluzione valida quella di porre un vincolo massimo di imposizione fiscale, e ricorda al riguardo come il «tetto» massimo ipotizzato da vari economisti si è nel tempo progressivamente elevato. Precisa, inoltre, che attualmente non esiste una valutazione delle risorse da trasferire alle regioni e che tale dato emergerà di volta in volta in sede di emanazione dei decreti delegati di attuazione della legge n. 59 del 1997. Quanto al problema della tesoreria unica, ricorda che è stato preparato uno schema

di decreto delegato che prevede la sperimentazione per alcuni enti locali dell'uscita dal sistema a partire dal 1° gennaio 1999.

Il presidente Mario PEPE, quindi, ringrazia il sottosegretario di Stato, Piero Dino Giarda, e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Intervengono il Rettore dell'Università di Roma «La Sapienza»,  
professor Giorgio Tecce, il Direttore della Rete Due, dottor Carlo Frec-  
cero, ed il conduttore Corrado Augias.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-  
dente)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta, la quale concerne audizioni, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIORGIO TECCE, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA», IN RELAZIONE AD UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA SULL'OMICIDIO DI MARTA RUSSO*  
(R047 000, B60<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente Francesco STORACE, il Rettore dell'Università di Roma, professor Giorgio TECCE, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Svolgono quindi considerazioni e pongono quesiti il senatore Massimo BALDINI, i deputati Paolo ROMANI e Mario LANDOLFI, i senatori Antonio FALOMI, Al-

do MASULLO, Stelio DE CAROLIS, i deputati Mario RAFFAELLI e Adriana POLI BORTONE, nonché il Presidente Francesco STORACE. Replica, con ripetuti interventi, il Rettore dell'Università di Roma, professor Giorgio TECCE.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*AUDIZIONE DEL DOTTOR CARLO FRECCERO, DIRETTORE DI RAI DUE, IN RELAZIONE AD UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA SULL'OMICIDIO DI MARTA RUSSO*

(R047 000, B60°, 0008°)

Dopo un intervento del Presidente Francesco STORACE, il Direttore della Rete Due, dottor Carlo FRECCERO, e il conduttore della Rai, Corrado AUGIAS, svolgono relazioni sul tema oggetto dell'audizione. Svolgono quindi considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco TARADASH e Giuseppe GIULIETTI, il senatore Aldo MASULLO, i deputati Paolo ROMANI e Paolo RAFFAELLI, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Mario LANDOLFI, il senatore Emiddio NOVI, nonché il Presidente Francesco STORACE. Replicano con ripetuti interventi il Direttore della Rete Due, dottor Carlo FRECCERO ed il conduttore Corrado AUGIAS.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 19.*

**Conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1997**

(Esame e conclusione)  
(R050 001, B65<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Comitato procede all'esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1997.

Il Presidente Frattini svolge una relazione cui segue un'ampia discussione, con interventi di tutti i presenti.

Conclusa la discussione il Comitato, con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti, ritiene fondata l'opposizione del segreto di Stato.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0023º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che – in ottemperanza delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nella scorsa riunione di giovedì 17 luglio 1997 – ha attivato la Segreteria affinché raccogliesse la disponibilità e fissasse le modalità ed i tempi per l'audizione dei brigatisti Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, nonché dell'onorevole Piccoli.

Azzolini e Bonisoli sono detenuti in regime di semilibertà a Milano-Opera ed a Monza. Azzolini ha comunicato per iscritto di declinare l'invito. Bonisoli si è dichiarato indisponibile per l'immediato, ed in via di principio contrario; peraltro si è riservato una risposta definitiva per il prossimo autunno.

L'onorevole Piccoli valuta intempestiva una sua audizione in questo periodo, ritenendo anche di non avere nulla di importante o di utile da dichiarare, e si riserva di prendere contatto con la Commissione fra qualche mese.

*SUI LAVORI E SULLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B55ª, 0008º)

Il senatore GUALTIERI prende la parola per affermare che – sulla base delle acquisizioni fatte e delle conoscenze raggiunte da parte della Commissione – è giunto a suo avviso il momento di contestare a organi

politici ed a strutture istituzionali le manchevolezze, le colpe e le responsabilità risalenti al periodo dell'eversione e del terrorismo. Accertate, come lo sono state in sede giudiziaria, le deviazioni e le coperture verificatesi in quegli anni, è ora necessario che personaggi ancora viventi o responsabili di settori a quell'epoca coinvolti nei fatti siano chiamati a dare risposte. I vertici attuali delle istituzioni preposte alla sicurezza dello Stato, in base al principio della continuità della loro gestione, dovranno fornire delle spiegazioni senza la possibilità di trincerarsi dietro la pretesa della incompetenza e della non conoscenza.

Il presidente PELLEGRINO da parte sua dichiara che quanto detto dal senatore Gualtieri dovrà essere oggetto di opportuna riflessione nell'ambito della Commissione: riflessione da compiersi subito dopo la pausa estiva e che dovrà riferirsi, in particolare, alle vicende storicamente lontane sulle quali è a suo avviso più che maturo un giudizio politico convincente. Ciò comporterà di sicuro l'audizione di responsabili politici e su questo sarà chiamato a pronunciarsi l'Ufficio di Presidenza allargato, al quale peraltro bisognerà sottoporre proposte precise per quanto riguarda sia i nominativi delle personalità politiche, sia quelli dei responsabili passati e presenti degli organismi statali. Durante la pausa estiva inoltre bisognerà rivolgere la dovuta attenzione alla redazione di un capitolato di quesiti da sottoporre ai consulenti, i quali dovranno essere invitati a fornire, secondo le rispettive opinioni e competenze, risposte puntuali su aspetti e fatti specifici.

Interviene l'onorevole FRAGALÀ, il quale – dopo aver sottolineato come l'ampia proroga concessa alla Commissione imponga a questa un approfondimento di analisi sui fatti del periodo del terrorismo – fa riferimento alla sua proposta, a suo tempo avanzata, per l'audizione del professor Romano Prodi in merito alla nota vicenda della seduta spiritica relativa al caso Moro. Egli, a questo riguardo, afferma che la Commissione deve ribadire con forza il principio della opportunità che i responsabili istituzionali e le personalità politiche dei decenni precedenti non si sottraggano, quando richiesti, al dovere di fornire il loro contributo di conoscenza alla Commissione. Egli conclude facendo riferimento alla prevista audizione dell'onorevole Piccoli, il quale ha declinato, per il momento, l'invito ad incontrare la Commissione.

Il presidente PELLEGRINO dichiara che il caso e la posizione dell'onorevole Piccoli saranno oggetto di valutazione da parte sua e da parte dell'Ufficio di Presidenza. Per quanto concerne la prospettata audizione dell'onorevole Prodi, riferita peraltro ad un episodio avvenuto quando questi non rivestiva responsabilità istituzionali, ritiene opportuno far rilevare che tale audizione era stata programmata come fatto conclusivo di una serie di altre attività istruttorie da parte della Commissione, attività che per motivi diversi non si sono ancora svolte: sicchè di certo non si può parlare allo stato di una «latitanza» dello stesso Prodi.

*INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL SIGNOR STEFANO DELLE CHIAIE*

(A010 000, B55<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

*(Viene introdotto il signor Stefano Delle Chiaie)*

La Commissione procede allo svolgimento del seguito dell'audizione del signor Stefano Delle Chiaie nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il signor Delle Chiaie risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori DE LUCA Athos e CÒ e dai deputati FRAGALÀ e DETOMAS.

Il PRESIDENTE, ringraziato il signor Delle Chiaie, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge  
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO*La seduta inizia alle ore 20,45.*

**Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, attuativo dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Benvenuto**

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)  
(R133 b 00, B14<sup>a</sup>, 0006°)

La Commissione riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 15 luglio scorso.

Interviene il senatore Furio BOSELLO, richiamando una propria proposta, che tende a sostituire i primi cinque articoli dello dello schema di decreto legislativo con il seguente:

«Il reddito del lavoro è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare.

Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga al termina di un ciclo lavorativo comprendente più periodi di paga. Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge o di contratto collettivo, ancorchè commisurati alle retribuzioni».

Il presidente Salvatore BIASCO assicura che il documento, che non è formalmente qualificabile come emendamento perchè pervenuto prima della redazione della proposta di parere da parte del relatore, è stato comunque acquisito agli atti della Commissione.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, rimette alla Commissione, perchè, con il consenso del presidente, siano pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna, alcune considerazioni scritte, integrative del proprio intervento in replica, anche per una più compiuta illustrazione della propria proposta di parere.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti (v. allegato 3) alla proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore (v. allegato 2).

Con riferimento all'emendamento Pastore 1, il presidente rileva che lo stesso assume carattere di parere alternativo e, come tale, sarà votato solo in caso di reiezione della proposta presentata dal relatore.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Rossi 2, ritenendolo superfluo. Non accedendo il presentatore alla richiesta, l'emendamento, posto in votazione, è respinto.

Previa riformulazione da parte del relatore della lettera *b*) delle considerazioni contenute nella proposta di parere, l'emendamento Albertini 3, non accedendo il presentatore all'invito al ritiro, viene posto in votazione e respinto. Il senatore Andrea Pastore ritira il proprio emendamento n. 4.

L'emendamento Pastore 5 viene quindi accantonato.

Dopo riformulazione della lettera *c*) delle considerazioni contenute nella proposta di parere, l'emendamento Albertini 6 viene ritirato dal presentatore.

Il relatore invita, quindi, il senatore Albertini a ritirare anche l'emendamento n. 7, perchè basato su una distinzione teoricamente corretta ma di difficile applicazione pratica tra beni strumentali e non. Insistendo il presentatore per la votazione, l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

Il relatore accoglie, quindi, limitatamente al secondo periodo, l'emendamento Pastore 8, che nella parte restante viene ritirato dal presentatore.

Dopo riformulazione da parte del relatore dell'ultimo periodo dell'osservazione n. 2 l'emendamento Pastore 9 viene ritirato dal presentatore.

Il relatore, quindi, invita il senatore Albertini a ritirare l'emendamento n.10, facendo rilevare che le rivendicazioni sindacali sono sempre state contrarie alle erogazioni liberali da parte del datore di lavoro per il loro carattere unilaterale. Il senatore ALBERTINI non accoglie l'invito al ritiro, ricordando che talune imprese effettuano in omaggio a una tradizione consolidata modesti donativi connessi a festività, che non è opportuno sottoporre a tassazione. Interviene il deputato Alessandro REPETTO, che dichiara di condividere le considerazioni del collega Alber-

tini, rilevando altresì che il provvedimento come evidenzia l'emendamento in esame sembra aver soprattutto finalità di gettito, invece che di riforma fiscale, oltre ad ostacolare le necessarie «elasticità» interne alle imprese. L'emendamento posto quindi in votazione unitamente all'emendamento Pastore 11 di identico contenuto viene respinto.

Il relatore accoglie l'emendamento Pastore 12 limitatamente all'ultimo periodo. Non accedendo il presentatore all'invito al ritiro della restante parte dell'emendamento, questo viene posto in votazione e risulta respinto.

Il relatore accoglie quindi l'emendamento Salvatore Biasco 13.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti relativi all'osservazione n. 6 della proposta di parere. Il relatore premesso che attualmente l'indennità di volo è parzialmente imponibile e totalmente quiescibile, rileva che in un provvedimento avente come obiettivo l'unificazione della base imponibile ai fini tributari e contributivi appare assai problematica la questione sollevata dai presentatori degli emendamenti. Accoglie l'emendamento Salvatore Biasco 16 e propone una riformulazione dell'osservazione n. 6 che tenga conto dell'emendamento Albertini 14 e Pastore 15. Dopo interventi dei deputati Pietro ARMANI e Gianfranco CONTE, che entrambi rilevano come l'emendamento evidenzia le prevalenti finalità di gettito del provvedimento in esame, oltre ad aver ripercussioni negative sulle relazioni sindacali, del senatore Andrea PASTORE, che propone l'applicazione del nuovo regime fiscale a partire dai prossimi rinnovi contrattuali, il presidente BIASCO contesta le presunte finalità di gettito imputate al provvedimento e ritiene prive di fondamento le affermazioni sulla natura risarcitoria dell'indennità in questione; insistendo i presentatori per la votazione dei rispettivi emendamenti, nn. 14 e 15 e precisando il senatore Renato ALBERTINI come quello a sua firma miri a ridurre l'impatto negativo del provvedimento sul lavoro dipendente, questi vengono posti in votazione e respinti.

Il relatore accoglie l'emendamento Albertini 17. Conseguentemente viene ritirato l'emendamento n. 18, di contenuto sostanzialmente identico, del senatore Pastore.

Dopo riformulazione da parte del relatore dell'osservazione n. 8, insistendo il relatore Albertini per la votazione del proprio emendamento n. 19, lo stesso, posto in votazione, viene respinto.

Con riferimento all'emendamento Rossi 20, il relatore rileva che non è possibile il suo accoglimento per motivi tecnici connessi alla commisurazione giornaliera della paga degli operai. Conseguentemente il senatore Rossi ritira il proprio emendamento.

La Commissione passa quindi agli emendamenti riferiti all'osservazione n. 9 dello schema di parere, riguardante i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero. Dopo una precisazione del senatore Furio BOSELLO, che osserva che già con l'attuale testo unico il reddito per lavoro subordinato prestato all'estero alle dipendenze di imprese estere non è attualmente soggetto a tassazione, cui invece si addiverrà con la nuova normativa, interviene il senatore Sergio GAMBINI per ricordare che è

in atto un contenzioso che riguarda i lavoratori transfrontalieri nella Repubblica di San Marino, contenzioso che sarebbe auspicabile superare. Il senatore Massimo BONAVIDA richiama l'importanza del proprio emendamento al fine di evitare che i redditi in esame siano ora soggetti alla doppia imposizione. Il relatore riformula quindi l'osservazione n. 9. Insistendo il senatore PASTORE per la votazione del proprio emendamento n. 21, lo stesso, posto in votazione, risulta respinto. L'emendamento Albertini 22 è ritirato dal presentatore, analogamente agli emendamenti Gambini 23 e Bonavita 24.

Su invito del relatore, che ne rileva l'estraneità alla legge delega, gli emendamenti Rossi 25, 26 e 27 vengono ritirati.

Con parere contrario del relatore, l'emendamento Pastore 28 viene posto in votazione e respinto.

Anche gli emendamenti Rossi 29 e 30, su invito del relatore che ne evidenzia l'estraneità alla legge delega, sono ritirati dal presentatore.

L'emendamento Rossi 31 viene quindi ritirato dal proponente, su invito del relatore, unitamente agli emendamenti nn. 32, 33 e 34 in relazione a quanto previsto dal punto 13 della proposta di parere. Analogamente il proponente ritira l'emendamento n. 35.

In ordine agli emendamenti Pasquini 36 e Albertini 37, osserva il relatore che la semplificazione degli adempimenti del sostituto d'imposta è prevista in un regolamento delegato ricompreso nella legge 662 del 1996, in corso di emanazione. Rileva inoltre l'estraneità alla legge delega dei medesimi. Il senatore Giancarlo PASQUINI sottolinea l'importanza della propria proposta rilevando la situazione paradossale in cui si trovano ben due milioni di giovani, che, pur lavorando in condizioni di precarietà, finiscono per essere creditori dell'erario. Il senatore Renato ALBERTINI si associa alle considerazioni del collega Pasquini ed insiste per la votazione del proprio emendamento, osservando che in sede di parere si deve consentire l'espressione di indirizzi al Governo anche se non specificamente riconducibili alla legge delega. Recependo tali osservazioni, il relatore accoglie nel proprio parere i due emendamenti riservandosene una diversa formulazione, cui i firmatari consentono, ritirando gli emendamenti medesimi.

In ordine, infine, all'emendamento Pastore 38, il relatore ne dichiara l'accoglimento relativamente al punto 16 dello stesso, invitando al ritiro per le parti restanti; insistendo il presentatore per la votazione, le stesse vengono respinte.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento, già accantonato, Pastore 5, che viene respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto finale, il senatore Antonio D'ALÌ annuncia un voto contrario rilevando un eccesso del Governo in sede di attuazione della delega, poichè il provvedimento in esame conseguirà un incremento del gettito contributivo non in linea con le finalità della legge delega; per giunta al decreto conseguirà un acuirsi del contenzioso sindacale in alcuni settori lavorativi.

Il senatore Renato ALBERTINI, considerando che la proposta di parere contiene una serie di considerazioni che attenuano gli effetti peggiorativi sul lavoro dipendente del provvedimento, annuncia la propria astensione sulla proposta medesima.

Il senatore Sergio ROSSI osservando che vi è stato da parte del Governo un abuso di delega che motiva la propria proposta, alternativa a quella del relatore, di parere contrario allo schema di decreto (v. allegato 4), dichiara il proprio voto negativo sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Pietro ARMANI, nel fare proprie le considerazioni ora espresse dagli altri colleghi, osserva in aggiunta che lo schema in esame mostra inequivocabilmente che la finalità dell'insieme delle deleghe fiscali contenute nella legge 662 del 1996 non è quella di operare una riforma fiscale bensì di realizzare un mero incremento di gettito. Considerando inoltre gli effetti negativi del provvedimento sulla conflittualità sindacale, dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Concluse le dichiarazioni di voto, il presidente Salvatore Biasco pone quindi in votazione la proposta di parere come riformulata dal relatore nei seguenti termini, che viene approvata a maggioranza, con conseguente preclusione delle restanti proposte di parere.

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi e la semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;

apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo per procedere ad una effettiva armonizzazione delle normative tributaria e previdenziale vigenti in materia sulla base di criteri riconducibili ad una logica coerente;

considerato che ulteriori iniziative dovranno essere adottate allo scopo di procedere ad una più radicale semplificazione della normativa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti considerazioni:*

a) Appare più consono alla materia procedere per individuazione di principi generali accompagnati da una definizione di fattispecie specifiche in funzione antielusiva. L'inserimento di disposizioni troppo dettagliate, che si riferiscono ad una realtà in continua evoluzione e ad aspetti che possono più opportunamente essere rimessi ad una normativa secondaria, rischia di provocare la necessità di dover

successivamente ricorrere a specifici atti legislativi per aggiornare le disposizioni contenute nello schema di decreto.

b) Il riferimento alle “somme, valori e utilità in genere” rischia di essere troppo generico e provocare un aumento del contenzioso. La precedente formulazione, riferita a tutti i compensi in denaro o in natura, appare più precisa.

c) Poichè la normativa si applica a rapporti contrattuali che hanno avuto un loro consolidamento nel tempo, ad aspetti relazionali instauratisi nei luoghi di lavoro, a contratti stipulati con riferimento ad un quadro normativo vigente, pare opportuno che i cambiamenti ritenuti necessari avvengano gradualmente, con la previsione di un periodo transitorio per consentire alle parti sociali di adeguarsi alle mutate disposizioni tributarie e allo scopo di assicurare la tutela dell'affidamento e della buona fede dei contribuenti.

d) Si potrebbe esplorare la possibilità di introdurre una franchigia fiscale per alcune tipologie di compensi in natura (anche con limite cumulativo, purchè analiticamente indicate) al fine di pervenire ad una notevole semplificazione.

e) Valuti il Governo che l'inclusione nella base imponibile dei compensi in natura ha un senso quando essi abbiano un valore significativo, e incidano in misura notevole sulla capacità reddituale dei soggetti che ne fruiscono. In altri termini, bisogna escludere l'adozione di misure inutilmente vessatorie che potrebbero prestarsi anche ad una aneddotica derisoria; così, non avrebbe evidentemente alcuna effettiva valenza equitativa l'inclusione di limitati benefici che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti sindacali tra imprese e lavoratori, quali ad esempio la possibilità di acquistare i beni prodotti praticando sconti limitati ovvero, nel caso di imprese di trasporto, assicurando condizioni di limitato vantaggio per la fruizione dei servizi svolti;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) È opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili siano coordinate con quelle di cui alla legge n. 196 del 1997, la quale fra l'altro delega al Governo l'armonizzazione della disciplina relativa al trattamento previdenziale di tali redditi.

2) Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), concernenti la limitazione alla non concorrenza del reddito dei contributi per l'assistenza sanitaria facoltativa rendono più gravoso il ricorso a tali forme di assistenza e limitano l'incentivo alla diffusione di strumenti, quali l'assistenza sanitaria facoltativa, che possono contribuire ad alleviare in misura rilevante l'onere a carico della finanza pubblica per l'assistenza obbligatoria. Mentre la previdenza complementare si affianca ad una prestazione che comunque lo Stato deve corrispondere, le prestazioni sanitarie integrative possono essere talvolta sostitutive degli oneri a carico della sanità pubblica. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di elevare le limitazioni previste nello schema di decreto.

3) Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole “di modico valore” riferite alle erogazioni li-

berali, considerato che è comunque stabilito il limite massimo annuale di 500.000 lire.

4) All'articolo 3 dello schema di decreto, relativamente ai sussidi occasionali, si propone che il termine "gravi" nella espressione "gravi esigenze personali e familiari del dipendente" sia sostituita da: "rilevanti".

5) Con riferimento al comma 1, lettera *c*), dello stesso articolo, valuti il Governo la possibilità di escludere dal reddito anche le convenzioni stipulate con pubblici esercizi in relazione alla somministrazione di vitto ai dipendenti, nonché una indennità sostitutiva di pari importo. Si risolverebbe in tal modo un annoso contenzioso.

6) La lettera *f*) dell'articolo 3, comma 1, dove si estende la non concorrenza alla formazione del reddito dell'"utilizzo delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65" (attuale dizione dell'articolo 48) alle "somme erogate per finalità previste" dallo stesso comma, dovrebbe essere meglio specificata. La formulazione della norma potrebbe anche fare intendere erroneamente che i contributi assistenziali (sanitari e non) limitati dalla precedente lettera *a*) vengano poi ricompresi in questa disposizione. Il termine "somme" potrebbe poi fare altrettanto intendere che per le finalità e i soggetti del punto *f*) non entrino nel computo del reddito anche indennità sostitutive percepite individualmente.

7) In considerazione della difficoltà di determinare il valore normale di beni e servizi, valuti il Governo l'opportunità di demandare tale determinazione a specifici decreti ministeriali.

8) Per quanto concerne l'indennità di navigazione e di volo di cui al comma 5 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, la Commissione condivide, in linea di principio, che tali indennità facciano parte del reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, per quanto formulato al punto *c*) delle considerazioni generali, appare opportuno che il Governo valuti eventuali ipotesi alternative a quella indicata. La Commissione in particolare ritiene che si debbano alternativamente prevedere: *a*) criteri di gradualità nell'assoggettamento dell'intero ammontare di tali indennità; *b*) l'assimilazione di tali figure lavorative a coloro che esplicano attività di lavoro in luoghi sempre variabili e diversi, la cui indennità è tassata al 50 per cento; *c*) il riconoscimento (a titolo transitorio o definitivo) di un credito di imposta al dipendente alla stregua di quello previsto per altre categorie; *d*) la previsione di una franchigia, esente da tassazione, ad esempio fino al 25 per cento della retribuzione complessiva lorda (riducibile nel tempo) sottoponendo poi pienamente a tassazione la parte eccedente.

9) Per quanto concerne i servizi di trasporto, vanno escluse dal reddito le convenzioni che si riferiscono all'uso gratuito del parcheggio per le autovetture dei dipendenti.

10) Per quanto concerne le mance contrattualmente previste ai croupiers, valuti il Governo se non sia possibile escludere tali mance quanto meno dalla base imponibile previdenziale; quelle non previste contrattualmente non costituiscono reddito da lavoro dipendente.

11) Relativamente alle disposizioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

a), si raccomanda al Governo l'adozione delle opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini gradualmente alla modifica del presente regime fiscale; si raccomanda inoltre al Governo che l'adozione della nuova norma sia accompagnata da un contestuale intervento volto a chiudere la controversa interpretazione della norma previgente e da opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini gradualmente alla modifica del presente regime fiscale.

12) Con riferimento all'articolo 5, comma 1, sembrerebbe opportuno estendere la disposizione di cui alla lettera b), relativa agli oneri deducibili, anche per le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e non assoggettate a ritenuta alla fonte.

13) Nell'articolo 6, comma 1, nel punto in cui viene modificato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va chiarito che la "tassatività" della elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile si riferisce unicamente alle esclusioni rilevanti ai soli fini previdenziali elencati nel precedente comma 4, fermo restando che non rientra nella base imponibile ai fini contributivi tutto quanto ciò che non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

14) Per quanto concerne l'articolo 7, primo comma, lettera a), è opportuno aumentare il limite di 20 mila lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, fissando un limite ragionevole che consenta di introdurre una importante semplificazione degli adempimenti senza tuttavia arrecare effetti negativi all'erario.

15) Sempre riguardo all'articolo 7, primo comma, lettera b), si suggerisce di prevedere un termine più ampio di quello di 8 giorni stabilito per la consegna del certificato dei redditi corrisposti nel caso di interruzione di rapporto di lavoro.

16) Per quanto concerne il regime relativo alle azioni sottoscritte dai dipendenti, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative ai fini del presente decreto anche nei casi di emissioni di azioni da parte di altre società del gruppo.

La Commissione inoltre fa presente al Governo la necessità di affrontare, nell'ambito del coordinamento di cui alla legge n. 196 del 1997, il problema della ritenuta alla fonte per i compensi delle prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente corrisposti a soggetti che sono ai primi anni di attività lavorativa. Tali soggetti finiscono per diventare titolari di credito di imposta, mentre sarebbe opportuno che almeno fino a concorrenza di un determinato reddito IRPEF si trovino i modi per evitare che ciò accada».

*La seduta termina alle ore 23,20.*

ALLEGATO N. 1

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL RELATORE  
IN ORDINE ALLA REPLICA SULLO SCHEMA DI DECRETO**

Il dibattito sin qui svolto sullo schema di decreto all'ordine del giorno è stato particolarmente approfondito e ricco di spunti interessanti, i colleghi intervenuti hanno infatti sollevato diverse questioni e numerosi suggerimenti meritevoli della massima considerazione. Inoltre, nel corso di una audizione informale di un dirigente del Ministero delle finanze è stato possibile acquisire alcuni dei chiarimenti che erano stati sollecitati su specifici aspetti oggetto del provvedimento in esame. In sostanza, sul testo è stato possibile svolgere un lavoro considerevole, tenuto conto del limitato tempo a disposizione, che risulta particolarmente proficuo in considerazione dell'interesse che le questioni trattate rivestono per tanti contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente.

Nell'accingermi ad integrare la replica svolta nella seduta del 15 luglio, ritengo quindi opportuno ribadire quanto ho avuto modo di affermare in sede di relazione circa la valutazione largamente positiva che il provvedimento in esame merita. Esso consente infatti di rispondere ad una indiscutibile esigenza, qual'è quella prospettata nelle norme di delega di cui al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, vale a dire l'armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente. Tale esigenza trae origine dalla constatazione delle macroscopiche difformità che la normativa vigente registra al riguardo, con vistose difformità di trattamento di medesime fattispecie. L'armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali costituisce, oltre che un elemento di chiarezza, anche un notevole progresso in termini di semplificazione del nostro ordinamento. Va inoltre apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo di introdurre alcune semplificazioni per quanto concerne taluni adempimenti dei datori di lavoro, in attuazione di uno specifico criterio direttivo contenuto nella legge di delega.

Fatta questa premessa di carattere generale, e ribadito il giudizio largamente favorevole sul contenuto del provvedimento, occorre tuttavia evidenziare alcuni aspetti problematici su cui è opportuno richiamare l'attenzione del Governo perchè valuti la possibilità di apportare al provvedimento stesso, ai fini della sua definitiva approvazione, alcune modificazioni. Peraltro, mi riservo di fornire indicazioni più dettagliate sui singoli aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti e di eventuali correzioni nel prosieguo del mio intervento, in relazione alle singole questioni che nel corso del dibattito sono emerse.

In termini generali, ritengo tuttavia che sin d'ora si possano evidenziare alcune questioni; mi riferisco in primo luogo al fatto che il testo dello schema di decreto sconta in più parti i difetti tipici dei provvedimenti di natura legislativa troppo dettagliati, che finiscono per disciplinare anche aspetti e questioni che si potrebbero rimettere ad una normativa secondaria. Ricordo al riguardo che rilievi di contenuto analogo so-

no stati mossi da alcuni colleghi anche con riferimento ad altri schemi di decreto esaminati dalla Commissione; sarebbe quindi auspicabile che il Governo ne tenesse conto anche in vista della redazione di ulteriori provvedimenti delegati, allo scopo di evitare l'adozione di disposizioni di legge quando si potrebbe invece ricorrere ad altri strumenti più agili anche dal punto di vista del procedimento impiegato per la loro approvazione. In effetti, il settore tributario è probabilmente quello in cui è più vistoso l'eccesso di legislazione che tuttavia costituisce un difetto tipico del sistema normativo del nostro paese. L'utilizzo dello strumento legislativo anche per la disciplina di questioni e di aspetti di dettaglio ha infatti ingenerato, nel settore tributario, la stratificazione di norme spesso contraddittorie, con la previsione di un numero notevolissimo di fattispecie e di regimi di carattere speciale, provocando così incertezza e confusione. La stessa crescita costante del contenzioso è almeno in parte attribuibile alla complessità della disciplina legislativa; pertanto, non si può che condividere l'invito, da tante parti rivolto al Parlamento e al Governo, perchè si provveda ad una consistente riduzione delle disposizioni di legge in materia tributaria. In questo modo si otterrebbe il vantaggio di introdurre una effettiva semplificazione del sistema fiscale, e di realizzare un rapporto più corretto tra cittadini e fisco. Occorre tuttavia considerare che quest'opera di semplificazione della normativa vigente richiede tempi adeguati, e che non si può prescindere, fermo restando l'obiettivo da perseguire, da una fase transitoria in cui si deve procedere in primo luogo nel senso di razionalizzare l'esistente. Questo è appunto ciò che il Governo sta cercando di realizzare mediante l'esercizio delle deleghe conferitegli dalla legge n. 662, che prevedono un complessivo riordino della legislazione vigente sulla base di criteri coerenti; occorre quindi completare quest'opera di razionalizzazione volta a ricondurre il complesso delle disposizioni tributarie ad una logica organica, prima di procedere ad un consistente ridimensionamento del numero delle disposizioni di legge in materia tributaria. Su questo primo aspetto ho ritenuto opportuno inserire una specifica considerazione nella proposta di parere, diretta a segnalare il fatto che sarebbe più consono alla materia in oggetto procedere mediante la definizione di principi generali accompagnati dalla individuazione di alcune fattispecie in funzione antielusiva.

Un secondo aspetto che si può evidenziare concerne il fatto che, nell'esercizio della delega conferitagli, il Governo sembra aver proceduto nel senso di conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative tributarie e previdenziali in termini tali per cui quasi sempre si è preferita, in presenza di difformità, la soluzione meno vantaggiosa per il contribuente. In altri termini, in quasi tutti i casi in cui si doveva procedere alla scelta di un regime da applicare sia sotto il profilo fiscale che per quello contributivo, sembra che il Governo si sia orientato in modo da assicurare prioritariamente le esigenze di bilancio piuttosto che dei soggetti interessati. Non si può nascondere che alcune delle scelte adottate possono suscitare qualche perplessità. La materia relativa ai compensi in natura da questo punto di vista mi pare particolarmente significativa; infatti, se appare giusto assumere il criterio per cui tali compensi

debbono sicuramente essere considerati ai fini del reddito complessivo, è altrettanto vero che non si può operare in termini troppo schematici, trascurando il fatto che, in taluni casi, un eccesso di zelo potrebbe prestarsi a facili critiche. Occorre infatti partire dal presupposto che l'inclusione nella base imponibile dei compensi in natura ha un senso quando essi abbiano un valore significativo, e incidano in misura notevole sulla capacità reddituale dei soggetti che ne fruiscono. In altri termini, si tratta di evitare l'adozione di misure inutilmente vessatorie che potrebbero prestarsi anche al ridicolo; così, non avrebbe evidentemente alcuna effettiva valenza equitativa l'inclusione di limitati benefici che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti sindacali tra imprese e lavoratori, quali ad esempio la possibilità di acquistare i beni prodotti praticando sconti limitati ovvero, nel caso di imprese di trasporto, assicurando condizioni di limitato vantaggio per la fruizione dei servizi svolti. In caso contrario, si potrebbero determinare difficoltà certamente non irrilevanti per i contribuenti, determinando un inutile peggioramento nei rapporti tra fisco e contribuenti senza ottenere significativi risultati in termini di gettito; pertanto, sembra opportuno auspicare un ripensamento da parte del Governo su alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame al fine di pervenire alle soluzioni che risulteranno più giuste ed equilibrate, e procedendo comunque con gradualità. A tal fine nella proposta di parere ho inserito alcune indicazioni, tra le quali segnalo quella con la quale si prospetta la possibilità di esplorare l'ipotesi di introdurre una franchigia fiscale per alcune tipologie di compensi in natura, eventualmente cumulandone più di una, purchè analiticamente indicate, in modo da ottenere il risultato di introdurre una notevole semplificazione.

Un terzo aspetto da evidenziare attiene al fatto che talune delle modifiche apportate al regime vigente interferiscono con la disciplina del rapporto di lavoro rimessa alla contrattazione tra le parti, potendosi in tal modo determinare un impatto non irrilevante sulle relazioni sindacali. Conseguentemente, va segnalata al Governo la necessità di svolgere un supplemento di istruttoria su alcune disposizioni, che successivamente richiederò puntualmente, allo scopo di evitare di determinare dannose conseguenze per la collettività, oltre che per i soggetti più direttamente interessati, senza arrecare alcun significativo vantaggio per la finanza pubblica. Al riguardo appare opportuno segnalare che la revisione di regimi agevolativi dovrebbe avvenire, ove possibile, in termini graduali, evitando l'inserimento di disposizioni peggiorative con efficacia retroattiva, e garantendo la tutela dell'affidamento e della buona fede che sono alla base del disegno di legge sullo statuto dei diritti del contribuente attualmente in discussione al Senato.

Infine, si può segnalare che nel testo in esame non sono contenute disposizioni in materia di armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori della normativa tributaria e previdenziale, nonostante il fatto che ciò fosse esplicitamente indicato tra i principi e i criteri direttivi.

Venendo al merito delle singole questioni che sono state prospettate nel corso del dibattito, va anzitutto considerato, con riferimento all'articolo 1, che qualche problema potrebbe porsi in conseguenza

dell'inserimento dei compensi percepiti per lavori socialmente utili tra le voci che costituiscono reddito di lavoro dipendente. Ciò vale con riferimento alle disposizioni contenute nel cosiddetto «pacchetto Treu», di cui alla legge n. 196 del 1997, che, tra le altre cose, delegano il Governo per l'armonizzazione del trattamento previdenziale di tali redditi; appare quindi necessario verificare la coerenza delle norme contenute nello schema di decreto in esame con la legge n. 196, alla quale ho fatto riferimento. Peraltro, va considerato che, come ha segnalato l'onorevole Berruti, il trattamento tributario dei compensi di collaborazione coordinata e continuativa non è necessariamente più oneroso per il contribuente, come si afferma invece nella relazione governativa.

Relativamente all'articolo 3, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, da più parti è stato segnalato che la dizione «somme, valori e utilità» per l'ampiezza degli elementi che vi potrebbero rientrare, si può tradurre in un aggravio di imposta per i contribuenti. Al riguardo si può tuttavia ricordare che da parte del Ministero delle finanze è stato precisato che le espressioni cui si è fatto riferimento sembrano dirette esclusivamente all'obiettivo di indicare sia i compensi in denaro che quelli in natura costituiti tanto da beni che da servizi; intesa in questo senso, la dizione non comporterebbe alcuna modifica sostanziale rispetto al regime vigente, ma avrebbe il vantaggio di essere più esauriente, evitando eventuali problemi di ordine interpretativo. Resta il fatto che la dizione «somme, valori e utilità in genere» potrebbe risultare troppo generica provocando così, nonostante le intenzioni del Ministero delle finanze, un aumento del contenzioso riguardo alla individuazione degli elementi che vi sarebbero compresi. Per questo motivo, in qualità di relatore ho ritenuto di dover sottoporre all'attenzione del Governo la possibilità di mantenere la formulazione vigente.

Una portata innovativa assai rilevante hanno invece le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, per la parte che riguarda il regime dei contributi per l'assistenza sanitaria facoltativa. In proposito è stato da più parti rilevato che la previsione di un regime che penalizza, rispetto a quello attualmente vigente, il ricorso a tali forme di assistenza contraddice le indicazioni fornite in ripetute occasioni dal Governo circa l'opportunità di incentivare la diffusione di strumenti, quali l'assistenza facoltativa, che possono contribuire ad alleviare in misura rilevante l'onere a carico della finanza pubblica relativo all'assistenza obbligatoria. Inoltre, la disposizione prevista nel provvedimento risulterebbe particolarmente penalizzante per i soggetti che, percependo redditi medio-alti, fanno più frequentemente ricorso a queste forme di assistenza, e che hanno già sopportato larga parte del peso relativo alla cosiddetta «tassa per l'Europa». Su questo aspetto, stante il fatto che presumibilmente i limitati vantaggi per l'erario in termini di maggiori entrate attese potrebbero essere largamente compensati dalle minori spese a carico del sistema sanitario pubblico, è auspicabile che il Governo proceda con la massima cautela allo scopo di evitare l'adozione di misure che sarebbero percepite come vessatorie dai soggetti interessati. Va peraltro ricordato che la legge di delega non prevede che l'armonizzazione debba riferirsi anche al trattamento riservato a diverse categorie di redditi, come

invece si afferma nella relazione governativa per giustificare l'adozione. Per questi motivi, nella mia proposta di parere si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare le limitazioni previste nello schema di decreto.

Sempre con riferimento al comma 2, ritengo che si possa accogliere il suggerimento di sopprimere le parole «di modico valore» riferite alle erogazioni liberali, posto che è comunque stabilito il limite di 500 mila lire; ritengo che il Governo potrebbe valutare se non si possa recepire la proposta di includere anche le convenzioni stipulate con pubblici esercizi in relazione alla somministrazione di vitto ai dipendenti, nonché una indennità sostitutiva di pari importo.

Per quanto concerne i servizi di trasporto, il senatore Pastore ha segnalato che, accanto alla ipotesi di prestazione da parte del datore di lavoro, andrebbe considerata anche la possibilità di escludere dal reddito le indennità sostitutive, quali ad esempio quelle corrispondenti all'uso gratuito del parcheggio per le autovetture dei dipendenti. In effetti, la difficoltà di parcheggio che accomuna quasi tutte le città italiane, e comunque tutte quelle grandi e medie, giustifica l'accoglimento di tale suggerimento, che infatti ho inteso recepire nella proposta di parere da me presentata. Per quanto concerne poi la disposizione che si riferisce alle azioni sottoscritte dai dipendenti, ribadisco che si tratta di un aspetto di notevole importanza che merita di essere valutata molto positivamente. Al riguardo, il senatore Biasco ha prospettato l'ipotesi di estendere l'ambito di applicazione della misura agevolativa anche alle azioni emesse da società controllate o controllanti o collegate. Si tratta di un aspetto meritevole della massima attenzione che comporta anche implicazioni di carattere civilistico, senza trascurarne inoltre i risvolti per quanto concerne il collocamento di imprese pubbliche. In altri termini, in considerazione dei riflessi positivi che una disposizione del tipo di quella prospettata può produrre sull'assetto dei mercati mobiliari e sul regime del codice civile, ritengo opportuno raccomandare al Governo di considerare la possibilità di integrare le disposizioni delegate nel senso prospettato.

Relativamente alle disposizioni concernenti la valutazione dei redditi in natura, occorre anzi tutto ricordare che il riferimento al criterio del valore normale è esplicitamente previsto nella legge di delega. Peraltro, la determinazione di tale valore per le diverse fattispecie comporta evidenti difficoltà, per cui potrebbe risultare più agevole demandare tale determinazione a specifici decreti ministeriali, anche allo scopo di evitare di appesantire eccessivamente il testo del decreto legislativo. In tal senso, nella proposta di parere da me presentata è contenuto un esplicito invito al Governo.

Oggetto di alcuni rilievi è stata poi la decisione del Governo di non riprodurre la disposizione agevolativa attualmente prevista per le indennità di navigazione e di volo; è questo un caso esemplare di una disposizione di legge che interferisce con la contrattazione sindacale, essendo tali indennità oggetto di specifici accordi. Al riguardo si può rilevare che, se per un verso in linea di principio si può concordare riguardo al fatto che l'esigenza di evitare il mantenimento di situazioni di privilegio

indurrebbe a sopprimere l'attuale regime relativo a tali indennità, per l'altro occorre pure considerare con più attenzione le specificità di singole situazioni. Nel caso di tali indennità è indubbio che esse costituiscono parte significativa del trattamento retributivo dei soggetti interessati, tenuti a sopportare indiscutibili disagi. Per questo motivo, anche in considerazione della portata limitata degli effetti finanziari della modifica prospettata, si potrebbero considerare eventuali soluzioni alternative a quella indicata. Al riguardo, si potrebbero prevedere l'adozione di criteri di gradualità nell'assoggettamento dell'intero ammontare di tali indennità, ovvero riconoscere un credito di imposta, alla stregua di quanto già previsto per altre categorie di contribuenti. In questo modo si compirebbe un indiscutibile progresso nel senso dell'affermazione del principio della parità di trattamento, e allo stesso tempo si eviterebbero cambiamenti troppo bruschi che inevitabilmente provocherebbero diffusi malcontenti per procedere invece in termini di graduale armonizzazione al regime generale. Auspico quindi che il Governo voglia valutare attentamente l'ipotesi testè prospettata, peraltro contenuta nella proposta di parere da me predisposta, che potrebbe costituire una soluzione equa e ragionevole.

Analoghe considerazioni si possono svolgere per quanto concerne le mance percepite dai *croupiers*, relativamente alle quali la vigente normativa presenta indubbe contraddizioni, cui lo schema di decreto intende rimediare. Anche in questo caso si può condividere, in linea di principio, la decisione di affermare il criterio della parità di trattamento, senza alcuna agevolazione. Occorre tuttavia considerare la peculiarità del caso prospettato, non del tutto riconducibile alla fattispecie ordinaria delle mance, tenendo altresì conto degli effetti che la disposizione prospettata determinerebbe sotto il profilo previdenziale. Per questo motivo, il Governo potrebbe valutare se non sia possibile escludere tali mance dalla base imponibile previdenziale, nella consapevolezza che si tratterebbe di un regime speciale che si giustifica per le caratteristiche peculiari dell'attività esercitata dai soggetti interessati, nonchè per l'opportunità di evitare modifiche troppo radicali al regime esistente. Oltretutto, in materia sono in corso trattative sindacali che sembra opportuno considerare.

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, va considerato anzitutto che il problema non riguarda soltanto San Marino e Montecarlo, ma in generale tutti i paesi con i quali non sono state stipulate convenzioni dirette ad evitare la doppia tassazione. Per questo motivo, è auspicabile che il Governo assuma l'iniziativa di promuovere la definizione di apposite convenzioni allo scopo di disciplinare in termini coerenti fattispecie identiche. Per quanto concerne le disposizioni recate dallo schema di decreto, ritengo che sia opportuno procedere con gradualità, evitando l'adozione di misure fortemente penalizzanti.

Con riferimento all'articolo 5, l'onorevole Berruti ha prospettato l'ipotesi di estendere la disposizione di cui alla lettera *b*) relativa agli oneri deducibili anche ai lavoratori dipendenti non assoggettati a ritenuta alla fonte, nonchè ai lavoratori autonomi. Al di là del merito di tali

ipotesi, segnalo che per quanto concerne in particolare i lavoratori autonomi l'accoglimento della proposta è precluso dal fatto che si tratterebbe di norma non riconducibile all'oggetto della delega. La questione potrà comunque essere attentamente valutata in altra sede. Il suggerimento avanzato mi sembra invece condivisibile per quanto concerne gli altri lavoratori dipendenti, per cui esso risulta inserito nella proposta di parere da me predisposta.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 1, va sottolineato, relativamente alle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, che la tassatività, vale a dire il carattere esaustivo della elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile ai sensi del precedente comma 4, si riferisce unicamente alle esclusioni rilevanti ai soli fini contributivi, fermo restando che non rientra nella base imponibile ai fini previdenziali tutto quanto non concorre a formare reddito ai fini fiscali. È questo un aspetto di notevole importanza che merita di essere attentamente considerato; per questo motivo, nella proposta di parere da me presentata è contenuta una specifica osservazione al riguardo.

Quanto all'articolo 7, concordo sulla proposta del senatore Pastore perchè si aumenti il limite di 20 mila lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, purchè si stabilisca un limite ragionevole che consenta di introdurre una significativa semplificazione degli adempimenti senza arrecare tuttavia effetti negativi per l'erario.

Sempre riguardo all'articolo 7, va rilevato che la disposizione che fissa il termine del 28 febbraio per la consegna del certificato dei redditi corrisposti nel corso dell'anno costituisce comunque un significativo progresso rispetto alla normativa vigente, soprattutto nel caso in cui vi sia stata una interruzione del rapporto di lavoro; si può comunque suggerire al Governo di valutare un termine più ampio di quello di 8 giorni stabilito con riferimento specifico al caso di interruzione del rapporto di lavoro, fermo restando che lo stesso si applica solo su richiesta dei soggetti interessati.

Con riferimento al medesimo articolo 7, l'onorevole Berruti ha prospettato l'opportunità di escludere totalmente da tassazione il reddito fondiario dell'abitazione principale; al riguardo si può rilevare che la proposta è evidentemente condivisibile in linea di principio, ma che il suo accoglimento comporterebbe evidenti effetti sul gettito che andrebbero compensati. Inoltre, sotto il profilo del coordinamento formale, occorre considerare che la disposizione andrebbe eventualmente riferita al TUIR, poichè nella riformulazione che viene prospettata della lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 già prevede l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi per i soggetti che possiedono, oltre che redditi esenti o redditi soggetti alla ritenuta alla fonte, redditi fondiari dell'abitazione principale.

ALLEGATO N. 2

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULLO SCHEMA DI  
DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LE UNIFICAZIONI  
DELLA BASE IMPONIBILE DEL LAVORO DIPENDENTE AI  
FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi delle legge 23 dicembre 1996, n. 662;

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi e la semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;

apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo per procedere ad una effettiva armonizzazione delle normative tributaria e previdenziale vigenti in materia sulla base di criteri riconducibili ad una logica coerente;

considerato che ulteriori iniziative dovranno essere adottate allo scopo di procedere ad una più radicale semplificazione della normativa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti considerazioni:*

a) Appare più consono alla materia procedere per individuazione di principi generali accompagnati da una definizione di fattispecie specifiche in funzione antielusiva. L'inserimento di disposizioni troppo dettagliate, che si riferiscono ad una realtà in continua evoluzione e ad aspetti che possono più opportunamente essere rimessi ad una normativa secondaria, rischia di provocare la necessità di dover successivamente ricorrere a specifici atti legislativi per aggiornare le disposizioni contenute nello schema di decreto.

b) Il riferimento alle «somme, valori e utilità in genere» rischia di essere troppo generico e provocare un aumento del contenzioso. La precedente formulazione, appare più precisa.

c) Poichè la normativa si applica a rapporti contrattuali che hanno avuto un loro consolidamento nel tempo, ad aspetti relazionali instauratisi nei luoghi di lavoro, a contratti stipulati con riferimento ad un quadro normativo vigente, pare opportuno cambiare per passi successivi e prevedere soprattutto un periodo transitorio allo scopo di consentire alle parti sociali di adeguarsi alle mutate disposizioni tributarie in modo da assicurare la tutela dell'affidamento e della buona fede dei contribuenti.

d) Si potrebbe esplorare la possibilità di introdurre una franchigia fiscale per alcune tipologie di compensi in natura (anche con limite

cumulativo, purchè analiticamente indicate) al fine di pervenire ad una notevole semplificazione.

e) Valuti il Governo che, l'inclusione nella base imponibile dei compensi in natura ha un senso quando essi abbiano un valore significativo, e incidano in misura notevole sulla capacità reddituale dei soggetti che ne fruiscono. In altri termini, si tratta di evitare l'adozione di misure inutilmente vessatorie che potrebbero prestarsi anche ad una aneddótica derisoria; così, non avrebbe evidentemente alcuna effettiva valenza equitativa l'inclusione di limitati benefici che costituiscono una prassi consolidata nei rapporti sindacali tra imprese e lavoratori, quali ad esempio la possibilità di acquistare i beni prodotti praticando sconti limitati ovvero, nel caso di imprese di trasporto, assicurando condizioni di limitato vantaggio per la fruizione dei servizi svolti;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) È opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili siano coordinate con quelle di cui alla legge n. 196 del 1997, la quale fra l'altro delega al Governo l'armonizzazione della disciplina relativa al trattamento previdenziale ditali redditi.

2) Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), concernenti la limitazione alla non concorrenza del reddito dei contribuiti per l'assistenza sanitaria facoltativa rendono più gravoso il ricorso a tali forme di assistenza e limitano l'incentivo alla diffusione di strumenti, quali l'assistenza sanitaria facoltativa, che possono contribuire ad alleviare in misura rilevante l'onere a carico della finanza pubblica per l'assistenza obbligatoria. Mentre la previdenza complementare si affianca ad una prestazione che comunque lo Stato deve corrispondere, le prestazioni sanitarie integrative possono essere talvolta sostitutive degli oneri a carico della sanità pubblica. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di modificare le limitazioni previste nello schema di decreto.

3) Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), siano soppresse le parole «di modico valore» riferite alle erogazioni liberali, considerato che è comunque stabilito il limite massimo annuale di 500.000 lire.

4) Con riferimento al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, valuti il Governo la possibilità di escludere dal reddito anche le convenzioni stipulate con pubblici esercizi in relazione alla somministrazione di vitto ai dipendenti, nonché una indennità sostitutiva di pari importo.

5) In considerazione della difficoltà di determinare il valore normale di beni e servizi, valuti il Governo l'opportunità di demandare tale determinazione a specifici decreti ministeriali.

6) Per quanto concerne l'indennità di navigazione e di volo di cui al comma 5 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, la Commissione condivide, in linea di principio, che tali indennità facciano parte del reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, per quanto formulato al punto c) delle considerazioni generali, appare opportuno che il Governo valuti eventuali ipotesi alternative a quella indicata. La Com-

missione in particolare ritiene che si debbano alternativamente prevedere o criteri di gradualità nell'assoggettamento dell'intero ammontare di tali indennità, ovvero riconoscere (a titolo transitorio o definitivo) un credito di imposta al dipendente alla stregua di quello previsto per altre categorie.

7) Per quanto concerne i servizi di trasporto, si valuti la possibilità di escludere dal reddito le indennità sostitutive, quali, ad esempio, quelle corrispondenti all'uso gratuito del parcheggio per le autovetture dei dipendenti.

8) Per quanto concerne le mance ai croupiers, valuti il Governo se non sia possibile escludere tali mance quanto meno dalla base imponibile previdenziale.

9) Relativamente alle disposizioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), si raccomanda al Governo l'adozione delle opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini gradualità alla modifica del presente regime fiscale.

10) Con riferimento all'articolo 5, comma 1, sembrerebbe opportuno estendere la disposizione di cui alla lettera *b*), relativa agli oneri deducibili, anche per le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e non assoggettate a ritenuta alla fonte.

11) Nell'articolo 6, comma 1, nel punto in cui viene modificato il comma 5 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va chiarito che la «tassatività» della elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile si riferisce unicamente alle esclusioni rilevanti ai soli fini previdenziali elencati nel precedente comma 4, fermo restando che non rientra nella base imponibile ai fini contributivi tutto quanto ciò che non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

12) Per quanto concerne l'articolo 7, primo comma, lettera *a*), è opportuno aumentare il limite di 20 mila lire in relazione al quale è previsto l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, fissando un limite ragionevole che consenta di introdurre una importante semplificazione degli adempimenti senza tuttavia arrecare effetti negativi all'erario.

13) Sempre riguardo all'articolo 7, primo comma, lettera *b*), si suggerisce di prevedere un termine più ampio di quello di 8 giorni stabilito per la consegna del certificato dei redditi corrisposti nel caso di interruzione di rapporto di lavoro.

14) Per quanto concerne il regime relativo alle azioni sottoscritte dai dipendenti, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative ai fini del presente decreto anche nei casi di emissioni di azioni da parte di altre società del gruppo.

ALLEGATO N. 3

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO  
DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
CONCERNENTE LE UNIFICAZIONI DELLE BASI IMPONIBILI  
AI FINI FISCALI CONTRIBUTIVI**

*Nelle premesse, sostituire da: apprezzato fino a: considerazioni con: premesso che vi è un eccesso quantitativo di delega, in quanto l'introito tributario previsto, secondo la nota tecnica, con le modifiche proposte nel disegno di legge delegato, risulta di 201 miliardi nel 1998 e di 246 nel 1999 e nel 2000, cui si deve aggiungere quello contributivo, ivi non calcolato, i esprime parere contrario per le seguenti considerazioni.*

1. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*All'articolo 1 dello schema di decreto legislativo dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Dal reddito di lavoro dipendente di cui al comma 1 sono dedotte eventuali penali, sanzioni o risarcimenti danni anche di natura economica dovute al datore di lavoro da parte del prestatore.

*Conseguentemente al successivo articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo le parole: «quelli di cui all'articolo 46, comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis.».*

2. ROSSI.

*Alla lettera b), il secondo periodo va sostituito con il seguente: – quindi necessario mantenere la precedente formulazione.*

3. ALBERTINI

*Sostituire il punto b) con il seguente:*

b) All'articolo 48, comma 1, sostituire l'espressione: «tutte le somme, i valori e le utilità in genere», con: «tutti i compensi in danaro o in natura», essendo tale formulazione più precisa. Analogamente, per concerne la determinazione dell'imponibile contributivo, l'articolo 6 va riformulato secondo quanto modificato per l'articolo 48.

4. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Nel punto c) sostituire le parole da:* pare opportuno *fino a:* contribuenti, *con:* Non è possibile intervenire in materia di modifica della base imponibile in maniera così radicale, senza incidere sul costo del lavoro e sull'ammontare delle retribuzioni nette, con il rischio di provocare conflitti sociali di natura sindacale.

5. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Alla lettera c), dopo le parole:* pare opportuno *vanno sostituite le seguenti:* che i cambiamenti, che potessero essere ritenuti necessari, dovrebbero avvenire per passi successivi e con la previsione di un periodo transitorio in modo da consentire alle parti sociali di adeguarsi a mutate disposizioni tributarie in modo da assicurare la tutela dell'affidamento e della buona fede dei contribuenti.

6. ALBERTINI

*Alla lettera d) va aggiunto il seguente periodo:* Nel ribadire l'avversione all'inasprimento del carico fiscale sul lavoro dipendente e l'assoluta inopportunità di sostituire al criterio del costo specifico quello del valore normale, al fine comunque di evitare i rischi concreti di un aggravio d'imposta che dalla nota tecnica allegata alla relazione di accompagnamento è stimato intorno ai 255 miliardi nel 1998 e 278 rispettivamente nel 1999 e nel 2000, si ritiene necessario distinguere concettualmente i compensi in natura suddividendoli in due categorie: quelli «anche strumentali» per lo svolgimento dell'attività oggetto del rapporto di lavoro dipendente, e quelli «certamente non strumentali». Con riferimento alla prima categoria sarebbe opportuno prevedere l'esclusione totale, di cui al comma 2 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 6 a fini contributivi. I compensi in natura possono definirsi anche strumentali quando hanno una natura obbligatoria per il datore di lavoro (anche in forza di norme convenzionali), quando sono erogati soprattutto in virtù della loro funzione asservente l'attività lavorativa oggetto del rapporto e forniti anche nell'interesse del prestatore di lavoro: oltre la perdita di utilità subita dal bene a seguito dell'impiego nell'attività lavorativa, deve residuare una possibilità di utilizzazione del bene stesso a beneficio esclusivo del dipendente.

Nella seconda categoria deve non sussistere alcuna funzionalità con l'attività lavorativa.

7. ALBERTINI

*Alla lettera e) sopprimere la frase:* Valuti il Governo che, *al terzo rigo sostituire le parole:* si tratta di evitare *con:* bisogna escludere; *al quarto rigo sostituire le parole da:* così *fino a:* limitati *con:* e, pertanto, bisogna escludere dalla base imponibile.

8. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Al punto 2) sostituire l'ultimo periodo con:* Occorre quantomeno eliminare l'aliquota di ammissibilità ed elevare il limite ad almeno 8-10 milioni.

9. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Al numero 3), il limite di 500.000 lire, va elevato ad 1.000.000.*

10. ALBERTINI

*Al punto 3) aggiungere:* che andrebbe aumentato almeno ad 1 milione.

11. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Al punto 4) sostituire l'espressione:* valuti il Governo la possibilità di escludere *con:* devono essere escluse dal reddito. *Aggiungendo alla fine:* Si risolverebbe in tal modo un annoso contenzioso.

12. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Tra il punto 4) e il punto 5) aggiungere il seguente punto:* La lettera *f)* dell'articolo 3, comma 1, dove si estende la non concorrenza alla formazione del reddito dell'utilizzazione delle opere e dei servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 65 (attuale dizione dell'articolo 48) alle somme erogate per finalità previste dallo stesso comma, dovrebbe essere meglio specificata. La formulazione della norma potrebbe anche fare intendere erroneamente che i contributi assistenziali (sanitari e non) limitati dalla precedente lettera *a)* vengano poi ricompresi in questa disposizione. Il termine «somme» potrebbe poi fare altrettanto intendere che per le finalità ed i soggetti del punto *f)* non entrino nel computo del reddito anche indennità sostitutive percepite individualmente.

13. BIASCO

*Il numero 6) va così sostituito:* Per quanto concerne l'indennità di navigazione e di volo di cui al comma 5 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, il decreto deve prevedere espressamente un innalzamento della loro concorrenza alla formazione del reddito, dall'attuale 40 a non oltre il 50 per cento, in linea con quanto previsto per la disciplina degli assegni e delle indennità di sede percepite per i servizi prestati all'estero, nonché per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione per l'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi di cui all'articolo 3, comma 6.

14. ALBERTINI

*Il punto 6) viene sostituito dal seguente:*

6) Considerata la natura sostanzialmente risarcitoria dell'indennità di navigazione e di volo, considerato altresì quanto detto al punto c) che precede ed della previsione fatta nello stesso schema relativa a basi percentualmente ridotte (articolo 48, commi 6 e 8), occorre mantenere la attuale riducendo la quota non imponibile, al massimo, dal 60 per cento al 50 per cento.

15. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Al punto 6) aggiungere:* ovvero prevedere una franchigia, esente da tassazione, ad esempio fino al 25 per cento della retribuzione complessiva lorda (riducibile nel tempo), sottoponendo poi pienamente a tassazione la parte eccedente.

16. BIASCO

*Al numero 7) le parole:* si valuti la possibilità di escludere vanno *sostituite con le seguenti:* si devono escludere.

17. ALBERTINI

*Al punto 7) sostituire:* si valuti la possibilità di escludere *con:* vanno escluse.

18. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Il numero 8) è abrogato.*

19. ALBERTINI

*All' articolo 3, che modifica l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al comma 9, dopo le parole:* possono essere rivalutati *aggiungere le seguenti:* , con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire e per eccesso se è superiore.

20. ROSSI

*Il punto 9) viene sostituito dal seguente:*

«9) All'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto sopprimere le parole: «la lettera c) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero è abrogato». Si vuole, infatti, non penalizzare il lavoro delle imprese italiane nei paesi emergenti e nelle economie in transizione, che non hanno trattati contro le doppie imposizioni, dato il loro recente assetto istituzionale, appare indispensabile mantenere in vigore l'articolo 3, comma 3, lettera c) del T.U.I.R.»

21. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*Al numero 9) dopo le parole:* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), *vanno sostituite le seguenti parole:* si impegna il Governo affinché il trattamento fiscale delle retribuzioni dei lavoratori frontalieri venga regolato con apposita convenzione con gli Stati interessati come già avviene per coloro che lavorano in Svizzera, in Austria, in Francia e nella Città del Vaticano.

22. ALBERTINI

*Sostituire il punto 9 con il seguente:*

relativamente alle disposizioni concernenti i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), si raccomanda al Governo che l'adozione della nuova norma sia accompagnata da un contestuale intervento volto a sanare il contenzioso generato dalla controversa interpretazione della norma previgente e da opportune immediate iniziative dirette a stipulare o aggiornare apposite convenzioni atte ad evitare la doppia imposizione, procedendo comunque in termini gradualmente alla modifica del presente regime fiscale.

23. GAMBINI

*Al punto 9) introdurre dopo la lettera a), le seguenti parole:* in considerazione del fatto che tali redditi attualmente sono completamente esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera c), terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986.

24. BONAVITA

*All'articolo 5, primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* nell'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

*f-bis)* le somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il terzo grado di parentela.

25. ROSSI

*All'articolo 5, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 34, comma 4-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 al secondo periodo dopo le parole: «delle persone fisiche» aggiungere le seguenti: «nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza».

26. ROSSI

*All'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti o nel successivo.

27. ROSSI

*Alla fine del punto 11) aggiungere la frase: Coerentemente, va confermata l'esclusione dall'imponibile contributivo delle polizze assicurative, delle somme corrisposte a titolo transattivo e le indennità di cassa.*

28. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI

*All'articolo 6, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Ai fondi integrativi o sostitutivi gestiti dall'INPS si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal comma 1.

29. ROSSI

*All'articolo 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della Costituzione » inserire le seguenti: nonchè per la scelta della destinazione del 4 per mille per il finanziamento dei movimenti a partiti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.*

30. ROSSI

*All'articolo 7, comma 1, lettera a), secondo periodo, inserire dopo le parole: e-bis sono abrogate le seguenti parole: e alla lettera b) dopo le parole: «a titolo di imposta nonchè» sono inserite le seguenti: «redditi di lavoro dipendente ed assimilati con imposta assoluta e».*

31. ROSSI

*All'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: venti giorni.*

32. ROSSI

*All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: ovvero entro otto giorni con le seguenti: ovvero entro quindici giorni.*

33. ROSSI

*All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: ovvero entro otto giorni aggiungere le seguenti: lavorativi.*

34. ROSSI

*All'articolo 7, comma 1, lettera d), che modifica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al comma 3 dell'articolo 23, così come sostituito, al terzo periodo dopo le parole: deve essere comunicato aggiungere le seguenti: all'amministrazione finanziaria per i relativi controlli e.*

35. ROSSI

*Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:*

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitano abitualmente corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni. Il presente comma si applica soltanto ai compensi corrisposti a soggetti che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente e a soggetti che non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni. I percipienti i redditi di cui al presente comma sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione ai propri committenti, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

36.

PASQUINI

*Dopo il numero 14) si aggiunga:* 15) Infine al margine del provvedimento è necessario aggiungere un ulteriore articolo 9-bis che, seppure concernente una fattispecie non rientrante nei redditi di lavoro dipendente, è, tuttavia, opportuno innovare: la ritenuta alla fonte nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per importi annui compresi nel primo scaglione di reddito.

#### **Art. 9-bis.**

All'articolo 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, dopo le parole: «dell'articolo 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597», si aggiungono le seguenti parole: «La stessa ritenuta non si applica ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con giovani di età non superiore ai 32 anni, previa autodichiarazione, rilasciata al sostituto, di non superare, nel periodo d'imposta, lo scaglione di reddito minimo previsto all'articolo 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

37.

ALBERTINI

*Al punto 14) sostituire le parole:* si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di: *con:* è necessario.

*Aggiungere i seguenti punti:*

15) L'inclusione delle utilità nella base imponibile determina un aggravio degli obblighi a carico del sostituto d'imposta evidenziati nei commi 3 e 4 dell'articolo 7.

16) Nell'articolo 3 del decreto relativamente ai sussidi occasionali, si propone che il termine «gravi» nella espressione «gravi esigenze personali e familiari del dipendente», sia sostituita da: «rilevanti», onde far sì che dell'esclusione dalla tassazione possano beneficiare anche i sussidi per venti liti, come quelli nunziali e non solo quelli per le disgrazie «gravi».

38. PASTORE, D'ALÌ, BIASCO, BOSELLO, ARMANI, BERRUTI,  
CONTE, PACE, TREMONTI.

ALLEGATO N. 4

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA  
DAL SENATORE SERGIO ROSSI**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente a fini fiscali e a fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, emanato in esecuzione dell'articolo 3 , comma 19;

osserva che:

la delega al Governo, di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, prevede alla lettera *a*) la «revisione della definizione di reddito di lavoro ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa equiparazione, ove possibile».

Valutando gli effetti complessivi del presente schema legislativo, è evidente che il Governo abbia colto l'occasione per introdurre una serie di norme, che conseguono l'obiettivo di procurare nuove entrate alle casse dello Stato, sia amplificando la pressione tributaria a carico dei lavoratori, grazie all'innalzamento della base imponibile fiscale, sia aumentando il costo del lavoro a carico delle imprese, a causa dell'unificazione della base contributiva ai fini previdenziali con quella fiscale laddove più elevate.

Ciò dimostra che «semplificazione» per il Governo consiste nell'utilizzare ai fini previdenziali la stessa base imponibile concepita nel sistema tributario, dimenticando che i due sistemi hanno scopi e finalità diverse; in particolare, la contribuzione previdenziale è strettamente correlata a scelte di politica previdenziale, che possono cambiare nel tempo, per riflettere mutate esigenze. La forzata armonizzazione, prevista in questo schema di decreto, poteva essere conseguita anche senza ricorrere all'assoluta identità di basi imponibili.

Il Governo consideri che un maggior costo del lavoro non favorisce l'occupazione, ma produce contrazione di posti di lavoro.

È criticabile anche la scelta di introdurre un limite alla deducibilità dei contributi destinati alla previdenza complementare, in un momento in cui si delinea nei suoi aspetti preoccupanti la crisi del sistema previdenziale pubblico. Sarebbe stato più opportuno che il Governo avesse con l'occasione proposto norme per una politica di sostegno verso le assicurazioni private, prevedendo con l'occasione una maggiore detraibilità dalla base imponibile per tutti i contribuenti (attualmente fissato nel limite esiguo di lire 2.500.000), estesa anche alle polizze sanitarie.

Un altro aspetto da evidenziare è la dizione utilizzata nella nuova formulazione dell'articolo 48, ossia «tutte le somme, i valori e le utilità

in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta», alquanto sospetta ed indefinita. Che altro si vuole tassare, considerando la già elevata pressione fiscale esistente nel nostro Paese? Almeno il Governo poteva togliere alcune agevolazioni, compensandole, però, con la tanto attesa detassazione del reddito dell'abitazione principale!

Per quanto concerne la determinazione dei valori e delle utilità, nonché dei beni ceduti e servizi prestati al coniuge del dipendente ed ai familiari, l'adozione del valore normale dei beni e dei servizi rappresenta un ulteriore aggravio fiscale per i dipendenti e maggiori difficoltà di valutazioni per il datore di lavoro, quando trattasi di beni e servizi prodotti all'interno dell'azienda.

Per quanto riguarda i redditi di lavoro prodotti all'estero, il Governo sembra aver soppresso la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del TUIR con molta superficialità, senza aver considerato le problematiche di doppia tassazione che investiranno i dipendenti lavoratori in Paesi esteri, con cui non esiste una convenzione con l'Italia – ad esempio la Repubblica di San Marino –; anche in caso di esistenza della convenzione, il cittadino interessato sarà costretto a subire le ritenute in entrambi i paesi, maturando crediti d'imposta, che saranno restituiti con i tempi lunghi dell'amministrazione finanziaria italiana.

Non è necessario entrare nel dettaglio delle norme innovative, perchè già quanto sopra esposto induce a dover esprimere un parere decisamente contrario allo schema di decreto legislativo in esame, in quanto più configurabile come manovra finanziaria-*ter*, piuttosto che come provvedimento mirato ad una vera semplificazione e razionalizzazione della disciplina vigente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

*Presidenza del Presidente*

Antonio MARZANO

*La seduta inizia alle ore 21.*

*AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO, DEL DOTTOR GIUSEPPE CARBONE, PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI, E DEL DOTTOR MANIN CARABBA, PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI*

La Commissione delibera la trasmissione radiotelevisiva a circuito chiuso della seduta.

(R033 004, B30<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>) (R047 000, B30<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Presidente Antonio MARZANO comunica, concorde all'unanimità la Commissione, che invierà una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato con la quale chiederà che vengano riconosciuti tempi congrui per l'espressione dei pareri di competenza della Commissione. Procederà inoltre a comunicare la richiesta della Commissione di vedere i propri membri autorizzati all'astensione dalla presenza in Aula nella giornata di martedì 29 luglio onde far fronte ai tempi ristretti dell'espressione del parere in esame. Si riserva peraltro di attivare opportune iniziative per procedere a una modifica legislativa riguardante l'ampliamento dei termini previsti dalla legge delega per l'emanazione degli atti normativi di competenza dell'esecutivo.

Interviene quindi il Presidente della Corte dei conti dottor Antonio CARBONE, che osserva come il raccordo della Corte dei conti con il bilancio sia costituito dalla funzione di parificazione del rendiconto dello Stato e dalla correlata relazione al Parlamento. Rileva il Governo ha chiesto sul decreto in esame il parere della Corte, espresso in una recente adunanza delle sezioni riunite. In tale quadro fa presente che la Corte si è mossa nella convinzione che la pubblica amministrazione sia stata investita da un unico ciclo di riforme, che hanno interessato anche i controlli e la gestione della pubblica amministrazione nonchè a monte una diversa impostazione del bilancio.

Interviene quindi il Presidente di sezione della Corte dei conti, dottor Manin CARABBA, il quale osserva che la Corte, nella sua adunanza del 9 luglio 1997, ha reso parere su richiesta del Ministro del tesoro sullo schema di decreto legislativo in esame, rilevando che gli obiettivi della riforma della struttura del bilancio e del rendiconto sono due: in primo luogo, la razionalizzazione e l'aumento di significatività delle scelte del Parlamento sulla acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le grandi destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla destinazione finale delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni in termini di servizi resi ai cittadini; in secondo luogo, la razionalizzazione della gestione finanziaria e dell'azione amministrativa con la individuazione dei centri di responsabilità e con la costruzione di modelli di controllo sui risultati, i costi e i rendimenti. A suo avviso, la riforma deve, in altre parole, costruire uno schema di bilancio e di rendiconto tale da accrescere la significatività delle scelte parlamentari e da migliorare e rendere misurabile l'azione amministrativa e la pubblica gestione finanziaria.

Osserva inoltre che, rispetto agli obiettivi della legislazione intervenuti negli ultimi anni, era restato scoperto il ruolo del bilancio quale strumento per fornire linee guida alla gestione e per ripartire gli interventi pubblici. In tale contesto la Corte è stata anche sospinta dalla riforma del '94, la quale impone di muoversi verso una valutazione dei risultati della gestione: di qui l'esigenza di una riclassificazione del bilancio onde riferire al Parlamento su indicatori di risultato per la gestione pubblica. Il cuore di tale sistema è una classificazione per funzioni-obiettivo, costruita nel confronto tra le varie pubbliche amministrazioni, con schemi adottati a livello internazionale, nonchè in riferimento ai metodi utilizzati dall'ISTAT per i conti delle pubbliche amministrazioni, in particolare in termini di schemi per funzioni che consentono la trasformazione dei dati di bilancio in dati macroeconomici.

Nel merito la Corte ha espresso una valutazione positiva del disegno complessivo di riforma del bilancio e di riforma amministrativa conseguito dalle leggi approvate negli ultimi anni, al quale si connette la delega in materia fiscale dettata dal provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 e le norme, ancora in esame al Parlamento, in materia di enti locali.

L'indirizzo generale che emerge da questo complesso normativo è la connessione fra razionalizzazione del bilancio e revisione dei modelli organizzativi e procedurali delle pubbliche amministrazioni di pertinenza delle regioni e degli enti locali da una parte, e delle amministrazioni centrali dello Stato dall'altra.

La Corte ora pone un problema specifico e rilevante: il senso complessivo della riforma in relazione alla rinuncia intervenuta alla deliberazione parlamentare per capitoli di spesa a favore di quella per aggregazioni più ampie; in altre parole va chiarito quale senso abbia tale innovazione nella definizione delle politiche pubbliche in riferimento ai centri di responsabilità. Risulta in tale quadro centrale, a suo avviso, che il Parlamento si esprima sia su una ripartizione

per funzioni-obiettivo sia su quella per centri di responsabilità, non limitandosi solo alla seconda.

Rileva inoltre che l'esame della Corte è riconducibile a tre aspetti: la configurazione delle unità previsionali di base da parte degli articoli 1 e 4 della legge n. 94 e in rapporto ai criteri di delega posti dall'articolo 5; la collocazione, nell'ambito della decisione parlamentare, della ripartizione delle spese per funzioni-obiettivo, come disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 94, in rapporto con i criteri di delega posti dall'articolo 5; la portata generale da attribuire alla norma di delega posta dall'articolo 5 della legge n. 94/97, anche in rapporto con le norme poste dagli articoli da 1 a 4 e con le successive norme di delega poste dagli articoli 6 e 7 della stessa legge.

Quanto al primo punto, osserva che la definizione normativa di portata più generale recata dalla legge è quella contenuta all'articolo 2 comma 2 della legge n. 468/78 (nuovo testo), in riferimento al quale le unità previsionali di base sono stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione; e sono determinate «con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero». Fa presente che l'interprete – assunta come fondamento questa generale definizione – si trova, poi, a dover sciogliere una palese contraddizione: da un lato l'articolo 2 comma 4 della legge n. 468/78 (nuovo testo) presume che all'interno delle unità previsionali le risorse siano suddivise distinguendo, in base alla classificazione economica, fra spese correnti (con enucleazione delle spese di personale) e spese di investimento (con enucleazione di quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea); mentre al contrario l'articolo 6 comma 2 lettera *b*), della legge n. 468/78 (nuovo testo), costruisce le unità previsionali di base distinguendo fra unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa di conto capitale. La lettura sistematica della riforma del bilancio, che lega la nuova classificazione ad una più efficiente programmazione e ad un più rigoroso controllo dei risultati (tali da rendere più significativa la scelta del Parlamento) e la stessa definizione recata dall'articolo 2 comma 2 (legge n. 468/78 nuovo testo) sopra citato, fanno ritenere coerente con il disegno complessivo del legislatore la prescrizione dell'articolo 2 comma 4 della legge n. 468 (nuovo testo). Le unità previsionali di base recano al loro interno le suddivisioni ulteriori incrociate con la classificazione economica (spese correnti, spese in conto capitale, altri oneri).

Quanto al secondo punto, rileva che l'articolo 6, comma 2, lettera *b*) della legge n. 468/78 (nuovo testo) prevede la ripartizione delle spese per funzioni-obiettivo, per unità previsionali e per capitoli. Si afferma espressamente che la partizione per unità previsionali di base è definita «ai fini dell'approvazione parlamentare». Egualmente chiaro, nel contesto della legge n. 94, è che la partizione per capitoli viene affidata al Governo, a valle della decisione parlamentare. In tale quadro, quanto alla classificazione per funzioni-obiettivo, in mancanza di una espressa indicazione normativa, è da chiedersi se questa ripartizione delle risorse

debba trovare espressione solo nell'allegato allo stato di previsione del Tesoro (disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6 della legge 468/78, nuovo testo) ovvero debba essere oggetto di decisione parlamentare e, dunque, essere inserita all'interno di ciascun stato di previsione. Le Sezioni riunite ritengono che il legislatore, nel quadro del sistema disegnato dalle leggi di riforma, attribuisca un ruolo determinante alla classificazione per funzioni. La necessità di una approvazione parlamentare, all'interno di ciascuno stato di previsione, della ripartizione di risorse per funzioni-obiettivo emerge dalla stessa struttura letterale della norma posta dall'articolo 6 della legge n. 468/78 (nuovo testo). Questa norma colloca al primo posto (comma 2 lettera *a*) la classificazione per funzioni-obiettivo. L'inserimento delle funzioni-obiettivo all'interno del quadro contabile previsto dal comma 3 della stessa norma non è esaustivo; anzi il quadro riassuntivo presuppone l'articolazione, entro ciascun stato di previsione, della spesa classificata per funzioni, così come accade, infatti, per le categorie della classificazione economica semplificata.

Quanto poi alla norma di delega posta dall'articolo 5 della legge n. 94/97, questa assume, attraverso la determinazione dei criteri direttivi, una portata ampia, certamente estesa a molteplici aspetti riconducibili alla struttura ed alla significatività del bilancio e del rendiconto. Questa corretta lettura della norma delegata è assunta, utilmente, dallo schema di decreto legislativo adottato dal Governo.

Ritiene la Corte che i criteri di delega recati all'articolo 5 comma 1, in particolare alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* concernenti lo schema di classificazione del bilancio, assumano la ampiezza e la precisione necessarie e sufficienti per consentire una disciplina organica e razionale della materia, anche sciogliendo le ambiguità interpretative e le contraddizioni derivanti dalla formulazione della stessa legge n. 94, in particolare agli articoli 1 e 4 sopra posti in evidenza.

Rileva che l'articolo 5 chiama il legislatore delegato ad una sistemazione organica della disciplina della struttura del bilancio e proprio per questo rafforza la disciplina procedimentale con la previsione di una speciale Commissione bicamerale chiamata a pronunciarsi sullo schema elaborato dal Governo (articolo 5 comma 3; articolo 6 comma 5; articolo 7 comma 4; articolo 9).

Fa poi presente che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 94 del 1997 (ed ora sottoposto all'esame della speciale Commissione bicamerale) appare, nel suo complesso, meritevole di una valutazione positiva. Le norme delegate colgono correttamente i principi dettati dall'articolo 5 in tutta la loro ampiezza, includendo la disciplina della tesoreria unica, il coordinamento tra struttura del bilancio e struttura dei conti della tesoreria, la introduzione della contabilità analitica per centri di costo, la disciplina della struttura del rendiconto.

Per quanto attiene alla struttura del bilancio, è del tutto persuasivo il criterio adottato che affida la definizione generale delle regole e delle metodologie per la ripartizione delle risorse al decreto legislativo, ma lascia alla legge di bilancio, ogni anno, il compito di indicare puntualmente la articolazione delle unità previsionali di base. Si introduce, così,

un elemento di flessibilità indispensabile che consente – come espressamente le norme delegate affermano – di mantenere un parallelismo dinamico fra struttura del bilancio e norme sull'organizzazione amministrativa dettate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione è destinata a trasformare l'amministrazione pubblica italiana nel senso di una piena valorizzazione delle autonomie regionali e locali e di una complessiva ristrutturazione delle amministrazioni centrali.

Il contributo che la Corte ha offerto con il parere reso integra la disciplina predisposta dal Governo sotto un profilo di considerevole importanza. Si tratta, come si è detto, di fondare la decisione parlamentare della legge di bilancio (c.d. «bilancio politico») non solo sulla ripartizione per centri di responsabilità ma anche su quella per funzioni-obiettivo. Questa soluzione consente al Parlamento di definire le «politiche pubbliche» affidate al Governo ed alle pubbliche amministrazioni, collegando le «missioni» ad esse affidate con la identificazione dei centri decisionali responsabili.

Osserva ancora che la Corte ha elaborato un incrocio, articolato sul rendiconto 1996, tra funzioni obiettivo e centri di responsabilità: tale incrocio conduce ad ampliare l'ambito della decisione parlamentare e a ridurre quello delle variazioni compensative dei singoli ministeri. Ciò ha suscitato rilievi critici del Ministero del tesoro fondati su una lamentata riduzione di flessibilità. A suo avviso il numero di unità decisionali immaginate risulta congruo e funzionale a un corretto rapporto Parlamento-Governo. Dal punto di vista tecnico, per la programmazione ed il controllo degli interventi pubblici, il vincolo appare peraltro ragionevole, anche in riferimento alla rilevanza che possono avere le variazioni interne ai centri di responsabilità e alle esigenze di conservare un margine di semplificazione rispetto all'attuale struttura per capitoli.

Commenta quindi la norma proposta dalla Corte sul rendiconto dello Stato, costruita distinguendo tra il livello del rendiconto correlato alla decisione parlamentare di bilancio (in termini di fase finale della valutazione dei risultati, connessa per funzioni-obiettivo e per centri di responsabilità), e livello di rendiconto amministrativo collegato al bilancio amministrativo (oggi per capitoli, poi per centri di costo). Conclude illustrando puntualmente le ulteriori proposte emendative elaborate dalla Corte.

Il Presidente Antonio MARZANO, nel rilevare il significativo contributo della Corte dei Conti sulla natura e portata delle funzioni obiettivo, prende atto che la Commissione è chiamata su tale questione ad assumere una chiara posizione, ed evidenzia in particolare la rilevanza giuridica delle osservazioni dei rappresentanti della Corte in ordine alla congruità del sistema proposto nel decreto legislativo rispetto alle funzioni-obiettivo.

Il deputato Roberto VILLETTI, ringraziando il Presidente Carbone ed il Presidente Carabba per il lavoro svolto dalla Corte negli ultimi anni, chiede chiarimenti sul concetto di funzione-obiettivo, visto il rapporto tra unità previsionale di base e funzione-obiettivo, tra unità previsio-

nale di base e centri di responsabilità amministrativa e tra centri di responsabilità amministrativa e funzione-obiettivo.

Dinanzi ad un simile quadro è possibile sollecitare riflessioni, in primo luogo, sulla mancata corrispondenza tra funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa, e in secondo luogo sul modo di aggregazione delle funzioni-obiettivo. Già la Corte dei Conti nel referto del 1995 aveva rilevato il mancato rapporto tra funzioni-obiettivo e centri di responsabilità, ritenendolo un elemento di debolezza.

Relativamente alla questione della aggregabilità rileva che nel labirinto tracciato dal bilancio, dai conti della tesoreria e dai conti dell'amministrazione è alquanto difficile riuscire a trovare un filo conduttore. Considerando l'eliminazione dai capitoli del sovraccarico di decisione parlamentare la concezione omogenea di capitoli dovrebbe portare ad una maggiore aggregabilità: il capitolo dovrebbe diventare l'addendo principale da aggregare. Per tale motivo diventa necessaria la codifica degli stessi capitoli.

Ritornando alla questione del mancato rapporto tra funzioni-obiettivo e centri di responsabilità amministrativa, si domanda se a regime si possa realizzare una corrispondenza anche in virtù del fatto che il Parlamento deve cedere compiti di gestione assumendo, invece, compiti di controllo. Pertanto il Parlamento dovrebbe avere come interfaccia non solo il ministro ma anche un esponente della pubblica amministrazione. Conclude precisando che la soluzione alle due questioni prospettate dovrebbe rendere in prospettiva più facile sottoporre al voto le funzioni-obiettivo in modo che le stesse possano costituire uno strumento efficace nella trasformazione dell'assetto amministrativo.

Il deputato Carlo PACE, solleva un problema: il nuovo impianto di bilancio consente un progresso ai fini di una più razionale allocazione delle risorse e della introduzione di un effettivo controllo di gestione; ma, poichè la prospettiva adottata è quella dell'utilizzo delle risorse per spese, si crea il problema del raccordo tra queste ultime e le risorse patrimoniali. In sostanza se un comparto ha le medesime risorse di altro comparto ma dispone di maggiori risorse patrimoniali, il risultato finale può essere difforme e non necessariamente per ragioni di efficienza.

Il deputato Roberto DI ROSA precisa che occorre rendere più significativa la decisione parlamentare sia accrescendo la trasparenza del bilancio sia rendendo più flessibile la gestione dello stesso. In tal modo si avrebbe una più agevole lettura del rendiconto. Dinanzi a tali obiettivi il modello delle funzioni-obiettivo appare razionale: le politiche di settore troverebbero una prima conferma nella articolazione delle funzioni-obiettivo.

Oggi però il bilancio è costruito in modo opposto: si parte dal capitolo costruendo poi le varie classificazioni. Considerando che si deve tendere all'adozione di un nuovo modello chiede se si è già in grado di indicare le funzioni-obiettivo.

Ritenendo che non esista una definizione normativa di funzione-obiettivo, domanda quali siano i rapporti tra funzioni-obiettivo e cen-

tri di responsabilità amministrativa, che sembrano corrispondere alle direzioni generali delle varie amministrazioni. Considerando poi che i centri di responsabilità amministrativa sono anch'essi oggetto indiretto di approvazione parlamentare, sottolinea la necessità di attendere l'esito del processo di riforma della pubblica amministrazione e, conseguentemente, di procedere con gradualità alla definizioni delle funzioni-obiettivo.

Il deputato Guido POSSA chiede quante siano nei vari livelli, nella ricostruzione della Corte dei Conti, le funzioni-obiettivo, ed osserva che a suo avviso la definizione di tali elementi è più opportunamente ripartibile al termine «funzione» che non a quello «obiettivo».

Il senatore Antonio AZZOLLINI rileva il carattere non formale del contributo della Corte, osservando che questa propone di aggiungere le funzioni-obiettivo all'ambito di decisione parlamentare: su tale proposta sostanziale il Parlamento è chiamato a prendere una chiara decisione e a valutare se sussistono elementi di obbligatorietà giuridica di una decisione parlamentare sulle funzioni-obiettivo. E ciò fatto, ove il parere parlamentare dovesse convenire sulla necessità di effettuare le decisioni di bilancio anche sulle funzioni-obiettivo, bisogna chiedersi se attualmente la struttura del bilancio lo potrebbe consentire; e in caso contrario sarebbe necessario chiedersi quali iniziative dovrebbero essere predisposte dal Governo per consentire tale decisione parlamentare. Conclude richiamando problemi di conformità alla delega del decreto in esame con particolare riguardo agli aspetti di mancata trasposizione di elementi riguardanti le funzioni-obiettivo.

Il Presidente Antonio MARZANO rileva che nell'ambito dell'elencazione dei principi e criteri direttivi cui si deve uniformare il decreto delegato, si rinviene la lettera *e*) del comma 1, la quale non appare costituire, a differenza delle altre lettere dello stesso comma, un criterio o principio direttivo cui uniformarsi nell'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio.

Invero il sistema della Tesoreria unica per enti e organismi pubblici costituisce un peculiare sistema di contabilità e di flussi finanziari estraneo strutturalmente al bilancio dello Stato. Per cui la previsione di una ridefinizione di tale sistema può risultare, per sè materia estranea alla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio, e può quindi essere inidonea a costituire criterio o principio direttivo per tale individuazione.

La lettera *e*) in questione, pertanto, può apparire come disposizione intrusa all'interno dell'articolo 5, giuridicamente inidonea a svolgere effetti normativi: questo perchè essa, come rilevato, non sembra costituire principio o criterio direttivo, e nel contempo non si configura come norma autonoma (proprio perchè prevista all'interno dei principi direttivi). Conseguenza di ciò, dal punto di vista normativo, è che può non sussistere una delega alla ridefinizione del sistema di tesoreria unica, e che le norme in materia dello schema di decreto delegato

possono apparire prive di base normativa, configurandosi come norme amministrative su materia legislativa non delegata.

Il Presidente Giuseppe CARBONE, ringraziando per le pregnanti domande formulate, rileva che occorre un grande sforzo di ideazione per immaginare un bilancio nuovo.

Il vecchio bilancio era una struttura di appropriazione di risorse conferite alle amministrazioni, che rispondevano delle risorse stesse ma non dei risultati.

Oggi si tenta di considerare la decisione di bilancio come missione affidata alle varie amministrazioni al fine di ottenere risultati. Per tale motivo la riforma del bilancio deve procedere di pari passo con la riforma della pubblica amministrazione e con la riforma dei controlli. In tale ottica diventano fondamentali sia la definizione delle funzioni-obiettivo sia il raccordo tra le stesse (che altro non sono che missioni affidate alle amministrazioni) e i centri di responsabilità amministrativa.

Sottolinea che così come ci sono rischi nel partire dalle funzioni-obiettivo, quali possono essere i rischi di scavalco tra amministrazioni diverse inserite sotto una medesima funzione, al pari ci sono rischi nella mancata partenza dalle funzioni-obiettivo visto che in tal caso il vecchio bilancio rimarrebbe invariato, con le sole unità previsionali di base che si identificano con le vecchie rubriche. Al contrario le unità previsionali di base devono essere inserite all'interno di funzioni-obiettivo: i rischi di scavalco che possono crearsi devono essere superati.

Dopo aver precisato che le funzioni-obiettivo sono state costruite facendo riferimento alle varie direzioni delle politiche pubbliche, si domanda, in relazione alla rilevata esigenza di omogeneità, in rapporto a quale elemento debba essere valutata tale omogeneità; considerando però che le unità previsionali di base sono inserite all'interno delle funzioni-obiettivo, ritiene certo che l'omogeneità venga garantita.

Relativamente al tema dell'eccesso di delega precisa che essa non è esclusa. La formulazione dubbia della legge si presta ad una censura politica prima ancora che giuridica. Solo attraverso una lettura sistematica della stessa legge è stato possibile infatti giungere alla soluzione prospettata dalla Corte.

Il dottor Manin CARABBA osserva che se la pubblica amministrazione avesse già affrontato una razionalizzazione della divergenza tra ripartizione per funzione e per organizzazione della spesa pubblica, non vi sarebbero i problemi presenti: oggi si può cogliere l'occasione di fare un passo avanti per superare la ripartizione tra aspetti funzionali e organizzativi attraverso il congruo ausilio delle funzioni-obiettivo, che in prospettiva dinamica possono avvicinare l'elemento funzionale a quello organizzativo.

Ribadisce che la Corte pone il problema di estendere la decisione parlamentare sul bilancio alle funzioni-obiettivo, con minor spazio per le variazioni compensative affidate al Governo. Dopo aver richiamato delle esemplificazioni svolte per una ripartizione funzionale e organizzativa degli interventi per le aree depresse osserva che un altro aspetto positivo

della classificazione funzionale è quello di consentire migliori raffronti tra le politiche pubbliche che riguardano più ministeri, anche attraverso un congruo uso di sistemi informatici, e con una positiva ricaduta in termini di possibilità di scelta e monitoraggio del bilancio, nonchè di conseguente revisione dei modelli organizzativi.

In termini di fattibilità tecnica, osserva che è già realizzabile l'incrocio per funzioni-obiettivo e per centri di responsabilità, disponendosi tra l'altro di un codice di transizione capitolo per capitolo.

Quanto agli aspetti di fattibilità conseguenti ad un eventuale opzione favorevole alla previsione di decisione parlamentare delle funzioni-obiettivo, rileva che nulla vieta di operare a tal fine con la nota di variazione al bilancio o con specifica norma transitoria di rinvio ad esercizio successivo della messa a regime delle funzioni-obiettivo. Conclude rilevando che ciò che più conta è che tra i criteri fondamentali del sistema si introduca l'approvazione parlamentare per funzioni-obiettivo.

*La seduta termina alle ore 22,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

40<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite:*

**(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere;

**(473) PALUMBO. – *Disciplina delle società fra professionisti***: rinvio dell'emissione del parere;

**(2556) COSTA e FIRRARELLO. – *Disciplina delle società fra professionisti***: rinvio dell'emissione del parere;

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*** (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio): rinvio dell'emissione del parere;

**(1171) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***: rinvio dell'emissione del parere;

**(2617) *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*** (approvato dalla Camera dei deputati): rinvio dell'emissione del parere;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1950) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994** (Approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole con osservazioni;

**(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri:** rimessione alla sede plenaria;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(123) MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409:** rinvio dell'emissione del parere;

**(252) DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra:** rinvio dell'emissione del parere;

**(2246) BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri:** rinvio dell'emissione del parere;

**(2653) Disciplina della professione di odontoiatra** (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri): rinvio dell'emissione del parere.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**9ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni riunite 5ª e 10ª:*

**(2071-B) *Interventi urgenti per l'economia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 2ª Commissione:*

**(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mus-solini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace: parere favorevole;

*alla 4ª Commissione:*

**(2656) *Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania***: parere favorevole con osservazioni;

*alla 7ª Commissione:*

**(2644) *Disposizioni sui beni culturali***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**73<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani, per i beni culturali e ambientali Bordon e per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

**(2644) Disposizioni sui beni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa contenente varie disposizioni in materia di beni culturali. Per quanto di competenza occorre segnalare l'articolo 9, che prevede vari provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei, tra cui l'istituzione, presso la soprintendenza, di un consiglio di amministrazione, di un collegio dei revisori dei conti e di un comitato consultivo. I commi 6 e 7 dell'articolo 9 prevedono poi l'istituzione dell'ufficio di direttore amministrativo della soprintendenza di Pompei con preposizione ad esso di un dirigente amministrativo o in alternativa la possibilità di affidare tali funzioni ad un soggetto estraneo all'amministrazione. In proposito la relazione tecnica sostiene che non si determinano oneri aggiuntivi, in quanto restano ferme le dotazioni organiche e l'ufficio del direttore amministrativo già esiste, pur essendo affidato ad un funzionario non dirigente. Sul comma 6 dell'articolo 9 la Commissione bilancio della Camera ha condizionato il nulla osta alla previsione della corrispondente riduzione della pianta organica del Ministero dei beni culturali per un posto di dirigente. Tale condizione non è stata recepita, ma ciò non sembra determinare problemi, se si accoglie l'impostazione adottata nella relazione tecnica, che presuppone l'invarianza della pianta organica e la sussistenza dell'uffi-

cio del direttore amministrativo. Resta il problema relativo al comma 7, il quale prevede l'ipotesi di affidamento a un soggetto estraneo delle funzioni in questione, che darebbe luogo ad oneri aggiuntivi. Su tale norma occorrerebbe quindi formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Occorre inoltre acquisire il parere delle Finanze sulla congruità della quantificazione delle minori entrate per il bilancio dello Stato conseguenti alle agevolazioni fiscali previste dal comma 13 dell'articolo 9, introdotte dalla Camera. Si pone in ogni caso il problema dell'utilizzo in difformità dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente, sul quale si può valutare l'opportunità di consultare la 1<sup>a</sup> Commissione.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 1<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nel comma 14 dell'articolo 9.

**(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente le attività libero-professionali del personale medico del Servizio sanitario, già approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, gli articoli 1 e 2 integrano e modificano le disposizioni contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 nel quale era regolata l'attività libero-professionale intra-muraria. Per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2660) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale**

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi numerosi emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali si segnalano quelli 2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.17, 2.20, 4.20, 4.21 e 4.22 che possono dar luogo ad oneri finanziari in relazione a quanto disposto in materia dalla legge collegata alla finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore. Il parere del Tesoro è altresì contrario sull'emendamento 2.3.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.17, 2.20, 4.20, 4.21 e 4.22, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

***(2656) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania***

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamento: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto legge che autorizza la prosecuzione fino al 12 agosto della missione in Albania. L'onere finanziario viene quantificato nella relazione tecnica in 32.602 milioni. La copertura finanziaria (articolo 2) è però relativa soltanto a metà della spesa complessiva, mentre per la parte residua si fa riferimento, nella relazione tecnica, alla riprogrammazione della attività istituzionale del Ministero della difesa.

Segnala, per quanto riguarda la copertura attuata attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero del lavoro del fondo speciale di parte corrente, che appare opportuno acquisire il parere della 11ª Commissione sull'utilizzo in difformità, mentre per la parte restante della spesa si sottolinea che l'articolo 2 non fa menzione di una specifica copertura che, d'altra parte, non può essere correttamente prevista nei termini indicati nella relazione tecnica, anche se analoga a quella già utilizzata in un precedente provvedimento di urgenza (decreto-legge n. 108 del 1997) sempre relativo alla missione in Albania.

È stato inoltre trasmesso un emendamento del relatore presso la commissione di merito, su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in relazione ai possibili maggiori oneri derivanti dall'estensione della copertura assicurativa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento trasmesso, che comporta maggiori oneri privi di copertura. Dichiarando quindi di non avere osservazioni da formulare sul testo del decreto-legge, eccetto l'opportunità di sopprimere il riferimento alla spesa complessiva di lire 32.602 milioni contenuto nell'articolo 2, in quanto i nuovi oneri da coprire ammontano a lire 16.301 milioni.

Il relatore FERRANTE, dopo aver segnalato la necessità di modificare la formulazione della clausola di copertura finanziaria e della relazione tecnica, che risultano contraddittorie, propone di richiedere all'11ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e l'esame è conseguentemente rinviato.

**(2097) Emendamento al disegno di legge: CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonché su un emendamento. Perviene ora un ulteriore emendamento (2.0.3), sul quale per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2617) Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, istitutivo del fondo nazionale dell'infanzia e l'adolescenza e nel quale è anche previsto il rifinanziamento della legge n. 216 del 1991.

Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria del disegno di legge è prevista correttamente in parte sul fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'interno ed in parte sul fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1268) Emendamento al disegno di legge: Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un emendamento al disegno di legge in materia di sciopero degli avvocati e dei procuratori legali, che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione di garanzia per l'attuazione e il rispetto della legge, senza peraltro quantificare né coprire gli oneri relativi alla sua istituzione e al suo funzionamento. Propone pertanto di esprimere su di esso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, che viene accolta dalla Sottocommissione.

**(2545) Emendamento al disegno di legge: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. È pervenuto l'emendamento 9.1 che modifica la clausola di copertura finanziaria sopprimendo l'utilizzazione dell'accantonamento del Ministero degli esteri. Conseguentemente, la copertura finanziaria del provvedimento verrebbe a gravare interamente sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Appare opportuno, pertanto, richiedere il parere su tale più esteso utilizzo in difformità alla 1<sup>a</sup> Commissione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che le disponibilità finanziarie sussistenti nell'accantonamento utilizzato per la copertura finanziaria sono preordinate ad altre finalità.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 1<sup>a</sup> Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'emendamento 9.1.

**(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato a disciplinare la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998. In relazione a tale evento, si istituisce un commissariato generale (articolo 2), che potrà utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato (articolo 6) nonchè assumere altro personale (articolo 7). Agli oneri derivanti da tali norme, pari a 4,2 miliardi per il 1997 e a 7,8 miliardi per il 1998, si provvede utilizzando l'accantonamento del Ministero degli esteri iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In proposito, occorre segnalare che la Commissione bilancio della Camera ha condizionato il parere favorevole sull'articolo 6, comma 1, e sull'articolo 7, comma 3, ad una modifica che preveda che le assunzioni ivi previste abbiano luogo per un numero complessivo di unità tale da assicurare che il relativo onere finanziario risulti contenuto negli importi dell'auto-

rizzazione di spesa recata dall'articolo 11. Tale condizione non è stata peraltro recepita nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza va segnalato inoltre il comma 5 dell'articolo 8, che consente al commissariato generale di derogare alle norme di contabilità di Stato in materia di contratti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul disegno di legge in titolo.

Il relatore RIPAMONTI propone di rinviare l'esame del provvedimento, allo scopo di approfondire le implicazioni finanziarie degli articoli 6 e 7.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

**(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)**

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, contiene modifiche alla legge-quadro in materia di lavori pubblici. Per quanto di competenza, si segnala l'articolo 2, che prevede l'istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di una apposita commissione consultiva per il sistema di qualificazione, demandando ad un regolamento delegato la determinazione del numero e delle modalità di nomina dei componenti della commissione. Va segnalato inoltre l'articolo 5, comma 1, capoversi 2 e 3, che prevedono l'iscrizione agli appositi Albi professionali dei soggetti incaricati della relazione dei progetti preliminari, con onere a carico dell'amministrazione, nonché la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore degli stessi soggetti.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnalano quelli 2.1, 2.14, 3.25, 5.17, 5.20-bis, 5.21, 5.36, 5.66, 5.77, 5.78, 8.10, 8.15, 8.26, 8.39-bis, 8.50, 8.58, 8.61, 8.63, 8.67, 8.68, 8.70, 8.73, 8.75, 8.76, 8.84, 8.85, 8.94 e 8.101 sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle eventuali implicazioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che gli oneri associati alla istituzione e al funzionamento della commissione consultiva di cui all'articolo 2 sono ricompresi nelle spese di funzionamento della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per cui non si determinano oneri aggiuntivi. Relativamente all'articolo 5, capoversi 2 e 3, osserva che il costo dell'iscrizione agli albi e della stipula di polizze assicurative trova adeguata compensazione nelle consistenti economie che le amministrazioni conseguiranno attraverso il sistema di progettazione diretta indivi-

duato dalla norma in questione. Con riguardo infine agli emendamenti, esprime parere contrario su quelli 2.1, 2.14, 8.10, 8.15, 8.39-*bis*, 8.50, 8.58, 8.61, 8.63, 8.67, 8.68, 8.70 e 8.101, rimettendosi al parere del Ministero delle finanze per l'8.85, mentre sui restanti emendamenti dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 1, capoversi 2 (limitatamente al secondo periodo) e 3 (limitatamente al primo periodo) e sugli emendamenti 2.1, 2.14, 8.10, 8.15, 8.39-*bis*, 8.50, 8.58, 8.61, 8.63, 8.67, 8.68, 8.70 e 8.101, sui quali propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone altresì di esprimere parere contrario sull'emendamento 8.85.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

**(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari**

**(278) CUSIMANO ed altri: Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari**

**(1633) FUSILLO e BEDIN: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura**

**(2630) LA LOGGIA ed altri: Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari**  
(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, contiene modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari, nonché alcune disposizioni a carattere finanziario, tra cui l'articolo 5, che prevede la possibilità di attivare la cassa integrazione guadagni straordinaria in relazione alla ristrutturazione dei consorzi agrari, e l'articolo 7, che prevede l'estinzione dei crediti dei consorzi agrari nei confronti dello Stato in relazione alle gestioni di ammasso, mediante l'emissione di titoli di Stato. Ai relativi oneri, pari rispettivamente a 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede utilizzando l'accantonamento del Ministero delle risorse agricole, iscritto nel fondo globale di parte corrente. Va segnalato peraltro che l'articolo 7, comma 1, prevede la nomina di un'apposita commissione per la determinazione dell'ammontare dovuto ai consorzi agrari, i cui oneri, valutati in lire 50 milioni per il 1997 e in lire 100 milioni per il 1998, sono ricompresi, secondo la relazione tecnica, nella previsione di spesa relativa all'articolo 7.

Su proposta del sottosegretario CAVAZZUTI, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

**(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali**

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che la Sottocommissione aveva già formulato il proprio parere sul testo poi approvato dalla 11ª Commissione e rinviato dall'Assemblea per essere assegnato in sede deliberante. In tale parere era contenuta una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a trasformare la clausola di copertura in un tetto di spesa. Successivamente è pervenuto l'emendamento 2.1 del relatore presso la Commissione di merito che modifica la stessa copertura non accogliendo la condizione suddetta, ma incrementando gli stanziamenti in linea con la quantificazione contenuta nella relazione predisposta dal Ministero del lavoro ed inviata con nota del capo dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro.

Va precisato, inoltre, che nel suddetto emendamento si prevede la copertura finanziaria per il primo triennio di applicazione della legge e non dell'onere a regime: nella relazione citata, peraltro, l'onere a regime risulta superiore a quello del terzo anno di applicazione per oltre il 10 per cento: in questi casi occorrerebbe prevedere un meccanismo di copertura per tale incremento sulla base di una prassi costante adottata dalla Commissione e recentemente confermata nell'ordine del giorno accolto in occasione della approvazione della legge di riforma del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, in quanto le disponibilità finanziarie sussistenti nell'accantonamento utilizzato per la copertura finanziaria sono preordinate ad altre finalità.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1, e che tale emendamento venga riformulato indicando l'onere a regime e prevedendo la copertura finanziaria anche per gli oneri relativi alle annualità successive al triennio 1997-1999, che sono previsti di entità notevolmente superiore a quella del terzo anno.

**(65) NAPOLI Roberto ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(238) DI ORIO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule**

(Parere alla 12ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere su un primo testo unificato, esprimendosi in

senso contrario sulla disposizione di copertura finanziaria e su taluni emendamenti.

È pervenuto successivamente un nuovo testo che modifica la norma di copertura (articolo 22), valutando gli oneri del disegno di legge in 10 miliardi per il triennio e utilizzando lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio. Nel corso delle precedenti sedute era stato precisato dal Tesoro che gli oneri derivanti dagli articoli 11 e 15 sono quantificabili in 3 miliardi annui per gli anni 1997-1999. Dovrebbe ora essere chiarito se la parte residua dello stanziamento è sufficiente alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 (commi 5 e 7) e dall'articolo 10: in caso negativo occorrerebbe modificare tali disposizioni al fine di determinare una mera facoltà per le regioni. La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3, infine, sembra aver risolto il problema sollevato sul precedente testo in relazione ai rapporti finanziari tra Stato e regioni.

Segnala, inoltre, che il comma 6 dell'articolo 9 determina una copertura su capitolo ordinario.

Sono stati trasmessi inoltre taluni emendamenti tra i quali si segnalano quelli 1.23, 1.26, 11.4 e 22.2 che sembrano determinare oneri aggiuntivi non coperti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla nuova clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 22. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli articoli 11 e 15 nonché sulle altre norme comprovanti implicazioni finanziarie, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica trasmessa dal Ministero della sanità. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 11.4 e 22.2, mentre su quelli 1.23 e 1.26 dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul nuovo testo unificato, ad eccezione che sul comma 6 dell'articolo 9, sul quale formula parere contrario. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.23, 1.26, 11.4 e 22.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997

**39<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10 riunite:*

**(2556) COSTA e FIRRARELLO: Disciplina delle società fra professionisti:** parere favorevole;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2654) Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(2660) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 8,30 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

## V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

## VI. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 8,30*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166)
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori (164).
- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia (966).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione del «Garante del minore» (1197).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 13,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione, fatto a Strasburgo l'11 maggio 1994 (1950) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (2545).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998 (2654) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 14*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2656).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni sui beni culturali (2644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
  - FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
  - MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 13,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di delibera concernente l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa (n. 122).

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi economica ed occupazionale delle compagnie portuali.

*Procedure informative*

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (2526) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1021-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 8,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno (n. 119).

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).
-

**COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI****6<sup>a</sup> Commissione permanente****(FINANZE E TESORO)**

del Senato della Repubblica

con la

**VI Commissione permanente****(FINANZE)**

della Camera dei deputati

**per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale***Mercoledì 23 luglio 1997, ore 20**Procedure informative*

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani  
e dell'Unione province d'Italia.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee***Mercoledì 23 luglio 1997, ore 8,30**In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MANTICA ed altri. - Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco (1568).
- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- Interventi urgenti per l'economia (2071-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).

- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

II. Esame del seguente documento:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc. XXII*, n. 34).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX*, n. 2).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 13,30*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (A.S. n. 1388).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (A.S. n. 2617).
- NAPOLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 64).

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 149).
  - BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 422).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 23 luglio 1997, ore 13,30*

Seguito dell'esame di un atto di indirizzo sul tema delle donne e la televisione, e di una risoluzione connessa.

---

